

## TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi* = *Presentazione di petizioni.* = *Congedo.* = *Lettera del ministro per la guerra, Petitti, circa un'istanza relativa all'anzianità da computarsi agli ufficiali dei cacciatori delle Alpi.* = *Seguito della discussione generale del progetto di legge portante l'autorizzazione di promulgare alcuni codici e leggi, per l'unificazione legislativa del Regno* — *Svolgimento dell'emendamento del deputato Boggio all'articolo 5° per l'abolizione delle Corti di cassazione, e per l'istituzione delle Corti di terza istanza.* = *Il ministro della guerra presenta un decreto con cui ritira il progetto di legge sulla medaglia commemorativa delle campagne del 1848 e 1849, e la relazione annuale sui lavori dell'arsenale della Spezia.* = *Relazione sui progetti di legge: impianto di un'officina occorrente ai marchi da bollo, ed ai francobolli; assegni ai sigarai licenziati.* = *Annunzio d'interpellanza del deputato Lazzaro relativa alla Casa dei pii operai di Napoli.* = *Risposte del relatore Pisanelli e sua opposizione all'emendamento Boggio* — *Nuova proposta di quest'ultimo* — *Opposizione ad essi, ed emendamenti dei deputati Crispi e Mancini* — *Risposte e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, Vacca* — *Spiegazioni dei deputati Mari, Crispi e Mancini.*

La seduta è aperta a mezzo tocco.

**ZANARDELLI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10506. Parecchi centinaia di cittadini di Palermo chiedono al Parlamento: 1° la pronta soppressione di tutte le corporazioni religiose senza escluderne alcuna; 2° che, tenendo conto delle condizioni eccezionali dell'isola, il valore dei beni ecclesiastici si volga a beneficio delle provincie siciliane; 3° che venga conservata la legge sulla censuazione dei beni ecclesiastici.

10507. L'avvocato Giuseppe Furlaro, presidente della Società elettorale di Francavilla-Fontana, rassegna il voto emesso dalla medesima in favore dell'abolizione della pena di morte.

10508. Mortara Evasio, da Casale Monferrato, di anni 69, ex-carabiniere congedato per malattia, trovandosi in misera condizione, implora gli sia concessa una pensione, od almeno un annuo sussidio, per i 16 anni di lodevole servizio da lui prestati nell'armata sarda.

10509. Carlo Carlevaris, Eugenio Turvano e Giangiacomo Durando, a nome del collegio notarile di Torino, fanno istanza perchè si estenda l'obbligo dell'atto autentico alle più importanti contrattazioni, e specialmente alle alienazioni e mutazioni di proprietà immobiliare.

10519. I confratelli della Congregazione dell'Addolorata di Mola, in provincia di Bari, chiedono la conservazione di quella istituzione, la quale, a parer loro, non potrebbe venire confusa fra le corporazioni religiose a sopprimersi.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Fecero i seguenti omaggi:

Dalla tipografia Cavour, in Torino — Opuscolo intitolato: *Le missioni italiane al secolo decimonono*, copie 150;

Il presidente della Camera di disciplina di Ancona — Risposta alla petizione perchè sia conservata la sede della Corte d'appello in Macerata, diretta al Parlamento nazionale, copie 200;

Semenza Gaetano, da Milano — Lettera al deputato Mauro Macchi sull'abolizione delle dogane e sopra riforme finanziarie, copie 2;

Sindaco di Portotorres — Rapporto fatto alla Camera di commercio ed arti di Sassari dalla Commissione nominata per studiare la condizione del porto in quella città, copie 5.

**MACCHI.** Domando la parola.

Anche oggi ho un grosso fascio di petizioni da presentare, colle quali si domanda che venga tolta l'ignominia del patibolo, e si sopprimano tutti gli ordini religiosi che i petenti dichiarano contrari alla civiltà ed alla moralità.

Queste petizioni sono delle società di mutuo soccorso di Milano, di centinaia di cittadini di Lucca, della Loggia massonica, il *Ferruccio*, di Pistoia.

**PRESIDENTE.** Saranno trasmesse alla Commissione.

**SOLDI.** Con la petizione 10365 diversi cittadini di Sant'Andrea di Conza chiesero al Parlamento un progetto di legge contro le decime feudali che quell'arcivescovo esige sul loro territorio.

Siccome la petizione avrebbe relazione ad uno schema di legge che è già in corso, io pregherei la Camera ad ordinare che, come di ragione, la presente petizione sia trasmessa alla Commissione che si occupa di questo schema di legge.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa, come di diritto.

**CORTESI.** È stata distribuita ieri la relazione della legge per l'approvazione di varii contratti di vendita e di gratuite cessioni.

Fra questi vi è quello mercè il quale si cedono al municipio di Napoli i diritti che lo Stato vantava sull'Emiciclo di Capo di Monte per la costruzione di case operaie.

Tutti sanno come uno dei bisogni urgentissimi per Napoli sia quello dell'edificazione di queste case; si erano incominciate a costruire sì, ma sorsero degli ostacoli, sostenendosi che il municipio il quale aveva fatta la concessione del terreno non ne era per avventura il proprietario, ed invece lo stesso si apparteneva al demanio.

Questa questione ha fatto sospendere i lavori, e questa sospensione è veduta con grandissimo dispiacere da tutta la cittadinanza napoletana.

Ora lo Stato viene a cedere i diritti che forse non ha, ma che infine erano dubbi, viene a cedere questi diritti al municipio di Napoli affinché quella costruzione possa andare innanzi.

Io perciò pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza la discussione di questo progetto di legge, e di metterlo all'ordine del giorno della prossima tornata.

**PRESIDENTE.** Posso assicurare l'onorevole Cortese che la Presidenza si è occupata del suo desiderio, poiché il progetto di cui ha testè fatta menzione figura appunto nella serie delle varie leggi che io intendo di porre fra le prime all'ordine del giorno.

Essendosi di fatto inteso, che tra la votazione del progetto di legge *Estensione alla Toscana del Codice penale* e il progetto dell'asse ecclesiastico, vi sarà una qualche tornata pei progetti di legge di minore importanza che si trovano in pronto, quindi io collocherò appunto fra essi quello a cui accennò l'onorevole Cortese.

**TECCHIO.** L'adunanza popolare tenutasi in Ferrara ha deliberato ad unanimità di voti d'approvare queste domande da inviarsi alla Camera dei deputati:

1° Che sieno soppressi gli ordini religiosi di qualsiasi specie;

2° Che i beni dell'asse ecclesiastico si tramutino in istromenti di civiltà e di benessere popolare;

3° Che sia cancellata dal Codice la pena di morte.

**PRESIDENTE.** Anche questa petizione sarà inviata.

**BELLAZZI.** Ho l'onore di presentare alla Camera due petizioni, colle quali si chiede l'abolizione della pena di morte e degli ordini religiosi: l'una è del comune in Asso, l'altra di quello di Buccinigo nella provincia di Como.

**LAZZARO.** Alcuni cittadini di Moia di Bari, fratelli dell'arciconfraternita dell'Addolorata di quella città, hanno chiesto alla Camera che il loro sodalizio non venga soppresso. Ora, siccome quell'arciconfraternita può dirsi un'associazione per iscopo umanitario, e sfugge al principio della soppressione degli ordini religiosi, così io prego la Camera voler dichiarare d'urgenza la petizione suaccennata, come quella che si appunta in un principio di equità e di giustizia.

(È dichiarata d'urgenza.)

**GRECO A.** A proposito del disegno di legge al quale ha fatto allusione l'onorevole Cortese, debbo far noto alla Camera che alla Commissione delle petizioni era stata trasmessa una petizione di più che diecimila operai di Napoli che chiedevano fossero loro ceduti certi suoli demaniali per costruirvi case ad uso degli operai medesimi. Questa petizione dovea essere da me riferita alla Camera. Ora dacchè il disegno di legge a cui faceva allusione l'onorevole Cortese ha attinenza colla petizione di cui fo parola, così dimando che essa sia trasmessa a questa Commissione per tenerne il debito conto.

**CORTESI.** La petizione della quale ha fatto cenno l'onorevole preopinante riguarda non solo l'emiciclo di Capodimonte, ma eziandio la concessione di monasteri per addirsi a case operaie.

Ora questa seconda parte è interamente estranea al progetto di legge, e la Commissione non avrebbe modo di occuparsene. In quanto alla prima parte sembra che sia inutile venire ad esaminare una petizione che domanda quello che si vuol concedere appunto con la legge. Quindi io pregherei l'onorevole Greco di ritirare la sua istanza intesa a far trasmettere questa petizione alla Commissione incaricata di riferire sulla legge in discorso, lasciando che sia invece ritenuta dalla Commissione delle petizioni, la quale potrà farle ottenere un esito più favorevole ai desideri dei petenti.

**GRECO A.** La Commissione delle petizioni non è stata chiamata a riferire. Difficilmente potrà ancora riferire su questo oggetto in questo scorcio di Sessione. Per questo motivo io reputo conveniente che questa petizione sia trasmessa a quella Commissione affinché possa riferirne alla Camera a proposito di questa legge, e proporre ad essa ciò che crederà conveniente e giusto.

Io quindi insisto sulla mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Greco chiede che la petizione da lui menzionata e relativa alla legge a cui accennava l'onorevole Cortese sia trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sulla legge medesima in quanto vi ha attinenza.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

L'onorevole deputato Cortese invece, ritenendo questa petizione estranea a quel progetto di legge, chiede che sia deferita alla Commissione delle petizioni.

(È inviata alla Commissione della legge.)

**SEBASTIANI.** Nella tornata del dì 7 dell'andante febbraio l'onorevole D'Ondes-Reggio presentava alla Camera alcune petizioni venute dalle diocesi di Teramo contro la soppressione delle corporazioni religiose.

(*Conversazioni nell'emiciclo.*)

Quella patriottica popolazione si è stupita come mai sorgessero dal suo seno tali manifestazioni da medio evo. Essa rispetta e caldeggia la religione, ma la vera religione, quella che è pura da fini temporali, e non ha obbliato in faccia all'autocrazia clericale il precetto di san Paolo: *Rationabile sit obsequium vestrum.*

Le petizioni come quelle presentate al 7 di febbraio non vengono che da una parte del clero, che con più o meno spontaneità recita al solito l'orazione: *Cicero pro domo sua.*

Perfino in Napoli una deputazione di studenti teramani, animati da generosi sentimenti, protestavano nell'ufficio del giornale l'*Italia*, contro le petizioni della diocesi di Teramo, e nel n° 45 di quel giornale si nota, e lo ripeto con piacere ad onore di quei bravi giovani: « che sul loro viso si vedeva lo sdegno e l'indignazione per cotesto atto anticivile e retrivo, compiuto da pochi sciagurati loro comprovinciali, e si tenevano certi che contro questa vergogna avrebbe protestato il municipio, la guardia nazionale, l'associazione degli studenti di Teramo e tutta la provincia con un grido solo. » In effetto ben si apponevano, perchè io ho l'onore di presentare alla Camera una petizione inviata dal presidente della società operaia di Teramo composta da eccellenti cittadini, colla quale petizione si protesta egualmente contro le petizioni presentate nella tornata del dì 7 dell'andante febbraio, conchiudendosi col pregare la Camera di ammettere il progetto di legge che porta l'abolizione delle corporazioni religiose e la disammortizzazione dei beni ecclesiastici.

Chieggo che tale petizione sia passata alla Commissione per la soppressione delle corporazioni religiose ed ordinamento per l'asse ecclesiastico.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa.

Il deputato Scocchera ha facoltà di parlare.

**SCOCCHERA.** Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del municipio di Gravina, il quale domanda che nella sistemazione delle vie ferrate sia conservata la linea Conzana, prolungandola poscia per la valle dell'Ofanto a Spinazzola, Altamura, Taranto. Sono enumerati i vantaggi che ne verrebbero mantenendo quella linea, e si conchiude che, volendosene fare delle altre, ciò sarebbe sempre utile per le provincie meridionali che ne difettano tanto, ma che bisognerà innanzi tutto compiere quelle che già si trovano decretate.

Raccomando questa petizione alla Camera e prego il signor presidente di trasmetterla alla Commissione

per il riordinamento delle ferrovie italiane, con incitamento che la relazione venga senza ulteriore indugio distribuita.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa alla Commissione accennata.

**D'ONDES-REGGIO.** Presento la petizione della confraternita parrocchiale di S. Nicolò del Comune di Mazara in Sicilia contro la legge sull'asse ecclesiastico.

**LETTERA DEL MINISTRO DELLA GUERRA CONCERNENTE L'ANZIANITÀ DEGLI UFFICIALI DEI CACCIATORI DELLE ALPI.**

**PRESIDENTE.** Il ministro della guerra con sua lettera indirizzata a questa Presidenza in data del 17 corrente scrive quanto segue:

« Fin dal 25 maggio dello scorso anno, in seguito ad un'interpellanza dell'onorevole deputato Mosca, il compianto mio predecessore, generale Della Rovere, assumeva l'impegno di esaminare la posizione degli ufficiali che fanno ora parte dell'esercito, ed i quali provengono dal corpo volontario dei cacciatori delle Alpi.

« Compiendo alla riserva presa in quella circostanza io ho l'onore d'informare V. S. onorevolissima che si è riconosciuto non potersi attualmente modificare l'anzianità che a quegli ufficiali fu assegnata.

« Il corpo cacciatori delle Alpi, istituito con regio decreto 17 marzo 1859, ebbe ufficiali di vario genere, parte ammessi a intiero beneplacito del Re senza avere le condizioni prescritte dalla legge sull'avanzamento nell'esercito, parte tratti da parecchie categorie d'ufficiali dell'esercito stanziale (riformati, giubilati o rivotati; esclusi i rimossi).

« A questi ultimi, cioè a quelli aventi grado d'ufficiale nell'esercito regolare, furono dichiarate applicabili la legge sullo stato degli ufficiali e la legge sull'avanzamento; non applicabili invece ai primi, ai quali anzi fu significato che avvenendo lo scioglimento del Corpo, non avrebbero ragione ad essere ammessi nell'esercito stanziale, salvo a concedere in tal modo ricompense individuali a coloro che avessero avuto occasione di prestare *servizi distinti*. (Art. 12 del regio decreto 24 aprile 1859.)

« Più tardi, con regio decreto 14 maggio 1860, i cacciatori delle Alpi vennero riordinati sotto la denominazione di *Brigata delle Alpi*, e passarono a far parte integrante della fanteria di linea con comune paga, vantaggi e regolamenti.

« In tale circostanza gli ufficiali dei Cacciatori, aventi nomina governativa, furono classificati secondo la nomina loro; altri invece (in numero di circa 60) i quali non avevano per anco avuto una nomina regolare ed erano semplicemente stati ammessi dal generale Garibaldi per via di lettera di partecipazione o per via d'ordine del giorno, senza conferma del Governo,

furono classificati nell'anzianità del grado colla data del 14 maggio 1860, vale a dire colla data stessa del decreto.

« Simile disposizione era pienamente nelle attribuzioni del potere esecutivo, nè potrebbe in verun modo essere invalidata, e non avevano quegli ufficiali diritto a lagnarsi, in quanto che la loro ammissione fra gli ufficiali dell'esercito regolare non era già per loro un diritto acquisito, ma un favore individuale a tenore dell'esplicita dichiarazione indicata nell'articolo 12 del citato decreto 24 aprile 1859. Neppure può essere invocata in loro appoggio la sorte migliore avuta dagli ufficiali dei Cacciatori degli Appennini, visto che questi avevano avuta nomina governativa, mentre quelli di cui si ragiona, i quali senza colpa propria si trovarono d'alcun che danneggiati, non avevano, come fu detto, nomina regolare, ma solo erano stati accettati dal generale Garibaldi che in quel tempo non aveva delegazione per nominare ufficiali.

« Io debbo lasciare in disparte la questione dei meriti e la entità dei servizi prestati, giacchè se si entrasse sul terreno dell'equità, e si volesse, giusta la equità, rettificare oggi la posizione dei singoli ufficiali, si getterebbe lo scompiglio nell'esercito. Cogli eventi straordinari che ebbero luogo in Italia e col modo eccezionale in cui l'esercito fu formato, si debbono oramai francamente accettare i fatti compiuti, e non si può modificare l'anzianità di un individuo senza pregiudicare quella di un altro e senza sollevare un numero infinito di reclami non solo di coloro che acquistaron i loro gradi nei corpi volontari, ma anche di moltissimi altri che percorsero tutta la loro carriera nell'esercito regolare.

« L'articolo 30 della legge sull'avanzamento stabilisce che l'anzianità del grado è determinata dal decreto di nomina. Il paragrafo 259 del regolamento per l'esecuzione della legge soggiunge che l'uffiziale che si crede leso rispetto alla sede d'anzianità assegnatagli, ha sei mesi di tempo per richiamarsene. Trascorso questo termine, il ministro non ha più autorità di variare o rettificare la classificazione, e il solo mezzo che gli rimanga è quello di tener conto dei servizi speciali prestati, nel fare gli avanzamenti a scelta.

« Io non sono alieno dal tener conto delle benemeritenze distinte che abbiano gli ufficiali provenienti dai Cacciatori delle Alpi, ma non si potrebbe su ciò dare verun affidamento, giacchè per gli avanzamenti a scelta occorre un concorso di circostanze speciali senza di cui la promozione privilegiata non potrebbe giustificarsi.

« Accolga la S. V. Onorevolissima gli omaggi della mia ossequiosa considerazione. »

*Firmato*: PETITTI.

Il deputato Basile, per indisposizione di salute impedito di recarsi alla Camera, chiede un congedo di tre settimane.

(È accordato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI CODICI E DI LEGGI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DEL REGNO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di pubblicare in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa.

Come la Camera ricorda, la discussione al fine dell'ultima tornata versava sull'articolo 5 del progetto.

Il deputato Boggio ha la parola.

**BOGGIO.** Signori, io non ho l'abitudine di fare esordi, oggi però, chiamato dall'ordine della discussione a trattare la questione sollevata dalla mia proposta, per la quale darebbero la preferenza al sistema così detto della *terza istanza* in luogo del sistema della Cassazione, io sento la necessità di pregare anzitutto la Camera in modo speciale a volermi concedere una attenzione benevola.

Questa preghiera mi è consigliata dalla natura stessa del tema che debbo svolgere.

Molti di voi al solo udire enunciare la formola *Cassazione o terza istanza*, avranno provato questa impressione, che si tratti qui di una questione troppo tecnica per poter essere di competenza assoluta di una assemblea politica.

A molti potrà parere che cotesto sia un tema da avvocato, anzichè un tema da uomini politici.

Invece io credo che codesta questione, oltre all'importanza sua giuridica e scientifica, abbia una grandissima importanza e al punto di vista finanziario, e al punto di vista sociale.

Importanza finanziaria, perchè credo che il sistema della *terza istanza* produrrà un'economia diretta per il pubblico erario, produrrà soprattutto un grandissimo vantaggio in favore dei contribuenti.

Importanza politica perchè io intendo dimostrare che col sistema della Cassazione unica, le nostre franchigie, i diritti politici del cittadino trovano una tutela, una guarentia molto meno efficace; il che io proverò soprattutto col dare le prove d'un'asserzione da me emessa in altra nostra riunione. Ho detto altra volta in questo recinto che la Cassazione già di Torino, ora di Milano, e fra breve, se prevale il sistema del Ministero, di nuovo di Torino, ho detto altra volta che quella Cassazione ha di fatto abrogato la legge sulla stampa.

Oggi ne darò la prova citando le sue decisioni specifiche.

Per ultimo, questo tema ha una grande importanza sociale, perchè non è ordine di cittadini, non è famiglia, non è individuo che non sia direttamente interessato a che la costituzione giudiziaria del paese sia la migliore possibile. Furono immaginati molteplici e svariatissime forme di assicurazioni.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

Abbiamo assicurazioni contro il fuoco e assicurazioni contro l'acqua, assicurazioni contro la grandine ed assicurazioni contro le epizoozie, assicurazioni sulla vita, e assicurazioni sulla morte; ma assicurazioni contro i litigi, contro gli avvocati, contro i procuratori non se ne sono inventate ancora, nè credo se n'inventeranno mai. (*ilarità*)

Epperò è tanto più importante che Parlamento e Governo cerchino di supplirvi essi, dando all'ordinamento giudiziario il miglior assetto possibile.

Premesso questo po' d'esordio *ad captandam* benevola attenzione, entro in materia.

Quattro sistemi ha oggi la Camera innanzi a sè.

L'un sistema è quello della Commissione, secondo il quale si conserva il sistema della Cassazione, ma invece di averne una sola se ne conservano tre egualmente supreme, egualmente autonome, l'una a Palermo, l'altra a Napoli, la terza a Torino, soppressa quella di Firenze e privata la Lombardia del tribunale di terza istanza.

Succede un secondo sistema, quello dell'onorevole Crispi, il quale accetta la teoria della Cassazione, ma vuole una Cassazione unica la cui sede sia nella capitale del Regno.

Un terzo sistema fu messo innanzi dall'onorevole Panattoni, quando ci ha detto di lasciar le cose come stanno, di studiare ancora un pochino, e di evitare così a Firenze la perdita della sua Cassazione, a Milano la perdita della terza istanza.

Un quarto sistema è quello che io ho avuto l'onore di proporvi, e che mi rallegro abbia trovato un appoggio in così autorevole giureconsulto qual'è l'onorevole Mari, sistema il quale consisterebbe nel sostituire alla Cassazione unica varie Corti di terza istanza nelle principali città del regno, salvo ben inteso a definire e regolare poi le attribuzioni delle Corti di terza istanza.

Imperocchè mentre io accetto per maggiore facilità di discorso la qualificazione e il nome di terza istanza, non intendo però che si debba prendere la terza istanza quale è in Lombardia ed applicarla materialmente a tutta Italia.

La Camera deve scegliere fra questi quattro sistemi.

Se io avessi a guardare solamente ai precedenti di questa discussione, dovrei arguirne che il primo fra questi quattro sistemi, cioè quello stato messo innanzi dal Ministero e dalla Commissione, abbia la maggiore probabilità di successo; ebbene, onorevoli colleghi, permettete che io vi dica sin da ora che fra i quattro sistemi, e fra tutti i sistemi possibili, quello del Ministero è il peggiore e fra tutti il più impraticabile, e mi rallegro nel vedere che anche il guardasigilli accenni di sì. (*ilarità*)

**VACCA**, ministro guardasigilli. No! no!

**LANZA**, ministro dell'interno. (*Ridendo*) Ella travede.

**BOGGIO**. Riderà bene, signor ministro dell'interno, chi riderà l'ultimo; e se io abbia le travegole, o non

le abbia piuttosto chi mise innanzi tale sistema, dirà in breve la Camera.

**LANZA**, ministro dell'interno. Pazienza.

**BOGGIO**. Sì, pazienza; è questa la virtù più necessaria d'un ministro. (*ilarità*)

Dico adunque che fra tutti i sistemi possibili quello proposto dal Ministero e dalla Commissione è il peggiore di tutti.

Capisco facilmente la proposta dell'onorevole Crispi, s'egli ha fede nel sistema della Cassazione. Egli è logico e coerente a tale sua fiducia quando propone una Cassazione unica; ma proporre tre Cassazioni, o proporre quattro o due che viene al medesimo, è proprio un fraintendere, giacchè piace questa parola sui banchi ministeriali, è proprio un fraintendere l'indole e lo scopo della Cassazione; è distruggere con una mano ciò che si fa sembante di edificare coll'altra. Comprenderei un sistema più radicale; comprenderei si dicesse che un primo giudicato, o tutt'al più che due giudizi debbano esaurire la serie dei tentativi permessi ai litiganti; questo sistema, ripeto, lo capisco.

Egli è vero però che non trovo nelle legislazioni europee alcun esempio che provi essere mai stato ammesso questo principio.

La curia romana autorizza a litigare anche all'infinito, finchè non si abbiano tre sentenze conformi; la nazione inglese ha creduto di risolvere meglio il problema creando la Corte di equità, che giudica senza essere vincolata da nessuna norma di diritto positivo; in Austria abbiamo il tribunale supremo di giustizia; nei ducati avevamo la Corte di revisione; in Austria ed in Lombardia la terza istanza; in Francia la Cassazione; il Piemonte, Napoli e la Toscana copiarono la Francia, accettando la Cassazione.

Or bene: sempre quando il legislatore introducesse in qualche paese il sistema della Cassazione, quale scopo si è egli proposto?

Quello di avere una interpretazione unica.

L'uniformità d'interpretazione, ecco la ragione d'essere della Cassazione.

Rendete impossibile l'uniformità di giurisprudenza, ed avrete resa inutile, assurda l'istituzione della Cassazione.

Quando adunque il Ministero e la Commissione vi dicono di dare alla Cassazione la preferenza sul sistema della terza istanza, quando ci consigliano a mantenere tre Cassazioni, essi distruggono con una mano ciò che mostrano di voler edificare coll'altra.

Essi ci danno la Cassazione per avere l'uniformità di giurisprudenza, e poi mantenendo tre Cassazioni supreme, autonome, impediscono che la uniformità di giurisprudenza possa aver luogo.

Ecco per qual ragione io ho detto che, fra i quattro sistemi che si trovano ora in presenza della Camera, quello che ci propone la Commissione è il peggiore di tutti.

Nè si creda che io esageri a disegno, o che sia un artificio oratorio il mio, quando vi dico che, date più

Corti di cassazione, non avremo mai unità e similarità di giurisprudenza. Questo che io vi dico lo imparai dall'esperienza, ed ho qui le prove dell'esattezza e precisione della mia opinione.

Mi sono data la briga, approfittando della vacanza parlamentare di ieri, di compulsare rapidamente la collezione dei giudicati delle nostre Cassazioni, successivamente al 1860, cioè dopochè le varie provincie della maggior parte d'Italia costituiscono un regno solo.

Or bene: mi riesci assai facile il constatare come nelle questioni anche le più vitali ed importanti esistono dissensi radicali nei giudicati delle varie Cassazioni.

La Cassazione di Milano non è quasi mai d'accordo con la Cassazione di Napoli; la Cassazione di Napoli dissente spesso da quella di Palermo, la quale alla sua volta è di frequente in urto colla Cassazione di Firenze.

Nè ciò solamente in materia civile, ma si ancora nella materia penale, in quella materia nella quale si tratta dell'onore, della libertà, della vita stessa dei cittadini (per le provincie nelle quali ancora vige la pena di morte) le varie Cassazioni mai sono riuscite a mettersi d'accordo.

Volete permettere che io ve ne adduca le prove con talun saggio di questa varietà di decisioni? Udite alcuni esempi scelti a caso fra mille.

È necessario che la sentenza della sezione d'accusa contenga un'analisi delle circostanze di fatto le quali emergano dal processo? È necessario, in una parola, che la sentenza spieghi in modo concreto i motivi della persuasione dei giudizi?

Dice di sì la Cassazione di Napoli colla sentenza 13 novembre 1868, causa Greco e Mazza; dice di no la Cassazione di Milano colla sentenza dello stesso anno al 6 di giugno, causa Marinelli.

È necessario quando si sentono i testimoni nelle cause penali che essi pronuncino la parola *giuro* nell'atto di dare il giuramento? Disse di sì per assai tempo la Cassazione di Milano (sentenze 24 ottobre 1860, 28 e 30 maggio 1862); anzi decise dovessero pronunziare in tutta la sua integrità la formola completa del giuramento (sentenze 21 marzo, 9 maggio, 23 ottobre 1862). Ma poi un bel giorno muta sistema e comincia a dire di no, ed ora ha inaugurato una giurisprudenza nuova (causa Molinatti), secondo la quale neppure è più necessario che il teste risponda *giuro* al presidente. Invece le altre Cassazioni continuano a volere che consti meglio avere proprio i testimoni fatto atto di giurare.

Qualora dal verbale non risulti che ai giurati furono sottoposte le questioni, si deve credere implicitamente che furono proposte, oppure vi sarà nullità? La Cassazione di Palermo vuole che si proceda regolarmente, e dice nullo in tal caso il dibattimento (due sentenze 22 giugno 1863 nelle due cause Spagliarisi e Amorelli); quella di Milano crede invece che tutto debba aversi per valido ed efficace, malgrado quella omissione (22 gennaio 1862, causa Villa).

Il presidente della Corte d'assise può entrare nella

camera dei giurati mentre stanno deliberando? No, dice la Cassazione di Napoli, non sarebbe garantita la indipendenza dei giurati se, mentre essi stanno per dare il verdetto, entra nella loro camera il presidente della Corte (sentenza 13 ottobre 1862); sì, dice la Cassazione di Milano, entri pure a suo bell'agio, non importa: lui più, lui meno i giurati faranno sempre buona giustizia (sentenze 12 luglio, 1° settembre e 14 dicembre 1862).

E non è solamente intorno a questi punti più cardinali che si avverano così flagranti antinomie fra le varie Corti; ma neppure nelle cose di minor momento esse riescono a mettersi d'accordo.

La Cassazione di Napoli crede nelle cause relative alla guardia nazionale si faccia luogo ad un deposito speciale, minore del deposito ordinario (sentenza 5 settembre 1862).

La Cassazione di Milano decise che pure in queste cause si richiede il deposito normale (sentenza 9 gennaio 1863).

Secondo la Cassazione di Torino e Milano il non menzionare nella citazione la recidività non offende la efficacia dell'atto (sentenza 21 febbraio 1852).

La Cassazione di Napoli statui che tale omissione annulla il procedimento (sentenza 6 ottobre 1862).

Secondo la Corte di Napoli è pure nullo il procedimento se non risulta che i giurati avessero sott'occhi la formola testuale dell'istruzione che loro fa la legge (sentenza 9 gennaio 1863); ma venti giorni dopo questa stessa Cassazione muta avviso, e dichiara che quando anche manchi questo documento sarà regolare ed efficace il procedimento (sentenza 30 gennaio 1863, causa Mercadante).

Potrei moltiplicare all'infinito questi esempi; ma credo bastino quelli che ho messi innanzi per dimostrare come sia vero che quante sono le Cassazioni altrettanti possiamo dire che siano i sistemi, le opinioni.

E voi ben sapete qual sia l'inconveniente capitale che deriva da questo stato di cose.

Non si tratta di qui materia nella quale la diversità delle opinioni possa lasciarsi sussistere senza grave danno. È necessità dello Stato la fiducia, la stima, l'ossequio dei cittadini verso la magistratura, ma come volete che i cittadini abbiano fiducia nella giustizia sociale quando la vedono viziata da tali anomalie?

Tizio accusato e processato a Palermo è condannato a morte; ma egli ricorre in Cassazione ed ottiene cancellata la sentenza, perchè non risulta, a cagion d'esempio, dal verbale che siasi poste in modo specifico le questioni ai giurati. Si rifa quindi il giudizio, ed egli viene assolto.

Sempronio è accusato di un reato identico; ma invece di essere giudicato a Palermo è giudicato a Brescia, a Bergamo, a Torino. Si commette lo stesso errore dalla Corte d'assise che lo giudica. Egli ricorre alla sua volta in Cassazione: ricorre a Milano; indarno però, giacchè per la giurisprudenza che in essa prevale, non otterrà

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

che la prima sentenza sia cassata e dovrà salire al patibolo! (*Sensazione*) E in tal modo per la coesistenza di più Cassazioni nel medesimo regno avviene che la vita dei cittadini è più guarentita in una provincia, meno in un'altra. (*Movimenti*)

Non dovrebbe bastar questo solo riflesso per dimostrare come il lasciar esistere più Cassazioni sia un voler mantenere un sistema intrinsecamente vizioso ed iniquo?

Almeno potessimo lusingarci di arrivar presto ad una Cassazione unica: ma pur troppo sarebbe una strana illusione il crederlo!

Ve lo dice non una, ma due volte l'onorevole Pisanelli! Egli ve lo aveva già detto quand'era ministro; ve lo ripete ora come relatore della Commissione. Egli pensa che allora solamente avremo una Cassazione unica quando la nostra capitale sarà Roma; finchè ciò non sia, dovremo rassegnarci alla molteplicità e varietà delle Cassazioni. Roma capitale d'Italia e Cassazione unica sono ormai sinonimi nell'opinione dell'onorevole Pisanelli.

Così dichiarò in questo recinto, essendo ministro, in risposta ed un mio discorso col quale lo invitava a ridurre ad unità la Cassazione; ed ora a pagina 96 della sua relazione egli riproduce il concetto medesimo dicendoci che « la capitale a Firenze non è definitiva, e che perciò non si può fare una Cassazione unica, ma è necessità attendere che il Governo abbia una sede definitiva! »

Della quale sua dichiarazione io mi sono rallegrato assai, imperocchè da essa ho veduto come sia robusta la sua fede. Egli vuole una Cassazione unica; egli nella sua relazione ci confessa essere fallace e vizioso il sistema della pluralità delle Cassazioni, egli si lusinga che arriveremo alla Cassazione unica, ma appone per condizione il possesso della capitale definitiva, il possesso di Roma!

Così egli ci dimostra che, malgrado il discorso del 15 febbraio, è sempre incrollabile la sua fede nell'opinione che presto l'Italia debba avere ricuperato Roma.

Io che non posso dividero gli apprezzamenti e la opinione dell'onorevole Borgatti, che innanzi a voi faceva sabato l'elogio di quel discorso, io ammiro pur tuttavia la tenacità dell'onorevole Pisanelli (*Si ride*), ma pur troppo, mentre ammiro questa sua fede inconcussa, non la divido guari, nè mi lusingo che si possa in un tempo così prossimo andare a Roma. Epperò neppur posso credere che debba esser breve la durata o lieve il danno dei molti inconvenienti ai quali dà luogo il sistema delle Cassazioni molteplici.

Questi inconvenienti, gravi sempre, oggi poi sarebbero gravissimi. Ve lo chieggo: a che cosa ci gioverà il fare l'unificazione dei Codici se poi noi manterremo la pluralità delle Cassazioni? Poco monta che una vogliate sopprimerne, rimarranno sempre tre, ed avremo per conseguenza tre giurisprudenze diverse e contrarie, poichè havvi ragione di credere che continueranno le

Corti di cassazione a fare per l'avvenire ciò che hanno fatto sino ad oggi!

Dico per lo meno, perchè non mi sarà difficile il dimostrare che ciascuna Cassazione sulla medesima questione ha l'abitudine di variare, non so se secondo la stagione o secondo quale altro influsso, la sua opinione (*Movimenti*), per modo che anche nel sistema di una Cassazione unica mai si riuscì ad avere una giurisprudenza uniforme; mai si ebbe la sicurezza non dirò da generazione a generazione, ma da lustro a lustro, da anno ad anno di vedere la medesima questione risolta nel medesimo senso dalla medesima Cassazione.

Vi adduco qui pure alcuni esempi che prenderò a prestito dalla Cassazione di Torino-Milano.

L'ammonizione prescritta nell'articolo 283 del Codice di procedura penale è richiesta sotto pena di nullità?

Sì, ha detto la Cassazione di Milano con sentenza 15 gennaio 1862, ricorso Paolini.

No, dichiarò poscia con sentenza 28 maggio 1862, ricorso Fagnola.

È sufficientemente motivata la sentenza quando si limita ed enunciare che dal dibattimento risulta la prova del reato?

Sì, disse con sentenza 28 luglio 1848, ricorso Capriolo.

No, rispose con sentenza 6 febbraio 1849, ricorso Totelain.

Se il Pubblico Ministero nel termine stabilito dall'articolo 399 del Codice di procedura penale non presenta le sue requisitorie alla segreteria della Corte sarà decaduto dall'appello?

No, disse la Cassazione con sentenze 31 gennaio e 7 luglio 1851 sui ricorsi Bianchi-Giovini e Clara.

Sì, con sentenza 22 marzo 1855 e 10 luglio 1857 sui ricorsi Demichelis e Virginio.

È soggetta ad annullamento la sentenza della sezione d'accusa, che ometta di esaminare la causa impellente ai fatti imputati, ossia di apprezzare l'intenzione dell'agente?

No, disse la Cassazione con sentenza 11 febbraio 1862, ricorso Boys.

Sì, con sentenza 7 marzo 1856, ricorso Menzio.

Il termine di 5 giorni stabilito dall'articolo 445 del Codice di procedura penale porta decadenza?

No, disse la Cassazione con sentenza 30 novembre 1859, ricorso Sechi.

Sì, con sentenza 16 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, ricorsi Fulgheri e Giovanelli.

Debbonsi di rigore formulare ai giurati distinte questioni e del fatto principale e delle circostanze aggravanti, come sarebbe la prodizione, premeditazione od agguato negli assassini?

No, disse la Cassazione con sentenza 26 ottobre 1861, ricorso Marcon;

Sì, con molte altre dell'anno 1862.

Il verbale d'udienza deve far cenno delle variazioni arretrate dai testi alle loro deposizioni scritte?

*Si*, disse la Cassazione con sentenza 21 dicembre 1853, ricorso Maggiora;

*No*, con sentenza 23 luglio 1854, ricorso Costantini.

Trattandosi di reato di ferite volontarie, le quali abbiano prodotto la morte entro quaranta giorni (articolo 541 del Codice penale), deve il presidente sempre domandare ai giurati se il colpevole avrebbe potuto prevedere le conseguenze del proprio fatto?

*Si*, disse la Cassazione di Palermo con sentenza 5 settembre 1864, ricorso Coverta;

*No*, con sentenza 15 settembre 1864, ricorso Siano.

Nè la cosa cammina altrimenti in materia civile.

Se il tribunale o il giudice commesso debba statuire sulle spese; se la collazione delle donazioni debba farsi, e se debba essere reale o fittizia; se la Cassazione possa interpretare i contratti; se la notificazione di sentenza induca acquiescenza; se l'elenco delle corporazioni religiose formi parte integrante della legge di loro soppressione, ecco, fra i molti, alcuni casi nei quali si ebbero le decisioni le più difformi.

Ma, ciò nullameno, io voglio abbondare nel senso della Commissione e del Ministero; voglio ammettere che questi esempi della troppa volubilità e delle troppe antinomie delle varie Cassazioni persuadano a tutti la necessità di ridurne il numero; cosicchè, si riesca presto ad avere la Cassazione unica.

Crederò che eventi imprevedibili ci diano Roma, oppure che l'onorevole Pisanelli consenta a che si faccia una Cassazione unica anche prima di avere Roma. Crederò che l'onorevole Pisanelli riesca coll'autorità delle sue parole a persuadere Napoli ad abdicare senza difficoltà alla sua Corte di cassazione; che l'onorevole Crispi, il quale ne ha già presa l'iniziativa, persuada Palermo a fare altrettanto; Torino seguirà senza dubbio questi esempi, come ha sempre seguiti tutti gli esempi di abnegazione, quando non li ha preceduti.

Avremo così una Cassazione unica in Firenze.

Ebbene, potremo allora lusingarci di avere conquistato il vello d'oro? Avremo noi attuato con ciò il miglior sistema possibile?

No pur troppo, o signori, bensì noi avremo disgustato Palermo e la Sicilia, Napoli e le provincie meridionali, e la Lombardia e Torino, per far che? Per avere un sistema pieno di vizi, e di difetti. Imperocchè il sistema di Cassazione, sia pur esso unico, non raggiunge il suo scopo, costa più del sistema della terza istanza, e se è logicamente e giuridicamente inferiore riesce poi scientificamente dannoso e politicamente pericoloso.

Non vi spaventi questa enumerazione; sarà brevissimo lo sviluppo che le darò. Ma era ben naturale ch'io mettessi subito innanzi il complesso delle ragioni che in me generarono quella convinzione, perchè non potei dissimularmi le difficoltà immense che presenta la tesi che io sostengo; non posso dissimulare che parlo contro un'opinione sinora generale, e la quale fors'anche dopo il mio discorso continuerà ad essere in questo recinto l'opinione dei più.

E soprattutto non posso dissimularmi che tutti coloro i quali non ebbero occasione fin qui di studiare più da vicino cotesta materia, è ben naturale che trovino molto grave l'argomento che consiste nel dire: la Cassazione fu introdotta in Francia all'epoca della grande rivoluzione; essa perdurò sempre, malgrado le crisi di ogni maniera attraversate dalla Francia in questi ultimi settant'anni. Poi il sistema francese fu imitato dal Belgio, fu imitato da vari Stati italiani. Ed è ovvio che mi si domandi perchè mai dobbiamo credere che per sessanta o settant'anni la Francia, e dopo la Francia il Belgio, dopo il Belgio il Piemonte, Napoli, la Toscana abbiano sempre sbagliato?

Capisco tutto ciò che v'ha di serio e di grave in quest'obbiezione; e appunto perchè l'aveva misurata, mi parve che ad evitare la taccia di troppa presunzione, dacchè io credeva di potermi chiarire contrario alla Cassazione e favorevole alla terza istanza, fosse necessario indicarvi subito i principali argomenti che confortano la mia opinione.

Senonchè, prima di farmi a svolgerla, voglio affrontare subito le difficoltà che ho io medesimo messe innanzi; voglio subito cercare se l'esempio della Francia, se l'esempio d'altri paesi debba aver tanta efficacia sugli animi nostri da disporli a negare risolutamente ed *a priori* ogni fiducia in qualunque altro sistema che non sia quello della Cassazione.

E dirò anzitutto non avermi fatto meraviglia che la Francia abbia introdotto la Cassazione nel momento in cui avea compiuto l'opera sua di legislazione unificatrice, nel momento, in cui voleva uscire dal *droit coutumier* e sostituire alla immensa varietà delle consuetudini locali la unità di norme e di criteri.

La Francia avea allora a un dipresso tante legislazioni quante erano le sue antiche provincie, ed anche più perchè spesso in una medesima provincia avevansi esempi di legislazioni diverse.

Comprendo assai bene che la Francia, quando volle entrare nel sistema dell'unità legislativa abbia temuto che questa riuscisse incompleta se sopra di tutte le Corti, sopra tutti i magistrati non fosse una magistratura suprema che avesse per ufficio di vegliare alla uniforme interpretazione delle leggi.

Che questo concetto sia sorto nella mente degli autori della rivoluzione francese, non mi fa meraviglia.

Era un concetto grandioso, un concetto nobile, un concetto degno di quelle altissime intelligenze.

Ma la questione sta oggi per noi, non già nel vedere se questo concetto in teoria, se questa opinione in astratto siano vasti e immaginosi, ma se dacchè vennero tradotti in atto e messi in pratica abbiano dato quei risultati che se ne speravano.

Or bene, la giurisprudenza francese essa medesima facilmente ci convince che eziandio con una Cassazione unica ebbe ed avrà sempre luogo una immensa varietà d'interpretazione delle leggi per opera di giudicati difformi della stessa Corte di cassazione.

Mi accingerei a lavoro troppo tedioso per voi, se io

qui riproducessi la dimostrazione che vi ho data poc' anzi delle anomalie della nostra Cassazione anche quando essa era unica. E vo persuaso che l'onorevole guardasigilli, e l'onorevole Pisanelli, e quanti altri giureconsulti seggono in questo recinto, vi confesseranno come e in Francia, ed appo di noi, malgrado l'unicità della Cassazione, siasi avuta sempre una grande varietà di giurisprudenza.

Dunque non è vero che la Cassazione assicuri l'uniforme interpretazione ed applicazione della legge.

Dunque poco giovano gli esempi forestieri o nostrali; poco giova dire che la Cassazione ci è raccomandata dal fatto che vari popoli andarono a gara in averla, perchè l'esperienza ha dimostrato come i fautori e promotori di essa fossero vittime di strane illusioni.

Ma perdono poi ogni valore questi fatti, quando si tiene conto delle circostanze e delle ragioni che persuasero ai vari Governi dell'Italia l'importazione della Cassazione.

L'introduzione della Corte di cassazione nell'Italia meridionale, nella Toscana, nelle antiche provincie fu da tutti grandemente applaudita, fu notata come un grande progresso.

E qui pure, in Piemonte, fu al suo primo apparire salutata questa istituzione quale una grande riforma, un indizio, una foriera, un'aurora di altre e ben maggiori e vieppiù efficaci riforme. Ma perchè, o signori? Perchè la creazione della Cassazione segnava l'abolizione di una legislazione, la quale lasciava al principe la facoltà d'intervenire nell'amministrazione della giustizia avocando a sé i giudizi.

Si era, cioè, sentita la necessità di lasciare tuttavia aperto un qualche adito ai cittadini per ricorrere contro quei primi giudicati che fossero lesivi dei loro interessi e dei loro diritti.

A tal uopo fra i vari sistemi possibili erasi presso di noi proposto il sistema della *delegazione*, ossia il sistema col quale il principe sul ricorso del litigante rimastò soccombente, nominava un tribunale speciale, o delegava ad un magistrato diverso da quello che aveva già interloquito la facoltà di pronunciare in quella tale questione, in quella tal causa.

Codesto intervento del Principe nell'amministrazione della giustizia (intervento che lo stesso re Carlo Alberto, che l'aboliva nel 1847, aveva già nelle segrete sue memorie, divulgate dopo la sua morte, riprovato sino dal 1839); questo intervento diretto del Principe era un abuso, era una violazione dei principii salutari della giustizia. Di qui avvenne che fosse da tutti riconosciuta, proclamata quale un grande progresso ed una salutare riforma la creazione della Corte di cassazione che faceva cessare quest'abuso.

Ma se la Corte di cassazione, per queste speciali circostanze, poté essere in origine un progresso, non ne consegue punto che debbano in essa vedersi le colonne di Ercole del progresso giudiziario. Tanto meno può essere vero, in quanto che in verità le colonne che

han piantato fin qui le Cassazioni, vuoi nostre, vuoi dell'Italia meridionale, sono colonne, le quali, anzichè richiedere un Ercole, sarebbero di leggieri svelte e rovesciate dalla mano di un bimbo.

Del che, fra breve darovvi una prima dimostrazione che potrà, lo spero, essere completata da taluno dei nostri egregi colleghi di me più competenti, come, per esempio, dall'onorevole Brofferio, che sono lieto di vedere al suo posto, e il quale, io mi lusingo, non avrà difficoltà a tradurre in pubblico dinanzi a voi quei pensamenti che le cento volte nelle private nostre conversazioni è venuto esprimendo in ordine all'indole della Cassazione ed ai risultati che essa diede presso di noi.

Dimodochè l'argomento della simpatia e del favore col quale furono accolte le origini della Cassazione, è un argomento specioso, ma non può valere come l'*ipse dixit* di Pitagora per chiudere la bocca ad ogni oppositore della Corte di cassazione.

Vediamola dunque più da vicino, vediamola nel suo organismo, vediamo se essa possa dare quei risultati che la Commissione, che il Ministero se ne ripromettono.

Si dice che la Cassazione unica ci darà uniformità di giudicati.

Le citazioni che ho fatto sopra già vittoriosamente dimostrano il nessun fondamento di quella opinione. Ma oltreciò dico che per avere, anche con una Cassazione unica, la unità di giurisprudenza, sarebbe necessario che la Commissione, e il Ministero, quando saranno riusciti ad ottenere dal Parlamento l'adozione del loro sistema, ottenessero ancora da Dompeddola la facoltà di fare un miracolo, di poter cioè creare giudici di Cassazione i quali avessero nè più, nè meno che questi tre attributi: cioè fossero: 1° infallibili, 2° eterni, e 3° dotati delle ubiquità.

Se voi non avete giudici di Cassazione infallibili, è impossibile che, anche con una Cassazione unica, abbiate l'uniformità di giurisprudenza, perchè questi medesimi membri della Corte di cassazione, che avranno decisa una volta una questione, in un senso, saranno tratti a deciderla poscia con tutt'altri criteri, e in senso diverso, perchè essi medesimi potranno più tardi persuadersi di avere sbagliato.

Occorre inoltre che si abbia eternità perchè se noi mi scomponete un pochino il personale della Cassazione, se un giudice di essa è messo a riposo, se un altro riceve una destinazione diversa, succederà che si modifichi la maggioranza ed i voti, e in qualche mese o a qualche settimana di distanza, nel caso identico, una decisione diversa affatto da quella che l'aveva preceduta.

Ma non basta ancora, bisogna che il Magistrato di cassazione sia composto sempre materialmente dei medesimi individui, altrimenti la sola vacillante permanenza di alcuni di essi, muterà la giurisprudenza. Non siate, suppongo, li giudici che costituiscono la classe; basta però il numero di cinque per deliberare.

Oggi si presenta un caso, sono presenti i sette giudici, quattro opinano in un senso, tre in un altro, la questione è decisa nel senso in cui hanno opinato i quattro: domani due di questi sono assenti, il caso identico si ripresenta, ed i tre che erano minoranza l'altra volta sono diventati maggioranza, ed abbiamo una decisione opposta. (*Movimenti*)

Nè alcuno mi dica che queste sono sottigliezze da avvocato, e che me le son venute immaginando per la necessità del discorso mio.

Signori no, io vi citerò un esempio positivo, vi ricorderò un fatto che già vi ho pochi momenti addietro accennato.

Io vi dissi come la Cassazione di Milano avesse dichiarato essere necessario, indispensabile, che nei procedimenti penali, i testimoni pronunciassero la parola *giuro*, affinché si potesse dire che avessero prestato giuramento.

In un processo capitale gravissimo nel quale erano pronunciate due condanne a morte, avvenne che sopra trentatré testimoni l'ultimo solamente pronunciasse la parola *giuro*, gli altri trentadue non l'avevano pronunciata. Si va in Cassazione; si citano le tante sentenze anteriori che erano state annullate per quel vizio di forma; si tiene per certo l'annullamento. Invece la sentenza è confermata, sapete perchè? Era la stagione delle ferie; il presidente di quella sezione trovavasi in congedo. L'autorità del suo voto aveva sino a quel momento persuasa la maggioranza a votare nel primo senso; assente lui per il congedo temporaneo, mutò la giurisprudenza della Corte e si cambiò radicalmente sistema. (*Movimenti*)

Potrei, se occorresse, pronunciare il nome di questo presidente, il quale certo non avrà a male che io abbia citato questi fatti.

Or bene, quando per il dovere della professione che taluno esercita, si trova ogni giorno a fronte di fatti di questa natura, è possibile conservare tuttavia le rose illusioni di coloro che guardando le istituzioni attraverso il prisma delle teorie, si rendono conto solo dei vantaggi che esse potrebbero dare e non tengono a calcolo gl'inconvenienti che in realtà esse praticamente producono?

Ma io vado più in là, o signori; io vi domando: supponiamo che Domeneddio faccia per l'onorevole guardasigilli Vacca il miracolo di dargli tali magistrati di cassazione che abbiano i tre requisiti, dei quali ho discorso più sopra, diventi di tal maniera possibile l'uniformità perpetua della giurisprudenza.

Sarà questo un bene?

No, o signori: per quanto possa parere paradossale a prima giunta la mia opinione, io dico che questo invece di essere un bene, sarebbe un male.

Sarebbe un male, perchè l'uniformità di giurisprudenza, quando diventasse, come lo si desidera dai fautori della Cassazione unica, quando diventasse una cosa permanente, una cosa invariabile, a che cosa si ridurrebbe in definitivo?

Essa ci darebbe come ultimo risultato, prima l'atonìa, poi l'atrofia della scienza giuridica.

Non è possibile un vero progresso legislativo, salvo mediante l'azione dei magistrati. Io capisco il progresso legislativo in questo modo: io capisco che domani noi votiamo d'un colpo, come abbiamo fatto l'altro dì, quattro o cinque Codici: questi Codici li abbiamo superficialmente studiati, secondo appena acconsentivano le strettezze del tempo e le necessità del paese. Essi certo non sono un'opera perfetta.

È quindi cosa affatto ovvia e naturale che si incontrino in essi lacune, difetti, oscurità.

I magistrati, chiamati ad applicare ad ogni momento questi Codici e queste leggi, avranno più di una volta opinioni diverse circa l'interpretazione di tale o tal altro articolo.

Or bene: fate che questa divergenza d'opinioni si produca, si ripeta, e duri alcun tempo. Da tale divergenza medesima d'opinioni avrete uno di questi due risultati: o dopo alquanto oscillazione i varii magistrati si metteranno spontaneamente d'accordo, ed abbracceranno un medesimo sistema, una interpretazione identica della legge.

Oppure questa divergenza si mantiene, perdura; abbiamo da una parte magistrati che continuano ad interpretare l'articolo in un senso, dall'altra magistrati che continuano ad interpretarlo in altro modo, ed interverrà dopo un certo tempo il legislatore, perchè questo conflitto d'opinioni avrà dimostrato a tutti che ci è qualche cosa da fare. Risolverà il legislatore i dubbi, e concilierà le varie opinioni con un'interpretazione autentica. E questa soluzione sarà un progresso giuridico, un progresso giuridico normale, un vero efficace e fecondo progresso, perchè sarà l'opera del tempo, l'opera dei lumi della magistratura applicata alla decisione dei fatti specifici sui quali la legge deve statuire.

Ma se invece voi riesciste ad ottenere l'uniformità dalla Corte di cassazione, e così la invariabilità della giurisprudenza, dove sarà il progresso?

Come si modificherebbero le leggi? D'onde attingeremo i criteri? Sarebbero le opinioni, sto per dire, i capricci individuali che suggerirebbero e promuoverebbero le riforme legislative; ma queste riforme saranno meno complete, e soprattutto meno autorevoli, perchè non deriveranno dai lumi, dall'esperienza, dall'applicazione quotidiana delle leggi fatta dai magistrati.

Inoltre per ottenere questo medesimo scopo, che io credo cattivo, dell'uniformità assoluta di giurisprudenza, voi sareste nella necessità di mutare il sistema della Cassazione.

Voi credete a coloro i quali vi dicono che con una Cassazione unica si ottiene almeno una tal quale uniformità di giurisprudenza; ebbene io vi comunicherò alcune cifre, pochissime, ma concludentissime, le quali dimostrano l'inefficacia, l'impotenza della Cassazione in tale ordine di idee.

Certo voi mi ammetterete che, affinché vi sia una certa uniformità di giurisprudenza, è necessario che il

maggior numero di cause diversamente decise dai tribunali venga portato innanzi alla Cassazione; poichè se i tribunali decidono in modo diverso cento cause, e se innanzi alla Cassazione non ne vengono che otto o dieci, evidentemente non avremo alcuna specie di uniformità, poichè la Cassazione non sarà intervenuta che ad interpretare la legge in otto o dieci cause, e le altre novanta saranno abbandonate all'exlege diversità d'opinioni dei singoli magistrati.

Ebbene, sapete voi in qual proporzione è il numero delle decisioni che danno le Corti, i tribunali, col numero dei casi che si deferiscono alla Cassazione?

Ve lo dicano queste cifre che io ho tolto dalla sola statistica giudiziaria che avessi sott'occhio, che era quella degli anni 1853, 1854 e 1855.

Nel 1853 le Corti, ed i tribunali pronunciarono 12,049 sentenze, sapete quante andarono in Cassazione? 329.

Nel 1854 pronunciarono 13,757 sentenze, ne andarono in Cassazione 348; nel 1855 pronunciarono 12,367 sentenze, ne andarono in Cassazione 372.

Dimodochè per 372 sentenze nelle quali la Cassazione unica ne avete 11,938 nella quale non unifica, perchè neppure le vengono denunziate.

Queste cifre non ci danno esse la dimostrazione la più eloquente che è una vera illusione, un vero equivoco il dire che nella Cassazione unica abbiasi il vantaggio della uniformità di giurisprudenza?

Dimodochè, mentre questo sistema si fonda quasi esclusivamente sul concetto che esso assicuri tale unità, questa medesima unità è esclusa dai fatti; questa unità inoltre, ve lo ha dimostrato, non sarebbe neppure utile al progresso giuridico del paese.

Comprenderei un altro modo: di procurare una certa sufficiente uniformità; modo del quale l'Austria ci porge un esempio imitabile in parte.

Esso meritò altra volta l'attenzione di quel distinto giureconsulto che è il nostro presidente, il quale, facendo come l'ape di Metastasio (*Si ride*), da una istituzione in sé medesima forse non buona, è riuscito a trarre un concetto molto utile e savio. Ricordo aver avuto un tempo sott'occhio una sua scrittura nella quale egli proponeva di creare nel regno più Corti di terza istanza, autonome e indipendenti, i cui presidenti e procuratori generali a certi periodi determinati, cioè una volta l'anno, oppure anche solo ogni biennio o triennio si riunissero nella capitale del regno per ragguagliarsi a vicenda circa l'andamento delle proprie Corti e la giurisprudenza in ciascuna di esse prevalente.

Poi questo consesso avrebbe esaminati e discussi i vari casi di conflitto e discrepanza fra le varie Corti; ed il risultato di queste discussioni verrebbe sottoposto al ministro, come si pratica in Austria. Con questa differenza però che in Austria il ministro provoca senza più un decreto imperiale che dichiara in qual modo si debba quindi innanzi interpretare la legge; invece, nel concetto dell'onorevole Cassinis, il guardasigilli, tratto

partito degli studi e delle discussioni di quel congresso, presenterebbe, man mano che ciò diventa necessario, al Parlamento, le leggi interpretative dirette a coordinare la giurisprudenza ai Codici. (*Movimenti*)

Questo che l'onorevole Cassinis proponeva, potrebbe utilmente tentarsi oggi, poichè cercare a questo modo di avere l'unità nella legislazione e nella giurisprudenza, mi parrebbe ragionevole e savio. Invece il volerci arrivare per la via che ci offrirebbe il sistema delle Cassazioni quale è proposto dal Ministero e dalla Commissione, equivarrebbe all'abdicazione di ogni progresso giuridico.

Entrerò ora in un altro ordine di idee, ed esaminerò la questione dal punto di vista economico. Se non che, prima di addentrarmi in quell'esame, è necessario che io risponda ad un facile appunto.

Mi si potrebbe osservare che il mio ragionamento sugli'inconvenienti che derivano, e dall'averne un'unica Cassazione, e dall'averne più d'una, fa pure contro una proposta di più Corti di terza istanza, perchè anche qui si avvereranno tra esse quelle medesime antinomie che hanno luogo tra le Cassazioni di Palermo, di Napoli, di Milano e di Firenze.

Rispondo che ci corre una diversità radicale tra i due sistemi. La Corte di cassazione giudica esclusivamente la questione di diritto; essa è incompetente in ordine al fatto.

Ben è vero che s'introdusse il rimedio del travisamento, o dello snaturamento, o del falso supposto, secondo che si parla del Piemonte, del Napoletano o della Toscana, ma è regola generale che la Corte di cassazione non decide che la questione di diritto, e non faccia altra indagine fuor quella se la legge sia stata bene o male applicata.

Tale essendo il carattere delle sue decisioni, quando un cittadino vede che a Palermo la Cassazione ha interpretato un articolo di legge in un senso, che invece a Milano è interpretato in un altro, il cittadino che cosa fa? Diventa scettico, perchè volendo rispettare tanto la Cassazione di Palermo come quella di Milano, il solo giudizio che egli può portare è che o l'una o l'altra hanno sbagliato, eccettochè si voglia dire che hanno sbagliato tutte e due.

Che se per avventura egli compulsi e legga i registri, per esempio, della Corte di Napoli, allora gli toccherà constatare che essa alla sua volta ha immaginato un terzo modo, e allora non c'è più via di mezzo. Il cittadino che vede questo conflitto di sentenze tra due o tre magistrature che hanno giudicato il solo punto di diritto, non può ammettere altra interpretazione, fuor quella che questi magistrati abbiano sbagliato.

Invece la Corte di terza istanza pronuncia sul diritto e sul fatto contemporaneamente. E così non c'è più antinomia possibile, quando anche due casi analoghi siano diversamente definiti dalle varie Corti di terza istanza.

Non c'è più antinomia, perchè la decisione di queste due Corti di terza istanza non è emanata sopra una

materia identica. Nell'un caso l'elemento di fatto ha influito nel far applicare in un modo determinato una disposizione di legge, nell'altro caso l'elemento di fatto sarà stato diverso, ed avrà per conseguenza resa necessaria una applicazione diversa della legge: ossia la diversità delle decisioni non sarà mai l'effetto d'un errore, ma si invece dipenderà dalla diversità dei casi.

Dimodochè quand'anche tra le Corti di terza istanza si abbia diversità di giudicati, non vi ha più antinomia, o contraddizione, ma si invece possono tutti i vari giudicati essere considerati come egualmente seri, giusti e razionali.

Invece due sentenze di Cassazione, che decidano un solo punto di diritto, un punto identico, e che siano fra di esse diverse, non possono mai conciliarsi, ed è forza riconoscere che l'una di esse è falsa, seppure non sono false tutte e due. (*Ilarità*)

Vorrei ora trattare il lato finanziario ed economico della questione, ma domando anzitutto un brevissimo riposo.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO CONCERNENTI LA  
MEDAGLIA COMMEMORATIVA DEI VETERANI DEL  
1848 E 1849.**

**PETITTI**, *ministro per la guerra*. Ho l'onore di presentare alla Camera il decreto reale, di cui ho parlato ieri l'altro, per il ritiro del progetto di legge riguardante il conferimento di una medaglia unica commemorativa ai veterani delle campagne del 1848 e 1849.

**GRILLENZONI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Su che cosa?

**GRILLENZONI**. Sul ritiro di questo progetto di legge. Voleva domandare una spiegazione al signor ministro.

**PRESIDENTE**. Faccia passare per iscritto la sua interpellanza.

**GRILLENZONI**. È una semplice spiegazione.

**PRESIDENTE**. Perdoni, nol posso. Faccia passare l'interpellanza per iscritto, come vuole il regolamento.

Da queste domande di spiegazioni possono nascere incidenti impreveduti, ed è perciò che mi mostro alieno dal concedere la parola quando la mi si domanda a tal titolo.

Il ministro della guerra ha facoltà di parlare.

**RELAZIONI: SUI LAVORI DELL'ARSENALE DELLA  
SPEZIA; IMPIANTO DI UN'OFFICINA PER LA FAB-  
BRICA DELLE MARCHE DA BOLLO E DEI FRANCO-  
BOLLI; ASSEGNI AI SIGARAI LICENZIATI.**

**PETITTI**, *ministro per la guerra*. A nome del mio collega il ministro della marina, ho l'onore di presentare la relazione particolareggiata sui lavori e sulle spese fatte per l'arsenale marittimo della Spezia per l'esercizio 1864.

**PRESIDENTE**. Si dà atto al signor ministro di queste sue presentazioni.

**BROGLIO**, *relatore*. Ho l'onore di presentare a nome della Commissione del bilancio la relazione sul progetto di legge numero 303 per l'impianto di un'officina erariale per la fabbrica dei marchi da bollo e dei francobolli postali.

**PRESIDENTE**. La relazione sarà stampata e distribuita.

**PANATTONI**, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura dei tabacchi in Firenze.

**PRESIDENTE**. Sarà stampata e distribuita.

Debbo ora annunziare al signor ministro guardasigilli che l'onorevole Lazzaro intende muovergli interpellanza intorno alla disposizione con cui venne sospesa l'esecuzione del passaggio al demanio della *Casa dei pii operai* in Napoli. Interrogo il ministro se e quando è disposto a rispondere.

**VACCA**, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se la Camera crede che si possa interrompere l'attuale discussione, io risponderai anche subito...

*Voci generali*. No! no!

**VACCA**, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...dopo questa discussione.

**PRESIDENTE**. Resta dunque fissato dopo la discussione di questa legge.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULL'UNIFICAZIONE  
LEGISLATIVA DEL REGNO.**

**PRESIDENTE**. L'onorevole Boggio ha la parola per continuare il suo discorso.

**BOGGIO**. L'onorevole Mari vi ha detto l'altro giorno come le Cassazioni costino attualmente circa 1,200,000 lire. Capisco che quando io volessi fondare il mio ragionamento economico sopra questo dato, mi si risponderebbe che vuolsi levar da questa somma quel tanto che si risparmia per l'abolizione della Cassazione di Firenze.

Ed è pure ovvio che allorquando avremo una Cassazione unica sarà fatta una nuova e considerevole riduzione.

E sembrerà anzi a taluno che entrando noi nel sistema della terza istanza, e mantenendo tribunali di tal grado a Milano, a Torino, Firenze, a Napoli, a Palermo, e forse in qualche altro grande centro, come per esempio Bologna, invece di fare un'economia, si corra pericolo di riuscire ad un aumento di spesa.

Ma anzitutto io prego la Camera a considerare che l'istituzione della Corte di cassazione, e quale noi la abbiamo capita ed attuata fin qui, cioè a seconda il modello venuto di Francia, porta con sè una costosa superfetazione nella sezione dei ricorsi, la quale ha per unico effetto di far perdere tempo e danaro allo Stato e ai litiganti.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

Nella terza istanza non esiste la sezione dei ricorsi, e l'economia di questa spesa è già bell'e fatta.

Forse mi si dirà che ha pur luogo questo risparmio nel progetto ministeriale, perchè quand'anche si conservi la Cassazione è già inteso che la sezione dei ricorsi vien tolta.

E sta bene.

Ma la Cassazione costerà sempre di più.

Infatti, giungeremo noi ad avere una Cassazione unica?

Dovendo essa statuire sopra tutti i ricorsi che le giungono da tutto il regno, sarà necessario costituirlo con un personale così numeroso da equiparare nella spesa il personale delle varie Corti di terza istanza.

Tanto più che il concetto della Cassazione, e specialmente della Cassazione unica, della Cassazione Corte regolatrice, è indivisibile dal concetto di un Ministero Pubblico, anch'esso abbastanza numeroso e scelto da riuscir autorevole ed efficace.

Infatti se da questa Corte suprema di cassazione dev'essere regolare la giurisprudenza ed avviare i magistrati alla sana interpretazione ed applicazione delle leggi, è di assoluta necessità esista al suo fianco un Ministero Pubblico composto di uomini eminenti che la giovino col loro ingegno e la loro dottrina.

Invece presso le Corti di terza istanza l'istituzione del Ministero Pubblico perde gran parte della sua importanza e può essere ridotta a proporzioni assai più modeste.

Il che renderà possibile una sensibilissima economia, per modo da meritare alla terza istanza, anche per questo rispetto, la preferenza sulla Cassazione, fosse pure unica.

Ma tanto più vuole la terza istanza essere preferita, inquantochè pur troppo non è sperabile in un prossimo avvenire l'attuazione di una Cassazione unica.

Per un tempo assai lungo noi avremo tuttavia almeno tre Cassazioni, e presso ciascuna di esse un Ministero Pubblico assai numeroso. Paragoniamo questa spesa con quella che porterebbero seco le Corti di terza istanza, e troveremo certamente in quest'ultimo sistema un risparmio notevole per l'erario.

Ma soprattutto noi troveremo un risparmio considerevolissimo in favore dei contribuenti.

Già in altra occasione vi dissi come mi paresse altamente censurabile, anche a nome dei principii della scienza economica, il sistema di quei ministri delle finanze, i quali credono di aver fatta un'economia allorchè quando ciò che prima pagava la cassa dello Stato riescano a porlo a carico delle casse delle provincie, dei comuni o dell'individuo.

Per me invece la vera economia consiste nel diminuire i carichi del contribuente, nell'alleviarlo dei carichi superflui e non necessari, perchè a questo modo rendiamo più facile il sobbarcarsi a quei pesi che una evidente utilità od un reale ed effettivo bisogno del paese consiglia ed impone.

Dico anzi che, riducendo le spese, evitando o sopprimendo tutte quelle non assolutamente necessarie, si accresce la materia tassabile in favore dello Stato.

Epperò se il litigante spende cento lire di meno per una causa, saranno cento lire di più sulle quali il paese potrà ancora domandargli qualche cosa a titolo d'imposta per alcun pubblico servizio.

Ma se invece gliele facciamo spendere in avvocati, procuratori, giudici ed uscieri, non le troveremo più il giorno in cui gli si volesse domandare un maggior concorso pei bisogni diretti e necessari dello Stato, sotto forma d'imposta.

Or bene, la differenza fra i due sistemi della Cassazione e della terza istanza è immensa per questo rispetto.

È grandissima, è enorme l'economia che la terza istanza procura ai litiganti.

Nel sistema della Cassazione il cittadino che, non potendosi acquietare ai due giudicati del tribunale e della Corte d'appello, tenta il rimedio del ricorso alla Corte suprema, deve anzitutto proporre la sua domanda alla sezione dei ricorsi, ottiene così una terza sentenza che lo ammette a far valere le sue ragioni.

E qui comincia per lui una nuova odissea giudiziaria.

Dalla sezione dei ricorsi egli passa alla sezione civile che deve pronunciare fra due contendenti.

Ed eccoci ad una quarta sentenza. Con questo sarà tutto finito?

Anzi, non facciamo che essere da capo, poichè la Cassazione non pronuncia sul merito; essa rinvia ad un'altra Corte d'appello diversa dalla prima.

Ecco adunque il disgraziato litigante, a cui la Cassazione diede ragione, eccolo di nuovo innanzi una Corte d'appello per implorare una quinta sentenza.

La ottiene favorevole.

Sarà in porto? Signori, no, perchè l'avversario non si vorrà acquietare e vorrà almeno vedere alla sua volta se la Cassazione a sezioni riunite la pensi come mostrò di pensarla a sezioni separate, e così occorrerà per lo meno una *sesta* sentenza per la definizione della controversia! E spesso avremo una settima, un'ottava e anche una nona sentenza, se nasca durante il lungo corso di questa serie di giudizi un qualche incidente di procedura!

In altri termini, sono necessarie, nel sistema della Cassazione, almeno cinque sentenze per veder definita una controversia. E a fronte di tale sistema troveremo ridicolo che la Curia romana richiegga tre sentenze conformi?

Invece nel sistema della terza istanza la risoluzione definitiva della controversia si avrà spesso con due sole sentenze, e mai saranno necessari più che tre giudizi.

Consiste infatti la differenza capitale fra i due sistemi in questo: che la Cassazione non pronuncia nel merito. Essa, quando annulla o cassa, rinvia le parti innanzi un altro tribunale; invece la terza istanza risolve essa medesima la questione. Epperò quand'anche

si ammettesse sempre il ricorso in terza istanza, la lite sarebbe pur sempre chiusa colla terza sentenza al più. Che se invece non si ammetta il ricorso quando le due prime sentenze sono conformi, due soli giudicati chiuderanno il ciclo litigioso.

Di modo che, a tradurre la cosa in cifre, colla Cassazione occorrono sempre sei sentenze almeno per aver ragione; colla terza istanza, quando due, quando tre, vale a dire economia talvolta dei due terzi, sempre per lo meno della metà della spesa in confronto al sistema della Cassazione.

E quando voi risparmiate ai contribuenti addirittura i due terzi o la metà della spesa, ben potete vantarvi di aver operato una vera, una seria, un'efficace economia.

Epperò al punto di vista economico è dimostrato nel modo il più perentorio che il sistema della terza istanza merita di prevalere sul sistema della Cassazione.

Ma convengo io pure ben volentieri che le questioni della buona amministrazione della giustizia vogliono essere trattate più specialmente sotto un altro aspetto, cioè in ordine all'intrinseca bontà logica e giuridica del sistema che si voglia attuare.

Usciamo adunque dal terreno economico, per entrare un momento sul terreno speculativo. Esaminiamo la questione secondo i dettati della logica e del giure.

A ciascuno di voi sarà accaduto più di una volta di porre a sè medesimo codesto quesito: perchè esistono i tribunali?

Ed avrete risposto: distinguamo le materie.

In materia penale, leggi e tribunali, se pur mirano a proteggere il cittadino, hanno però soprattutto per oggetto la difesa sociale.

In materia civile invece avete creduto sempre che i tribunali esistono principalmente affinchè ogni individuo abbia la sicurezza di vedere definita ogni controversia sul tuo e sul mio, affinchè ogni individuo sia sempre certo di essere protetto dalle leggi e dai magistrati dello Stato nelle questioni sue di averi, d'interessi, di borsa.

Voi avete sempre creduto questo?

Ebbene, signori fautori della Cassazione, voi avete vissuto sempre in un madornale errore.

La Cassazione non si preoccupa punto di questo. Chi presume che i tribunali esistano per far sì che ogni cittadino sia protetto nella sua borsa e ne'suoi averi, chi crede che questo sia lo scopo dei giudizi civili, la sbaglia a partito.

Secondo le teorie della Cassazione ciò non è.

La Cassazione, signori, è stata immaginata per qualche cosa di più nobile, di più elevato.

A che mi venite parlando di queste miserabili questioni di denaro? A che mi venite profanando il concetto sublime della Cassazione colle preoccupazioni del vile metallo? (*ilarità*) La Cassazione ha ben altri intendimenti.

La ragione pura, le teorie speculative in tutto ciò

che hanno di più astratto, di più areo, di più trascendentale, ecco gli oggetti e i fini che la Cassazione vagheggia!

Essa spazia in una atmosfera serena, elevata, sincera alla quale non giungono le miserabili preoccupazioni degli interessi individuali.

E questo è il motivo per il quale così raramente e così difficilmente discende dai giudicati della Cassazione la giustizia fra gli uomini... (*Si ride*)

Non crediate che io esageri; vi proverò un esempio concreto e pratico come io sia nel vero. Tizio ha una causa nella quale è impegnato tutto il suo patrimonio. Il tribunale di prima istanza gli dà ragione; l'avversario appella, e la Corte ripara la sentenza. Tizio si vede rovinato.

Ricorre in Cassazione.

Che cosa vuole, che cosa domanda egli? Che la Cassazione decida se egli ha ragione o torto.

Ebbene, la Cassazione dirà: è evidente che il tribunale primo avea bene pronunziato; è evidente che la Corte di appello sbagliò da capo a fondo, capì un bel nulla della questione, e vi rovinò ingiustamente... Perciò respingo il vostro ricorso, e mantengo la sentenza erronea e ingiusta, e la rovina vostra, perchè si tratti di una questione di fatto, e la Cassazione è solo competente in diritto! Di cotesti casi ne avvengono ogni dì consentite che ve ne citi uno ad esempio.

Un distinto professore di questa città, morto da pochi mesi, e il quale fu uno dei più splendidi intelletti della nostra Università e della nostra clinica medica soffrì, verso il 1849, un improvviso indebolimento delle sue facoltà, cotalchè venne pronunziata la sua interdizione.

Per sei o sette anni i tribunali riconobbero che egli era proprio imbecille fin da quell'epoca. E il suo stato andò sempre aggravandosi. Quand'ecco, in un giudizio promosso da uno dei suoi creditori, emana una sentenza, colla quale la Corte d'appello contraddice alle numerose decisioni precedenti sulla costui capacità giuridica.

Il tutore dell'interdetto ricorre in Cassazione; e la Cassazione riconosce e dichiara essere evidente che quella Corte d'appello ha sbagliato; essere evidente che come imbecille nel 1849, così quell'interdetto lo fu nel 1855 e nel 1856; essere evidente che quella sentenza sarà la rovina sua, ma poi conchiude che la questione è di fatto, e che perciò la Cassazione rispetterà la sentenza, per quanto erronea, ingiusta, dannosa!

Il che in altri termini equivale al dire che la Cassazione esiste non per fare giustizia, non per rimediare agli spropositi, non per evitare ai cittadini i danni delle sentenze erronee, ma per vedere in teoria, ed astratto, secondo la ragione pura, se l'articolo 385 debba intendersi in un modo piuttosto che in un altro! E tan peggio per voi se siete rovinato!

Or bene, io ve lo domando, è questo il concetto che i cittadini si fanno della giustizia?

Oh! se fosse possibile un plebiscito nella questione della Cassazione e della terza istanza; se fosse possibile domandare a ciascun cittadino: preferite che lo Stato spenda un milione per avere una bella Corte di cassazione che vi faccia delle magnifiche dissertazioni astratte; o preferite pagare anche due milioni, se occorre, per avere un tribunale che vi garantisca il tuo e il mio?

La risposta del plebiscito non sarebbe dubbia. Il sistema della Cassazione, in paragone del sistema della terza istanza, ha dunque quest'altro difetto radicale, che nell'amministrazione della giustizia non tiene abbastanza conto dell'interesse individuale. Mentre cioè lo scopo dei tribunali debb'essere di evitare che ciascun cittadino cerchi di farsi giustizia colle proprie mani, assicurandolo che sempre ei troverà una efficace protezione nelle leggi e nei magistrati, nel sistema della Cassazione si esercita invece una giurisdizione giudiziaria, non per l'efficace protezione dei diritti e degli interessi dei singoli, ma sì invece per il fine astratto dell'uniforme interpretazione della legge.

Qui forse alcuno potrebbe obbiettarci che io medesimo vi ho poco sopra parlato dello *snaturamento* napoletano, del *falso supposto* toscano, del *travisamento* piemontese, i quali sono rimedi introdotti per far sì che quando appaia troppo evidente lo sproposito dei primi giudici, la Corte di cassazione possa interloquire. A quest'avvertenza opporrò un dilemma che mi pare abbastanza cornuto.

O voi consentite che la Corte arbitri essa, consentite cioè che, a suo talento, pronuci o no sul fatto, ed in un caso dica: è questione di fatto, me ne lavo le mani, in un altro caso dica: è questione di fatto, ma l'errore è troppo flagrante, lo voglio risolvere, ed a questo modo voi sopprimete la giustizia, voi create l'arbitrio, che è il peggiore di tutti i sistemi. O invece, fattovi coraggio, voi proponete che quindi innanzi lo snaturamento, il travisamento, il falso supposto, vengano intesi per modo che la Cassazione giudichi sempre anche sul fatto; e in tal caso non avremo più la Cassazione, ma sì avremo appunto quella *terza istanza* che io vi domando.

E mi acquieterò immediatamente, poichè io bado alla sostanza della cosa, e non al nome: battezzatele anche Cassazione, se così vi piace, o Corte di revisione; o con quale altro nome a voi meglio piaccia, mi chiamerò sempre soddisfatto se mi darete un magistrato il quale decida, non solamente le questioni di diritto, ma sì ancora le questioni di fatto; se voi mi darete un magistrato che faccia la vera giustizia, la giustizia per i cittadini e non per le utopie.

Intanto però è accaduto che appunto la necessità di introdurre il cattivo rimedio dei travisamenti, dei falsi supposti, e degli snaturamenti, contribuì a screditare sempre più nell'opinione pubblica il sistema della Cassazione, perchè si è visto troppo frequentemente come, a pretesto di travisamenti, la Cassazione finisce per essere libera di fare quello che meglio le piacesse ora

giudicando, ora astenendosi, ed assumendo a proprio criterio e guida, anzichè una norma razionale e invariabile, l'arbitrio e l'opportunità del momento.

Il sistema della Cassazione è adunque logicamente e giuridicamente cattivo e fallace, perchè ci conduce od all'arbitrio, od al diniego di giustizia.

Ma l'onorevole Mosca ha scoperto nella istituzione della Cassazione un nuovo e peregrino merito. Egli ci ha detto che il sistema della Cassazione è quello che più conviene agli ordini costituzionali. Così almeno mi è parso di udire l'altro ieri, poichè l'ubicazione dei rispettivi nostri posti fece sì che io non potessi ben sentire l'oratore, e non mi è riuscito di avere prima d'ora le bozze di stamperia, sicchè neppure ho potuto leggere, come ne avrei avuto desiderio, il suo discorso. Ma, se non erro, egli ha espresso quel concetto.

Or bene, a tale sua opinione io contraporrò due risposte, l'una teorica, l'altra pratica. Datemi più Corti di cassazione, o più Corti di terza istanza: i principii politici saranno efficacemente tutelati, perchè ciascuna di esse farà equilibrio alle altre. Ma se invece esista un solo tribunale supremo, si chiami esso Cassazione o si chiami terza istanza, la guarentia dei diritti politici, l'efficacia delle franchigie costituzionali si troverà grandemente diminuita a vece d'essere assicurata.

E la ragione di ciò è evidente.

Un magistrato unico, supremo e insindacabile fa quello che gli pare e piace. Se la fortuna così vi favorisca che riusciate a comporlo di uomini tutti o quasi tutti eminentemente liberali, avrete sempre la interpretazione delle leggi la più larga; ma se invece la maggioranza dei membri di questo magistrato sia composta di uomini che abbiano opinioni meno liberali, esso vi intenderà sempre le leggi nel senso più ristretto.

Ora di regola generale che cosa accadrà?

Accadrà che avremo in questa magistratura gli uomini meno liberali; e non dico meno liberali per dire qualche cosa di meno rispettoso alle loro opinioni ed alle loro persone, ma perchè il funzionario che sale a questo grado supremo della magistratura, ha già varcata la maggior parte dell'arco della vita umana, ed è giunto a quell'età nella quale i timori e le diffidenze, create anche dai numerosi disinganni che si ebbero durante la vita; i timori e le diffidenze esercitano una maggior influenza sull'animo dell'uomo, e prevalgono sopra ogni altra considerazione.

E così avviene, che non per deliberato proposito di osteggiare la libertà; ma perchè è oramai un abito contratto, vediamo questi magistrati diffidare sempre di tutto ciò che possa essere o parere liberale e progressista; e sotto l'incubo di queste paure sorge e si forma una giurisprudenza più acconcia a inceppare e tardare il progresso umano anzichè a favorirlo.

Ciò che accade generalmente negli altri paesi, è pure accaduto, senza che io debba qui indicarne le ragioni speciali, è pure accaduto in un modo purtroppo evidentissimo presso di noi.

La nostra magistratura suprema, la nostra Cassazione, ha mostrato sempre una paura grandissima della libertà, e non cercò mai certamente di aiutarla e consolidarla nella sua giurisprudenza.

Io vi ho detto nell'esordire del mio discorso che oggi avrei adempiuto all'impegno assunto altra volta, di provarvi cioè che la nostra Corte di cassazione ha abrogato la legge sulla stampa.

Mi accingo ora a darvi questa dimostrazione, non senza sperare che dimostrazione analoga, in ordine ad altre parti della nostra legislazione, potrà essere fornita da alcuno dei nostri onorevoli colleghi.

La nostra legge sulla stampa statuisce all'articolo 1° che « la manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico è libera. » Quest'articolo 1°, come accenna il suo tenore, e come ciascun di noi l'avrà sempre inteso, significa che è libero anche l'esercizio di quelle arti meccaniche senza le quali non si può esercitare la stampa.

Sarebbe cosa ridicola che mi si dicesse: avete la facoltà di pubblicare colle stampe quello che volete; e poi si soggiungesse: non siete però libero d'avere una stamperia. Or bene, la Cassazione, con sentenza 18 marzo 1856, emanata in una causa del fisco di Genova, con altra sentenza in una causa del fisco di Torino, contro Savoiaro e Reviglio, ha deciso che, malgrado la legge sulla stampa e malgrado lo Statuto, sono ancora in vigore le patenti del 1827, le quali prescrivono che l'accordare la facoltà di esercitare una tipografia dipende dal beneplacito del ministro dell'interno, per modo che questi la concede o la nega, ad arbitrio, senza che sia luogo ad alcun ricorso nè giudiziario, nè amministrativo.

Non basta; quando taluno abbia ottenuto il permesso ed aperta la stamperia, il ministro, senza essere obbligato neppure di addurne le ragioni, potrà ritirargli il brevetto di stampatore.

Questo caso si presentò due volte, l'una per un giornale che il fisco di Genova chiamava demagogico, l'altra per un giornale che il fisco di Torino definiva come reazionario.

Facile e pronto spediente per liberarsi con poca fatica dai giornalisti incomodi, o i quali abbiano la disgrazia di non garbare al signor ministro dell'interno. (*Risa di assenso*)

L'articolo 1° della legge sulla stampa è ancora una verità a fronte di questa giurisprudenza?

L'articolo 4° per guarentire la libera manifestazione del pensiero dice che quando s'incrimina uno scritto, prima si dee processare l'autore; se non si conosce l'autore, si processerà l'editore; se non si conosce nè autore, nè editore, si processerà lo stampatore.

Ebbene Francesco Domenico Guerrazzi scrive *L'Asino*. Nel correggere quello scritto aggiunge proprio sulle bozze tipografiche un paragrafo relativo ad un certo fatto miracoloso in cui ci entra un quadrupede, che si dice avvenuto nella città di Torino secoli addietro.

Lo stampatore aveva preso cognizione del manoscritto intero di Guerrazzi, prima di assumerne la stampa. Gli passò inosservata l'aggiunta fatta dal Guerrazzi nelle bozze. Quest'aggiunta non piacque al fisco; si processa lo stampatore; questi obietta che l'autore è conosciuto, e chiede si proceda anzitutto contro di lui. L'onorevole Guerrazzi allora non era deputato, cosicchè neppure occorreva ottenere l'assenso della Camera.

La Cassazione invece diede questo responso: al legislatore, è vero, è piaciuto di dire: prima si processerà l'autore, poi l'editore, poi lo stampatore; a me invece piace leggere: si procederà contro l'autore, o contro l'editore, o contro lo stampatore; in fin delle fini tra un *o* ed un *poi* non ci corre una gran differenza, a me piace così, e così sia! E così veramente fu. (*Ilarità*)

Io domando se l'articolo 4° della legge sulla stampa è ancora una verità dopo questa giurisprudenza della Cassazione? (*Movimenti in senso diverso*).

L'articolo 12 della legge sulla stampa (e notate che io vi accennerò solo gli articoli cardinali, mentre potrei citarne molti altri se per avventura qualche magistrato, o l'onorevole guardasigilli lo bramassero), l'articolo 12 dice che in materia di stampa la prescrizione sarà di tre mesi. Il perchè di questa disposizione è troppo ovvio.

Un processo di stampa che si faccia un anno dopo la pubblicazione dello scritto incriminato non ottiene più lo scopo.

Ebbene, un dì mi si presenta un giornalista con una relazione per rendere conto innanzi ai giurati di un articolo stampato *undici mesi* e qualche giorno addietro. Naturalmente io gli dissi di non inquietarsi, che avremmo certamente messo in sacco presidente, giurati e procuratore del Re. (*Ilarità*)

Diffatti appena cominciato il dibattimento, io faccio la mia eccezione di prescrizione. Mi si risponde col mettermi sott'occhio il volume del processo nel quale leggo cinque o sei ordinanze del presidente, mai notificate all'accusato, le quali contengono cinque o sei relazioni di udienza con altrettanti rinvii!

Ossia, sempre quando il termine perentorio di tre mesi stava per spirare, il signor presidente si divertiva a scrivere nel volume del processo due righe con sotto il suo riverito nome, nelle quali era detto: « è fissata la tale udienza per il dibattimento... »

Poi la stessa mano, la stessa penna, prima ancora che fosse asciugato l'inchiostro di quelle prime righe aggiungeva: l'udienza fissata per il dibattimento è rinviata.

E così con una sequela di queste ordinanze che fissano un'udienza e poi la disdicono si sono fatti passare ben undici mesi. Io naturalmente protesto, ed oppongo che la legge tiene solo per atti interruttivi della prescrizione quelli che sono conosciuti dalle parti; ma la Cassazione mi risponde che ho torto, e stabilisce il sistema che si potranno fare processi di stampa anche quattro o cinque anni dopo uscito l'articolo incrimi-

nato, purchè il presidente abbia l'avvertenza di fare nei suoi momenti persi, tante ordinanze le quali fissino un'udienza, e poi altre che la rinviino. (Sentenze 5 luglio 1861, 28 aprile 1855, 21 marzo 1853, 7 giugno 1861, 25 giugno 1850.)

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Boggio, che le sentenze dei magistrati, quando hanno fatto transitò su cosa giudicata, sono una verità insindacabile, ne è permesso, od in Parlamento od altrove di discutere sulle medesime.

L'interpretazione che ella dà ai testi di legge, cui viene indicando, è l'opinione sua; ma non è da dirsi con ciò che il magistrato abbia errato, perchè gli ha diversamente intesi.

Ad ogni modo lo prego di abbandonare questo metodo di dimostrazioni.

**BOGGIO.** Accetto volentieri l'avvertenza del nostro ottimo presidente. Egli desidera che io non continui in questi apprezzamenti. Io aderisco ben volentieri, perchè non poteva capirmi in miglior punto questa interruzione e quest'ammonizione.

Con essa il signor presidente mi viene in aiuto, e mi somministra il migliore degli argomenti contro la Corte unica di cassazione.

Più Corti eguali si fanno equilibrio e sindacato a vicenda. Per impedire che i magistrati trasmodino, è necessario si eserciti un sindacato sopra di essi. Ebbene quale sindacato e quale freno abbiamo nel sistema attuale della Cassazione unica? — Nessuno. — Ella è superiore a tutti, ella sfugge a qualunque censura. Ricorrete alla stampa? Provatevi a censurarla nei giornali, il fisco vi sequestra: fatelo nella Camera, e il presidente vi dà un'ammonizione. (*Bravo! Bene! Ilarità!*) Dunque, o signori, una Corte unica di cassazione vuol dire l'arbitrio irresponsabile del magistrato elevato al di sopra della legge.

Ed ecco perchè, politicamente parlando, in non voglio una Corte unica di cassazione, ma domando tre o più Corti di terza istanza. In tal guisa qualora, a cagion di esempio, la Corte di terza istanza di Torino si ostini in una giurisdizione contraria a quella che seguono tutte le altre, accadrà l'una di queste due cose: o la Corte di Torino, vedendo il suo isolamento, si ricrederà e si acconcerà anche essa al parere delle altre, oppure essa persisterà, e si potrà provvedere a cessare il dissenso provocando una interpretazione legislativa.

Signori, le considerazioni fin qui svolte debbono aver chiarito come il principio logico, il principio giuridico, l'economia del pubblico erario, l'interesse dei contribuenti e la necessità di mantenere invulnerate le nostre libertà, consiglino doversi preferire al sistema della Cassazione quello delle terze istanze.

Or che sto per dar fine al mio dire lasciate che anzitutto io vi ringrazi, o signori, della benevolenza colla quale mi avete ascoltato, malgrado che l'argomento fosse per se medesimo alquanto arido e tedioso; permettete inoltre che io sottoponga alle vostre conside-

razioni un ultimo argomento in favore del sistema della terza istanza.

È egli possibile che l'onorevole guardasigilli e la Commissione non abbiano visto l'incongruenza e l'assurdità di mantenere tre Corti di cassazione il giorno stesso in cui facciamo un Codice uno?

Essi al certo l'hanno notata al pari di me; io non ho la pretesa di insegnare a loro.

L'onorevole Pisanelli, come giureconsulto, e l'onorevole Vacca, guardasigilli, sono in grado di dare lezioni a me in questa materia, e non di prenderne.

Ma eglino si sono preoccupati della questione politica; e hanno preferito le esigenze della vita pratica, al concetto astratto scientifico, perchè hanno considerato che se noi per troppo amore dell'ideale spingiamo violentemente contro di esse la nave dello Stato, corriamo pericolo di farle incontrare gravi avarie.

Se essi potessero parlare proprio confidenzialmente son sicuro che essi direbbero: « lo vediamo anche noi: è assurdo che vi siano tre Corti di cassazione; ma come volete che con un tratto di penna immediatamente sopprimiamo e quella di Palermo e quella di Napoli? »

La Sicilia! Ma essa altamente si pregia e va superba di avere da secoli questo singolare privilegio che per nessuna questione, neppure per le ecclesiastiche che in tutto il resto d'Europa vanno a finire in Roma, i suoi abitanti mai debbono uscire dall'isola; poichè il magistrato della *Monarchia* fa sì che vengano definite nell'isola fin quelle controversie che tutte le altre nazioni della cattolicità debbono portare a Roma!

O come sarebbe possibile imporre a Napoli ora il sacrificio della sua Corte di cassazione? Per Firenze meno male, essa ha un compenso nell'acquistare la sede del Governo, ma questa ragione non può valere per Napoli o Palermo.

Mantenere parecchie Corti di cassazione è, adunque, nel concetto della Commissione e del Ministero, una necessità politica per ora. Ed io concedo facilmente che non si potrebbero sopprimere senza gravi inconvenienti quei centri giudiziari.

Ma appunto perchè nè ora, nè in un prossimo avvenire è possibile tale soppressione dico e ripeto doversi dare la preferenza alla terza istanza. Mantenere tre o più Cassazioni è un assurdo, una mostruosità. Se fosse per poco, potrei tuttavia rassegnarmi.

Ma perchè mantenere questo sistema, mentre sappiamo che non potremo in un prossimo avvenire attuare una Cassazione unica?

Accettate invece il sistema della terza istanza.

A tutti quei molti e considerevoli vantaggi che già vi ho ricordati, si aggiungerà quest'altro grandissimo che avrete a un tempo risolto, nel miglior modo possibile, anche il problema politico, perchè le terze istanze vi offrono una soluzione, la quale, mentre è la più conforme ai principii della scienza del giure e dell'economia sociale, concilia ad un tempo gl'interessi

speciali dei privati cittadini e delle città, sedi dei magistrati supremi, coll'interesse generale dello Stato.

Vi sarà qualcuno che da questa riforma patisca uno scapito?

Si, ne soffrirà alquanto la classe degli avvocati, alla quale mi pregio di appartenere. Nulla di meno, io vi dico: fate pure, noi non muoveremo querela, ma saremo i primi ad applaudire, poichè il nostro sacrificio torna utile alla intera nazione. (*Segni di approvazione da varii banchi*).

**MOSCA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La iscriverò al suo turno.

La parola ora è al relatore.

**PISANELLI, relatore.** Siccome gli emendamenti a quest'articolo di legge si possono distinguere in due ordini, e alcuni, come quello testè sviluppato, accennano ad un sistema sostanzialmente diverso da quello sostenuto dalla Commissione, a modificazioni soltanto del sistema medesimo proposto dal Ministero e adottato dalla Commissione, così perchè la discussione proceda con ordine e distintamente, stimo mio debito a questo punto esporre le opinioni della Commissione sugli emendamenti già fin ora sviluppati.

Signori, l'onorevole Boggio ha detto che vi sono quattro sistemi innanzi alle deliberazioni della Camera.

Un sistema, che egli definiva assurdo, era quello proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Il secondo sistema era contenuto nell'emendamento dell'onorevole deputato Crispi. Il terzo era stato messo innanzi dal deputato Panattoni, il quale voleva mantenuta l'istituzione della Corte suprema di giustizia nella condizione medesima in cui ora si trova. Da ultimo egli rammentava il sistema a cui aveva fatto cenno l'onorevole Mari e che l'onorevole Boggio veniva sviluppando, quello, cioè, delle terze istanze.

Per verità questa prima partizione è inesatta. Di sistemi non ve ne sono che due: il sistema proposto dall'onorevole Boggio, cioè quello della terza istanza, e il sistema proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, poi modificato con un emendamento dall'onorevole Crispi, vale a dire quello della Cassazione.

A me sembra strano che si sia colta quest'occasione per venire ampiamente discutendo intorno al valore di questi due sistemi; nè io credo che la Camera sarebbe in grado, segnatamente dopo le deliberazioni già prese di venire oggi ad accogliere il sistema proposto dall'onorevole Boggio, rovesciando interamente il Codice di procedura civile già votato, e distruggendo quasi improvvisamente tutto l'organico giudiziario che ha vigore in tutta Italia.

**BOGGIO.** Domando la parola.

**PISANELLI, relatore.** Non è per questo interdetto all'onorevole Boggio e ai fautori del sistema della terza istanza di richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento su questa grave questione e provocare dopo maturi studi, dopo seria ed ampia discussione un mutamento così importante pel nostro ordinamento

giudiziario. Ad ogni modo, essendosi egli esteso a discorrere ampiamente dei vizi della Corte di cassazione, credo mio debito, non tanto come relatore della Commissione che accettava la proposta del Governo, quanto come deputato, di segnalare gli errori dei concetti dai quali muoveva l'onorevole Boggio quando si spingeva ad amare censure contro al sistema della Cassazione.

L'onorevole deputato cominciò dal riconoscere che l'istituzione della Cassazione aveva segnato da per tutto un felice progresso; che come tale era stata accettata dal senso unanime delle popolazioni italiane. Soggiunse però ch'essa non può segnare al certo le colonne d'Ercole. Certo non è negato andare più oltre, è dato anche progredire; ma io non m'immaginava che per progredire si dovessero richiamare in vigore i sistemi del medio evo, non supponeva che per andare innanzi bisognasse retrocedere e richiamare a vita istituzioni già morte.

Nè vale, o signori, il contemplare gli errori nei quali ha potuto cadere un'istituzione; gli errori sono degli uomini, dirò di più, sono di tutte le istituzioni; mi duole soltanto che con gli errori di cui ha fatto cenno l'onorevole deputato Boggio, non abbia ricordati i servizi che quest'istituzione ha resi, e che citando alcune sentenze, non abbia fatto menzione dei lavori che hanno illustrato in Italia e raccomandato all'ammirazione dei cultori del diritto quel nobile istituto.

Se egli avesse avuta notizia degli stupendi lavori di Raffaelli, di Giuseppe Poerio, di Vinspeare, di Agresti, di Nicolini, avrebbe visto che le colonne edificate da questi magistrati non sono così fragili, non sono opere da fanciulli, come egli le veniva giudicando. (*Benissimo!*)

Srittori ragguardevoli hanno pur trattato, fuori dall'arringo forense, del merito di questa istituzione e sono venuti comparandola con altri ordini e segnatamente con quello della terza istanza e della doppia conforme; citerò tra costoro il consigliere di Stato Capone, il presidente Canzo che ha scritto un libro pregievole, il consultore Scovazzo, il consultore Spinelli, il professore Pescatore che in poche pagine ha espresso il concetto importantissimo su quest'istituzione.

Ma qual'è l'istituzione, o signori, che attira le simpatie dell'onorevole Boggio? Potrei dire di non saperlo.

E come mai la Camera potrebbe infervorarsi di essa, se l'onorevole Boggio non fece altro che nominarla, senza aver neppure tentato di descriverne le attribuzioni e gli ordinamenti? E in vero, l'onorevole Boggio dice: Votate la terza istanza; ma io non mi arrischio per ora a dire quali saranno le attribuzioni di questa terza istanza. Egli, conseguente a sè stesso, dichiara che non accetta la terza istanza quale ora vige in una parte d'Italia, nella Lombardia. Ora ognuno sa che nelle diverse parti d'Italia, prima de' nuovi ordinamenti giudiziari, l'istituzione della terza istanza o tribunale di revisione, era variamente ordinata. Ognuno sa che questo ordinamento era diverso anche nelle varie parti

d'Europa prima delle nuove legislazioni; imperocchè in tutti i luoghi in cui era riconosciuta la necessità di una doppia conforme, questa disposizione era variamente applicata. E non basterebbe questo per far respingere la proposta dell'onorevole Boggio? Non ci basterebbe il dire: la vostra proposta non è concreta, non è determinata, non può mettersi in votazione?

Sarebbe impossibile che la Camera adottasse un concetto astratto, e quasi procedendo come un'accademia, scegliesse la terza istanza, senza sapere quali fossero le vere attribuzioni di questo tribunale e i modi con cui innanzi ad esso si dovesse procedere.

L'onorevole Boggio ha ben avvertito che sarebbe impossibile in questi giorni, segnatamente colla istituzione dei giurati, lo stabilire la terza istanza, siccome era ordinato negli antichi tempi; ed ecco perchè egli ha inchiuso nel suo emendamento questo concetto: « essa avrà in materia penale, quelle stesse attribuzioni che spettano alla Corte di cassazione. »

È facile adunque lo scorgere come questa nuova Corte di terza istanza, che ha in mente l'onorevole Boggio, non risponda all'antica istituzione. Creata così improvvisamente, sarebbe una cosa ibrida, che avrebbe al tempo stesso le attribuzioni di Corte di revisione e di Corte di cassazione. Ebbene, non ha avvertito l'onorevole Boggio che con questo si verrebbe a ritentare la medesima via che con gran pericolo egli dice avere battuto la Cassazione; che si verrebbe a cadere nei medesimi errori che egli è venuto imputando a ciascuna Cassazione, e con molta persistenza ha cercato di segnalare.

Nè certamente, o signori, il sistema della terza istanza potrebbe servire ad evitare quegli inconvenienti che l'onorevole Boggio ha attribuiti alle Corti di cassazione; imperocchè, se egli è vero che la Corte di revisione giudica del fatto e del diritto quando è chiamata ad un giudizio di merito, vi hanno pure molti casi nei quali giudica solamente del diritto. E se la Corte di cassazione cade in errore, con esempio pernicioso per i magistrati e per i cittadini, dichiarando una legge in un senso diverso da quello che merita, questo medesimo errore potrebbe essere il retaggio della Corte di terza istanza. Anche quando questa Corte giudicasse eziandio del fatto, dovrebbe applicare la legge, e gli errori di diritto, le false applicazioni della legge non diverrebbero impossibili; per ciò solo non si porrebbe rimedio contro di essi.

Meno ancora vale l'osservazione che la Corte di terza istanza assicurerebbe il corso del giudizio con tre soli esami; imperocchè chi ha notizia e pratica presso l'istituzione che raccomanda l'onorevole Boggio, sa bene come alcune volte, anche nell'istituzione della terza istanza, occorrono sette, otto, ed alcune volte dieci sentenze, perchè una lite sia spedita.

Ciò accade segnatamente quando giunti innanzi alla terza istanza, si trovano viziate siffattamente le forme del giudizio, che i magistrati tengono come nullo tutto l'esperimento che i litiganti hanno fatto sino al mo-

mento in cui sono pervenuti innanzi ad essi. Allora bisogna ricominciare da capo la lite; allora bisogna percorrere nuovamente tutti quei gradi che si tenevano già esauriti.

Si richiami al pensiero la durata delle liti nel passato secolo, e si vedrà di quanto le nuove istituzioni ne hanno accorciato il cammino.

Ma, signori, se i ragionamenti fatti dall'onorevole Boggio, per raccomandare la terza istanza, non sono accettabili, tanto meno io credo possano aver valore nell'animo vostro le censure che egli ha portate contro le Corti di cassazione.

Le osservazioni mosse dall'onorevole deputato Boggio possono riassumersi sotto tre concetti. Egli dice dapprima: voi avete istituita questa Corte di cassazione per ottenere l'uniformità della giurisprudenza, ma guardate un poco quale è il risulamento di quest'istituzione. La giurisprudenza è difforme: dunque quest'istituzione non raggiunge il suo scopo. Di più questo scopo è impossibile, perchè dovendosi rinnovare in questo corpo i magistrati, dovendosi essi alternare, è cosa probabilissima che l'opinione dei magistrati che si succedono e si alternano debba mutare.

Seconda obiezione: quest'istituzione nuoce all'economia dello Stato, nuoce, che è più, e sarebbe grave se fosse vero, all'interesse dei litiganti. Esaurito il giudizio di appello, voi spingete i litiganti alla Cassazione, e colà pervenuti essi possono sperare soltanto di acquistare, con una nuova sentenza, abilità a ricominciare, a continuare una lite che sarebbe finita nel terzo grado di giurisdizione, se ci fosse la Corte di revisione.

Ultima e terza avvertenza: questa istituzione non è logica, perchè mentre tutte le leggi, tutte le istituzioni giudiziarie non possono avere che lo scopo di proteggere e tutelare i diritti dei cittadini, voi avete il più alto corpo della magistratura innanzi al quale, condotta una lite, quand'esso sia pure persuaso che questa lite sia stata erroneamente, ingiustamente decisa, è impotente a correggere la sentenza dei primi giudici, è impotente ad impartire la giustizia; voi avete creduto di proteggere i diritti dei cittadini, e invece li avete sottoposti a vessazioni moleste.

Ebbene, signori, i ragionamenti fatti dall'onorevole Boggio mostrano che egli non ha un giusto concetto della Corte di cassazione.

Io mi permetterò alcune brevi osservazioni colle quali cercherò di dimostrare fugacemente quale sia la vera indole, e il vero scopo di questa istituzione.

Quando nasce, o signori, una Corte di cassazione? Se esaminate il fatto, se volgete il pensiero ai principii razionali che generano gli ordini giudiziari, vi convincerete che la Corte di cassazione segna il punto del distacco del potere legislativo dal potere giudiziario, ed entra tra essi come argine della loro separazione e propugnacolo della loro mutua indipendenza.

Quei due poteri per lunga stagione procedono confusamente; il magistrato, per difetto di legge, ricava

dalla sua coscienza le massime secondo le quali devesi giudicare, e giudicando crea la legge per il caso particolare che contempla; il legislatore spesso spesso detta le sue regole pei casi particolari, avoca a sé le contestazioni e giudica. Ma il giorno in cui si sono esplicate dalla giurisprudenza tutte le regole e le norme dei giudizi; il giorno in cui queste norme si sono generalizzate e chiarite, ed è stato possibile ordinarle e raccoglierle, quando insomma avrete scritto e pubblicato un Codice, sorge necessariamente nell'animo di tutti i cittadini il sentimento che questo Codice sia osservato, sorge il bisogno della sicurezza del magistrato il quale è chiamato a profferire una sentenza conforme a quella regola che già è scritta, sancita e nota a tutti, e non surrogati ad essa il proprio arbitrio, quand'anche egli creda il proprio giudizio migliore e più giusto.

Sicchè lo sviluppo della legge crea ad un tempo la distinzione tra il potere legislativo e giudiziario, riducendo l'ufficio di questo alla nuova applicazione della legge, e cerca il bisogno di una garanzia la quale efficacemente vi assicuri che il giudice non si dipartirà dalla esecuzione della legge.

Non m'intratterò a dimostrare come a questi concetti corrisponda la storia, ma pure rammenterò che in Roma, quando il diritto si era già molto sviluppato ed avea conseguito una stabile determinazione, era sorta la distinzione tra il *jus litigatoris*, e il *jus constitutionis*: quindi si era cominciato ad introdurre il giudizio di nullità, il quale avea lo scopo di far rescindere le sentenze del magistrato, quante volte queste ferissero non già il diritto dellè parti, ma il diritto della costituzione, il diritto della legge.

Questo concetto balena nel diritto romano, ma esso si svolge nel medio evo e non si compie e non si concreta che ai giorni nostri soltanto. Col progresso legislativo si andò sviluppando, presso i nostri antichi tribunali, il giudizio di nullità, per modo che accanto alla stessa Corte di revisione, accanto alla terza istanza, in tutti i luoghi d'Europa era ammesso ancora il giudizio di nullità.

Che vi prova ciò, o signori? Che questo giudizio esprimeva un bisogno diverso e distinto da quello che non fosse il rendere giustizia ai litiganti, costituiva una garanzia che la legge non potesse essere violata dal giudice, che dovesse essere impedito al giudice di surrogare alla legge il proprio arbitrio.

Ebbene, questo fu il concetto incarnato nelle nuove istituzioni con l'ordinamento della Corte di cassazione.

Quale è dunque il vero scopo della Cassazione? Essa ha uno scopo sociale, il quale consiste nell'assicurare tutti i cittadini che saranno giudicati secondo la legge.

In ogni controversia potete distinguere due parti: una di fatto, l'altra di diritto. La prima d'interesse puramente privato, è garantita dalle forme, dalla ricusazione, dall'appello, dalla rinvocazione; la seconda è di interesse sociale, ed è garantita dalla Corte di cassazione. Questa, annullando le sentenze che violano la

legge, e richiamando i magistrati all'osservanza di essa, mantiene inviolata la legge, cioè il diritto sociale, custodisce il potere legislativo contro gli attentati e le usurpazioni del giudice. E sotto questo aspetto, signori, la Corte di cassazione è una garanzia importantissima dei Governi costituzionali: il suo scopo è di mantenere inviolato l'articolo terzo dello Statuto, il quale dichiara che il fare le leggi spetta soltanto al Re ed al Parlamento.

La Cassazione ha ancora un altro scopo, ed è quello di assicurare la indipendenza della magistratura. Essa è custode dell'indipendenza del potere giudiziario, perchè non vi ha potere che possa essere indipendente, se non trova in sé medesimo il riparo contro i suoi trascorsi. Se non ammettete un potere qualunque, ed i congegni atti a preservarlo da qualunque proprio straripamento, ed a richiamarlo nell'orbita sua se straripa, voi dovrete necessariamente ammettere l'ingerenza del potere esecutivo, l'ingerenza del potere legislativo, un mezzo che contenga entro i suoi limiti il potere stesso di cui si ragiona.

Or bene, signori, è coll'istituzione della Cassazione che voi impedite il trascorso del potere giudiziario; è per quest'istituzione soltanto che esso può riconoscersi indipendente, e può dire: io basto a me stesso; non c'è bisogno che altri corregga i miei errori.

Il terzo ufficio della Cassazione, e importantissimo, è quello di custodire ne' suoi limiti tutti gli altri poteri dello Stato: ufficio importantissimo segnatamente negli ordini costituzionali. Si raggiunge dalla Cassazione quando essa giudica sulla competenza dei vari magistrati; si raggiunge quando essa risolve i conflitti; si raggiunge, il che più importa ed ha un'applicazione ancora più diffusa, quando la Cassazione è chiamata ad esaminare se gli atti delle varie autorità a cui è confidata una parte del potere esecutivo, abbiano quelle condizioni che sono volute dalla legge perchè si possano mandare in esecuzione.

È così, o signori, che la Cassazione, vigilando alla osservanza delle leggi, mantiene nell'ordine suo, nella sua cerchia, le attribuzioni di tutti i funzionari dello Stato, poichè è il potere giudiziario che in ultimo assume la sanzione dell'esecuzione di tutti gli atti dei pubblici poteri per ciò che riguarda i diritti dei privati cittadini, e spetta in ultimo alla Cassazione il decidere se il diritto del cittadino sia stato e possa essere violato da un atto di un funzionario pubblico qualunque.

Certamente uno dei benefizi della Corte di cassazione (ed io lo pongo come il quarto scopo della sua istituzione) è quello di mantenere l'unità del diritto e l'uniformità della giurisprudenza. Questo è un alto ufficio; se vorrete sopprimerlo sentirete il bisogno di supplirlo con un'ingerenza incessante ed assidua del legislatore. In tutti i casi ne' quali la legge fosse poco rettamente interpretata, il legislatore dovrebbe correggere la fallace interpretazione ed esercitare il suo ufficio contro l'opera del magistrato e con scandalo della coscienza pubblica, perchè non c'è spettacolo peggiore che vedere

il potere legislativo ingerirsi, sia pure indirettamente, in una controversia che riguarda i diritti dei particolari cittadini.

Se sono queste, o signori, le vere ragioni dell'istituzione, egli è chiaro che le obiezioni mosse dall'onorevole Boggio non hanno fondamento alcuno. Egli ha detto, rammentando solamente l'ultima parte delle attribuzioni della Cassazione, che è quella di custodire l'unità del diritto, voi volete la uniformità nella giurisprudenza e la giurisprudenza non è uniforme. Sì la giurisprudenza non è oggi uniforme, nè lo sarà domani, perchè lo stesso onorevole Boggio avvertiva che il diritto si muove e procede. Or questo diritto e la legge che n'è la sanzione non si apparecchia che dalla giurisprudenza, non si sviluppa che per lo studio attento ed assiduo che il magistrato fa intorno ai casi della vita per la contemplazione diretta e speciale delle controversie che agitano fra i privati cittadini.

La giurisprudenza adunque è per sua natura essenzialmente mutabile; ma al tempo stesso nessuno potrà contraddire che la Corte di cassazione, richiamando incessantemente i magistrati all'osservanza della legge, non riesca nella maggior parte delle controversie a preservare i giudizi da opinioni erronee, ristabilire la uniformità della interpretazione, la unità del diritto. Si muta talvolta nella stessa Cassazione il tenore dei suoi pronunciati, ma questi mutamenti sono d'ordinario conseguenza del riverbero degli altri corpi giudiziari, e così la giurisprudenza è rimedio a sè stessa e si premunisce contro i propri errori con l'attrito e il contrasto delle sue sentenze.

L'onorevole deputato Boggio ha detto: la Cassazione rimane impotente innanzi ad un'ingiustizia che le sembri pure manifesta.

Ma in questo appunto consiste la garanzia ch'essa porge all'indipendenza del potere giudiziario.

Se la Corte di cassazione potesse decidere nel merito, come avverrebbe se decidesse la terza istanza, voi, nella maggior parte dei casi, avreste potuto vedere surrogata alla legge l'arbitrio. E chi vi assicurerebbe contro il giudizio di un tribunale di terza istanza? Bisognerebbe crearne un quarto e poi un quinto. Si ha piena garanzia nell'ufficio della Corte di cassazione perchè è limitato esclusivamente ad annullare la sentenza senza ingerirsi nell'applicazione che della legge isolata debba farsi, astenendosi essa stessa da ogni esame del merito della controversia.

Se voi toglieste queste attribuzioni, o se le modificaste, avreste certamente distrutto il sistema della Cassazione, avreste distrutto tutti i principii sui quali questa si fonda.

L'onorevole Boggio diceva che la revisione completava il giudizio del primo e secondo giudice.

Io pregherei l'onorevole Boggio e tutti quelli che dividono la sua opinione a fare quest'avvertenza molto importante.

Quando è venuta fuori la Cassazione, essa non fu surrogata al tribunale di revisione e di terza istanza;

essa rappresentava un bisogno distinto da quello che l'onorevole Boggio raffigurava sotto la frase d'interesse dei litiganti, garantiva un bisogno sociale, quello della sicurezza di tutti i cittadini di essere giudicati secondo la legge e non secondo la mutabile opinione dei giudici. La novità che negli ordini giudiziari odierni si è introdotta, al tempo stesso che si è istituita la Cassazione, non è stata già quella di surrogare al tribunale di terza istanza e di revisione una Corte di cassazione, ma sibbene di abolire una seconda appellazione. In non mi farò qui ad esporre le ragioni per le quali una seconda appellazione si mostra insussistente, ma dirò che per quanto essa era conforme agli ordini antichi, tanto si mostrerebbe ripugnante al concetto moderno. Ed in effetto, che importava la terza istanza? importava ciò che importava nelle prove la regola, che dei testimoni fanno fede, e che una sola testimonianza non ha valore, significava cioè il principio d'autorità. Io credeva che si fosse ben giudicato quando due magistrati avessero pronunciato concordemente sulla controversia medesima; ecco il concetto. Il sistema della terza istanza non è ammissibile se non quando in esso racchiude il concetto della doppia conforme, e questo concetto, signori, non è che un'applicazione del principio di autorità, il quale è venuto meno negli ordini giudiziari odierni.

Ora invece se la sentenza dei secondi giudici ha forza di giudicato, non ripete questa forza dal numero maggiore dei giudici, non la ripete dalla conformità o diversità o ripugnanza, ma dalla prima sentenza; niente di ciò o signori; e coloro i quali si fanno a criticare il sistema del secondo grado di giurisdizione dicendo che può accadere che vi concorra un minor numero di giudici a favore della sentenza la quale ha per legge l'autorità di giudicato, assolutamente costoro vogliono censurare coi principii antichi il nuovo sistema, si fondano sul principio d'autorità per impugnare un sistema che ha un fondamento del tutto diverso. Se la sentenza dei secondi giudici è autorevole, essa trae la sua autorità dal concetto razionale di un doppio esame, siano stati anche in maggior numero coloro che abbiano votato per una sentenza, e in minor numero quelli che hanno votato per un'altra.

Quando una controversia è stata esaminata una prima e una seconda volta, quando in questa guisa i litiganti ed i giudici hanno avuta l'opportunità di rendere il loro esame stesso più maturo, quando il secondo esame ha potuto essere di freno alla mala volontà o pigrizia del primo giudice e l'esame del primo giudice ha servito anche di riscontro e di freno al secondo giudice, è per questo freno, è in questo ingegno, è dal doppio esame che trae fondamento tutta l'autorità della sentenza ai giorni nostri secondo il nuovo sistema giudiziario.

Ebbene, o signori, qual'è il corso della scienza su questo punto? Che cosa ne pensano gli scrittori che portano nella pratica delle istituzioni la luce della scienza?

Invece di richiedere che sia ristabilito un terzo grado di giurisdizione, od una terza istanza, essi la combattono; alcuni di essi combattono perfino l'appellazione.

Essi dicono che anche un solo appello è gravoso per i litiganti, e spesse volte vano rimedio. Per rimediare a questi danni voi creerete un tribunale di terza istanza, voi altro non avrete fatto che moltiplicare i danni che ora sono lamentati col secondo grado di giurisdizione, e voi non avrete fatto che accrescere i dispendi delle parti.

Però io deduco da questi ragionamenti la conseguenza schietta:

Voi combattete la Corte di cassazione, ma guardate che se un giorno riuscite ad atterrare questo istituto, monumento della odierna civiltà, questo istituto che può essere corretto e temperato, ma non annullato, se voi riuscite in questo proponimento, la conseguenza sarebbe questa, che avreste con esso abbattuto la terza istanza, e il corso d'ogni giudizio sarebbe esaurito col solo sistema del doppio grado di giurisdizione. Questo potrebbe essere l'unico risultato dei vostri ragionamenti.

Ed in quali condizioni allora si troverebbe lo Stato in faccia alle varie Corti d'appello?

Noi avremo un Codice che dovrà essere osservato dai giudici di mandamento, dai tribunali di prima istanza, dalle Corti d'appello: chiudete gli occhi sugli interessi dei privati cittadini; potrete dire ad essi: voi avete due gradi di giurisdizione, bastano al vostro interesse. Ma, domando io, si potrà essere certi che tanti magistrati applicheranno esattamente la legge? Ovvero sarà senza pericolo, con indifferenza violato il Codice che il Parlamento avrà decretato pel nuovo regno? Potranno tutti i giudici interpretare a loro modo la legge, spedire i giudizi con forme diverse; potranno tutti i poteri urtarsi, confondersi senza che vi sia riparo, senza che vi rimedio?

Signori, io credo che quando il potere legislativo ha sanzionata una legge; può bene richiedersi da lui che egli più non si ingerisca nella esecuzione di questa legge, può ben richiedersi a lui un magistrato destinato a quest'altissimo scopo. Sarebbe il potere legislativo colpevole ed imperdonabile se abbandonasse la legge, ed affidasse la sua esecuzione al puro arbitrio dei magistrati.

Le osservazioni fatte mi conducono alla conclusione del mantenimento della cassazione senza che sia da questa conclusione rimosso dalla considerazione che è venuto facendo l'onorevole Boggio sull'importanza e necessità che adottando questo sistema la Cassazione debba esser unica.

Giuridicamente guardando la questione, io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che la Cassazione non possa essere che una, ma lo scopo del Ministero nel proporre questa legge, lo scopo della Commissione nell'accettarla non è stato già quello di ordinare l'amministrazione della giustizia secondo l'esigenza delle sole ragioni giuridiche.

Essa ha dovuto necessariamente guardare allo stato di fatto in cui questa giurisdizione si trova nelle varie parti d'Italia ed andare fin dove pareva possibile senza

compromettere interessi gravi, senza produrre degli inconvenienti e dei danni che forse supererebbero di gran lunga i benefizi che si potrebbero ottenere istituendo la Cassazione unica in tutto il regno.

Io risponderò con brevi parole alle osservazioni fatte dall'onorevole Mari, e darò ragione in conseguenza del concetto della Commissione.

Egli dice: la Commissione si è preoccupata di un solo concetto, quello dell'economia.

Qui prego l'onorevole Mari di avvertire che egli è caduto assolutamente in errore; sia pur certo che quando sono in campo principii così gravi, io reputo la questione economica affatto secondaria.

Credo che la retta amministrazione della giustizia, il soddisfare i cittadini di questo bisogno sia qualche cosa che vuol essere calcolato al disopra di tutte le considerazioni di economia. Credo ancora che se questo bisogno sarà pienamente soddisfatto, lo Stato se ne vantaggierà, perchè le private fortune ne saranno vantaggiose; la loro utilità non sarà senza beneficio pel pubblico erario.

Se non è l'economia, da quali ragioni adunque la Commissione fu spinta ad accogliere su questo punto la proposta del Ministero? Da una sola; e questa spiega come per la Cassazione di Firenze si prendesse un temperamento che non si prendeva al tempo stesso per quella di Palermo. Eccola:

In virtù di questa legge il Governo estende alla Toscana un nuovo organico giudiziario; da ciò la necessità di risolvere la questione se debba mantenere la Cassazione che ora vi ha sede.

Ciò posto, non si può a meno di considerare come per mantenere la Cassazione di Firenze bisogna fino ad un certo punto rinnovarla.

L'onorevole Mari vi parlava solamente di stipendi; vi diceva: il procuratore generale di Firenze, invece di 7000 lire che oggi ha; ne avrà 17,000; i consiglieri, invece di 6000, ne avranno 9000. Ma alla Commissione parve che altro ancora fosse necessario; parve necessario uguagliare quella Corte alle altre, sia per le attribuzioni, sia pel numero dei componenti. Sarebbe strano invero il vedere che introducendo in Toscana un nuovo ordinamento, uguale a quello di tutto il regno, quella Corte di cassazione fosse composta diversamente da tutte le altre.

Ebbene, dinanzi a questa sola considerazione la Commissione ha detto: signori, noi crediamo che il sistema ragionevole sia quello d'avere una sola Cassazione nel regno. Noi rispettiamo nei diversi luoghi in cui si trovano le Cassazioni che abbiamo ereditate dagli Stati che sono caduti, ma che il nuovo regno d'Italia venga oggi egli colle sue mani a ricreare, a rinnovare una nuova Cassazione, ciò appare poco conveniente.

Ecco il solo punto di vista, sotto il quale la Commissione ha aderito alla proposta del Governo; ecco la sola considerazione che l'ha spinta a votare questa soppressione.

Se mai la Camera credesse che a queste considera-

zioni debbano prevalere quelle di ordine pubblico, che militano per Palermo, per Napoli, per Torino, noi non faremo insistenza, e allora la Camera giudicherà da sé su questo punto, trattandosi più che di un apprezzamento giuridico, di un apprezzamento politico.

La nostra opinione è questa, che la Cassazione debba essere unica, ma che questo fatto non possa compiersi oggi risolutamente, perchè i danni che da questo fatto deriverebbero oggi sarebbero maggiori del beneficio che si possa conseguire coll'unità della Cassazione.

L'onorevole deputato Boggio mi ha fatto l'onore di ricordare un'opinione che io ho manifestata, è già molto tempo, in questo Parlamento, e che a lui è sembrata conforme a quella che espressi nella relazione, e che non era la mia solamente, ma anche quella degli altri membri della Commissione.

Ebbene io dico in questo punto quello stesso che già ho detto altra volta.

Rompere la Cassazione di Palermo, distruggere la Cassazione di Napoli, abbattere la Cassazione di Torino è un fatto grave, è un fatto importante, e credo che non possa venirsi a questo fatto senza che l'opinione pubblica (ecco le condizioni che ha tralasciato di ricordare l'onorevole Boggio) vi fosse apparecchiata. Credo che si potrebbe venire a questo fatto risolutamente il giorno in cui fossimo a Roma, imperocchè innanzi a Roma, tutte le gare, tutte le pretensioni municipali, anche le più legittime, tutto cederebbe, ogni sacrificio sarebbe accettato.

Avanti di questo tempo si potrebbe decidere quando l'opinione pubblica fosse convinta della utilità, della necessità de' nuovi ordinamenti, quando fosse, intorno a quest'argomento, siffattamente apparecchiata da non commuoversi (*Bisbiglio*), da non sentire e forse esagerare tutti quei danni e quegli inconvenienti che si verificherebbero oggi se mai la questione si volesse troncare. Non vi abbiamo proposto su questo punto nulla di nuovo, abbiamo rispettato lo stato delle cose qual era. Se la Camera volesse aderire ad un voto, accettare un concetto che riguardasse l'avvenire, non ripugneremo, ma noi crediamo che il provvedimento che vi abbiamo proposto sia, pel presente, quello che meglio risponda alle esigenze dell'amministrazione della giustizia, ed alla utilità del paese.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha così formulato il suo emendamento:

« È istituita in Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino una Corte di terza istanza.

« È sempre ammesso in materia penale il ricorso alla terza istanza.

« In materia civile è ammesso tanto in diritto, che in fatto quando siavi disparità di giudicati.

« Nel caso di due giudicati conformi, si potrà solo ricorrere per violazione di legge.

« I conflitti di giurisprudenza saranno risolti nel solo interesse della legge, mediante leggi d'interpretazione che il guardasigilli presenterà in ogni legislatura sulla proposta di una Commissione formata dai presi-

denti e procuratori generali delle varie Corti di terza istanza. »

**CRISPI.** Gl'inconvenienti della proposta del deputato Boggio si sono resi abbastanza visibili.

Allorchè c'impegnammo nella discussione del disegno di legge per la unificazione dei Codici, egli si era insinuato con un emendamento col quale chiedeva la soppressione della Corte di cassazione di Palermo. A questa mozione egli non si tenne fedele; si pentì di dividere l'Italia in due circoscrizioni giudiziarie dandone la metà a Torino e l'altra a Napoli. Egli vide sorgere un progetto più logico che avrebbe distrutto le sue speranze, onde mandò fuori un nuovo emendamento il quale non ci dà nè la terza istanza, nè la Cassazione, ma solamente i vizi dell'una e dell'altra, imperocchè parrebbe essere suo intendimento d'istituire in Italia parecchie supreme magistrature indipendenti e senza alcun vincolo tra le medesime.

Io non mi tratterò a lungo di cotesto disegno.

Il relatore della Commissione lo ha combattuto vittoriosamente. A me basta ricordare che il deputato Boggio lascia la pluralità delle Cassazioni in quelle materie nelle quali è più pregiudizievole agli interessi del paese. Mentre per le cause civili vuol ritenere il sistema della doppia conforme, per le cause penali, nelle quali la guarentigia dell'uniformità della giurisprudenza è più necessaria, ammette nientemeno che cinque Cassazioni.

Signori, se l'amministrazione della giustizia deve essere tutelata in tutte le questioni del *tuo* e del *mio* deve esserlo maggiormente nelle quistioni dalla cui soluzione dipende la libertà o la vita dei cittadini. Come? Vi spaventa la difformità della giurisprudenza nelle cose civili, e non vi spaventa nelle penali? Non vi viene in mente che costituendo le terze istanze nelle cinque grandi città dello Stato, non sia necessario poi, nell'interesse della giustizia e della legge, fissare un centro al quale coteste magistrature dovrebbero metter capo onde togliere i pericoli che verrebbero dai conflitti giurisdizionali delle medesime?

In verità vedo tale contraddizione nel sistema dell'onorevole Boggio, che io credo non valga la pena di esaminarlo ulteriormente. L'onorevole Boggio d'altronde deve persuadersene, mi permetterà che io spieghi un po' l'animo suo. Egli non voleva la terza istanza; preferiva l'istituzione di due Cassazioni. Vedendo però che Crispi era sorto col progetto dell'unica Cassazione, il quale, ove fosse adottato, priverebbe Torino della Corte suprema, egli, il nostro collega, mutò avviso e si fece propugnatore della terza istanza. Signori, questo non è mica un sistema logico, è sistema di convenienze, e come tale io lo combatto...

**BOGGIO.** Domando la parola per un fatto personale.

**CRISPI.** Il deputato Boggio ha diritto di parlare per un fatto personale, quantunque io non abbia attaccata per nulla la sua persona.

**BOGGIO.** Ha interpretate le mie intenzioni.

**CRISPI.** Mi perdoni, ho tratto delle illazioni dai fatti

palesi. Non può il deputato Boggio essere per la Cassazione oggi e per la terza istanza domani; la duplicità dei suoi emendamenti lo accusa. Uomo di scienza quale egli è, giureconsulto, avvocato patrocinante, ha dovuto già da gran tempo aver fatto le sue convinzioni intorno al sistema dell'amministrazione della giustizia; da gran tempo ha dovuto persuadersi se la Cassazione abbia o no dei vizi. E come? L'indomani dell'emendamento Crispi l'onorevole Boggio ritira il suo, ed esce fuori colla proposta della terza istanza? Mi permetta dunque che io ne diffidi. Del resto conosciamo il deputato Boggio perchè non mi sia negato di poter supporre di lui siccome ho fatto. (*Si ride a sinistra*)

Signori, io non difendo l'unità della Cassazione; l'onorevole relatore della legge l'ha difesa nella sua relazione, e l'ha sostenuta oggi, rispondendo al deputato Boggio.

La Cassazione non potete paragonarla ad alcuno dei magistrati che esistevano in Italia sul finire del secolo scorso, non al Senato del Piemonte, non alla regia Camera di Santa Chiara di Napoli, non al tribunale del Concistoro di Palermo. La Cassazione è un magistrato politico e giuridico ad un tempo, surto dalla grande rivoluzione di Francia, costituito sugli avanzi delle istituzioni giudiziarie della vecchia monarchia di quel paese, con attribuzioni e condizioni di vita differenti da quelle che avevano i supremi tribunali di giustizia nell'èvo di mezzo, e con l'esercizio di quella sovrana giurisdizione che in allora si erano riserbata i principi.

Il decreto del 12 agosto 1790 della Costituente, gitando le basi della Cassazione, determinava altresì che essa avrebbe sede nel luogo in cui sarebbe stato il Parlamento nazionale. Allorchè nel 1° dicembre dello stesso anno con un altro decreto davasi ordinamento al nuovo tribunale, e se ne fissavano le attribuzioni, a maggior guarentigia della sua istituzione venne prescritto che i membri del medesimo fossero nominati dalle assemblee elettorali.

L'origine data a' suoi giudici vi prova che la Cassazione, più che interprete della legge, regolatrice del diritto, doveva essere la conservatrice di questo diritto e di questa legge, la base giuridica del nuovo edificio politico che andava ad inaugurarsi in Francia.

In processo di tempo questo carattere politico la Cassazione lo perdette, e naturalmente col mutare dei Governi e delle loro forme si avocò al potere esecutivo anche la nomina de' suoi membri.

Per me credo che non possa durare quale oggi è, ed ho fede che tosto o tardi riceverà tali mutamenti che ne miglioreranno le condizioni di vita; non posso supporre però, che, retrocedendo di qualche secolo volessimo abolirla, giacchè dessa è un'istituzione che bisogna fecondare, ma non distruggere.

Siccome l'onorevole relatore dichiarò alla Camera, i tempi non corrono favorevoli al ritorno della terza istanza. La vostra Commissione, avendo fatto votare un nuovo Codice di procedura civile, ha essa stessa di-

strutto la possibilità di vedere altra volta risorgere il diritto della doppia appellazione.

La terza istanza è superflua, gravosa. Se si potesse trovar modo perchè i giudizi terminassero dopo il secondo grado di giurisdizione, sarebbe il maggiore dei benefici che si potrebbero arrecare ai litiganti, i quali hanno bisogno che la giustizia sia locale e venga amministrata quanto più celeremente possibile.

La dottrina, che in alcuni scrittori è prevalsa da qualche tempo, dell'unicità dell'istanza vi prova come le idee, anzichè ritornare indietro, progrediscono in un senso opposto a quello cui mira la proposta dell'onorevole Boggio. Moltiplicando i rimedii per impugnare le sentenze, non si fa che perpetuare le liti.

In ogni modo anche questa dottrina non è nuova per noi, giacchè fu sempre in pratica nelle materie commerciali.

La giurisdizione dei consolati era sovrana nel Piemonte; le cause che vi si iniziavano vi avevano fine, nè i Senati esercitavano alcuna potestà sui medesimi. Lo stesso era in Sicilia: il tribunale di commercio di Messina non aveva alcun magistrato superiore a lui: ed al presente le sentenze del tribunale medesimo non possono essere impuguate con ricorso alla Cassazione di Palermo.

In conseguenza di un decreto del 17 giugno 1819, pubblicato posteriormente ai Codici che allora andavano in vigore, si volle conservare a quella città quello che allora fu detto privilegio, ma che io credo sia un diritto, da doversi estendere a tutte le città mercantili del regno, cioè che le cause debbano istruirsi, discutersi e decidersi nel luogo in cui nascono.

La Cassazione non può che essere unica. Nulladimeno, lasciandone tre, perchè non lasciarne quattro?

Il relatore diceva che la Cassazione a Firenze vien tolta appunto perchè bisognerebbe rifarla. La nostra non è quistione finanziaria, egli soggiungeva pochi momenti addietro, e censurava l'onorevole Mari, il quale avendo fatto il conto di quello che costerebbe, è venuto in una quistione nella quale la Commissione dichiara non aver voluto entrare. Io vorrei al contrario che la quistione finanziaria fosse esaminata, perchè dessa sovrasta a tutte le altre nelle condizioni attuali del paese.

Dirò intanto alla Commissione ed al guardasigilli: perchè non cominciate a creare la Cassazione d'Italia? Giusto perchè la Cassazione di Firenze bisogna ricostituirla, è per voi molto opportuna l'occasione di comporla con elementi nuovi, tratti dalle varie provincie dello Stato. Cominciate a mettere in pratica quello che dite essere il vostro concetto dominante. Voi potete creare in Firenze una Cassazione, estendendone la giurisdizione sino al territorio, che è all'opposta spiaggia dell'Adriatico, e riordinandola secondo gl'interessi che la giustizia esige, ed essa finirà per assorbire tutte le altre.

Il relatore vi dirà: la questione dell'unità della Cassazione è complessa; in essa concorrono ad un tempo

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

considerazioni politiche e giuridiche, e sarebbe improvviso consiglio il far prevalere le une alle altre.

Se ci sono delle considerazioni politiche da rispettare, queste non militano anche per Firenze? Distruggendo la Cassazione della nuova capitale, nella mente vostra non ci sarebbe il recondito pensiero che andando a Firenze vorrete anche distruggere la Cassazione di Palermo, onde così attuare il primitivo concetto dell'onorevole Boggio? (*Segni di dissenso al banco della Commissione.*)

Se tale non è il vostro pensiero od almeno se tale appare di non essere, non è l'unità di Cassazione ciò che volete; voi aggiornate ad un tempo indefinito quello che pur confessate essere una necessità.

Ma Firenze è capitale provvisoria, diceva l'onorevole relatore della Commissione; inoltre, egli soggiunse, che pochi giorni addietro fu decretato il trasporto della Cassazione da Milano a Torino, e non conviene oggi rinvocare quella legge e portare a Firenze una Cassazione che non deve restarci.

Anzitutto farò osservare alla Commissione che, quando l'onorevole deputato Restelli venne a proporci lo spostamento della Cassazione da Milano a Torino, dichiarò che con quello, non si intendeva pregiudicare la questione dell'unità della Cassazione; laonde cotesta difficoltà non è un argomento in vostro favore. Dirò anzi che di fatto Torino non ha ancora la Cassazione, sebbene per legge non l'abbia più Milano, e che riuscirà più difficile toglierla di qui quando vi sarà impiantata. La vostra deliberazione non ha ancora ricevuto esecuzione, e puossi quella Corte trasportarla da Milano a Firenze insieme al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti con tutti gli archivii, i quali, finchè la capitale non sia fermamente stabilita, dovranno viaggiare con noi.

Io, signori, vorrei che terminasse una volta per sempre il pretesto di aggiornare la soluzione di tutte le questioni concernenti l'ordinamento dello Stato. Alorchè in questa Camera fu discusso il disegno di legge pel trasporto della capitale, il primo argomento che si fece prevalere fu che bisognava assolutamente riordinare lo Stato, uscendo dal provvisorio nel quale si era rimanendo a Torino. Ed oggi dirò a voi che il nostro punto obbiettivo bisogna sia sempre Roma, ma che dobbiamo costituirci come se Roma non ci debba essere.

L'Italia non si deve arrestare nel suo lavoro di emancipazione finchè questa suprema questione non sia risolta, ma deve organizzarsi libera e potente sopra solide fondamenta, e pel motivo di non avere fissato la nostra sede a Roma non dobbiamo rimettere all'avvenire la soluzione d'ogni problema d'interna amministrazione. (*Segni di assenso.*)

Abbiamo passato quattro anni in agitazioni infeconde tenendo innanzi agli occhi l'immagine di Roma che sciaguratamente ci è sempre sfuggita. Abbiamo abbastanza stancato le popolazioni con promesse che giammai furono tenute; e le popolazioni esigono che l'Italia sia, ma che non potendo ancora essere completamente

redenta, si dia stabilità alle politiche istituzioni e che si sviluppi e consolidi la libertà entro i limiti dello Stato che oggi rappresenta il pensiero italiano.

*Una voce.* Bisogna rassegnarci!

**CRISPI.** Io non mi rassegno, nè mi sono rassegnato; non è stata mai questa la mia virtù. La sosta io l'ho sempre combattuta, quantunque l'abbia subita. Malgrado il significato che io credo debba darsi alla Convenzione del 15 settembre (su ciò la Camera non vorrà che io ritorni) non ho mai dimenticato Roma, e anche coloro i quali potranno per poco dubitare che l'eterna città non possa essere la capitale d'Italia non avranno il coraggio di consigliarci a dimenticarla.

Se noi non andremo a Roma per vie regolari, ci potrà essere chi ci trascinerà a Roma con la violenza.

E valga il vero, signori, io vorrei che le rivoluzioni armate cessassero in Italia, e che il progresso nel paese venisse dalla legge con mezzi che non impongano sacrifici di sangue, e che non portino grandi scosse alla società.

Guai a quel popolo che deve ripetere ad ogni istante la rivoluzione!

Guai se le istituzioni non racchiudono ogni ragione di progresso e gli elementi necessari allo sviluppo del ben essere della nazione! Allora, o signori, il provvisorio sarebbe perpetuo, e noi sbalzeremmo, come è sbalzata la vicina Francia, dal dispotismo all'anarchia!

Tali essendo le ragioni logiche delle cose e non trovando per la riforma giudiziaria la necessità degl'indugi, esaminiamo la cosa dal lato finanziario, e vediamo se veramente l'Italia verrebbe a risentire un grandissimo carico, ove la Cassazione nella nuova capitale provvisoria venisse ricostituita.

Io so che all'Italia costa moltissimo l'amministrazione della giustizia. Nell'ultimo bilancio sono stanziati per questo ramo lire 26,595,195, mentre la Francia giunge alla cifra di lire 33,167,610, il che importa che l'impero il quale ha quattro decimi di popolazione più del nostro regno, spende sei milioni e mezzo di più, cioè, in proporzione paghiamo il doppio.

Ma non è la Cassazione quella che pesa di più nel bilancio dello Stato. Le quattro Cassazioni e il tribunale di terza istanza di Milano costano meno della Cassazione francese. Questa è notata per 1,080,000 lire, mentre le nostre Corti lo sono per 995,927 lire.

Quindi non è a lamentare la contemporanea esistenza delle quattro Cassazioni. In altre istituzioni è lo sciupio del pubblico danaro; solo esse bisogna depennare dal bilancio dello Stato, se vogliamo impiegare le risorse economiche del paese alla soddisfazione di altre pubbliche esigenze.

Quanto paghiamo per la Cassazione di Toscana al presente? 111,678 lire.

La Camera troverà nel bilancio 104,919 lire e pochi centesimi; ma bisogna sapere che il primo presidente, il quale regge quella Cassazione, ha un maggiore assegnamento di 6768 lire, perchè era presidente della Cassazione di Palermo, nella quale godeva uno stipendio di

15,000 lire, quindi in realtà questo non sarebbe da aumentare. Pertanto la mia cifra è di 111,687 lire, superiore cioè a quella inscritta nel bilancio.

Aumentando gli stipendi, a qual somma si andrebbe? Sponderemo 43,650 lire di più.

Avvertite che con questa somma non si accrescerebbe il numero dei consiglieri attuali: evidentemente la Cassazione di Firenze non potrebbe restare qual'è e converrebbe portarla alle condizioni di quella di Palermo. Ora bisogna osservare che in conseguenza del nuovo Codice di procedura civile verrà meno in Torino la sezione dei ricorsi: indi un numero di consiglieri, di sostituiti procuratori generali, e un presidente di sezione da mettere in aspettativa.

E sul proposito non è fuori luogo notare che l'aspettativa in questo caso non significa quello che noi abbiamo stabilito che sia nella legge dell'11 ottobre 1863. Giusta la legge sull'ordinamento giudiziario del regno l'aspettativa equivale a quello che abbiamo chiamato disponibilità. Infatti un magistrato diventato inamovibile non può essere messo a riposo o aspettativa senza il suo consenso, e quando avvenga una riduzione nel personale dei giudici, colui che rimane fuori della pianta organica sta in aspettativa col diritto di occupare il primo posto che andrà a vacare. Quindi è che quando mi si parla di risparmi nell'amministrazione della giustizia con la soppressione di Corti o tribunali, son costretto a dire, che in questo vi è dell'utopia. Per qualche tempo risparmi non ne avremo; potremo stabilire la cifra dell'avvenire, ma finchè con ci saremo liberati di tutto il personale ch'è in attività di servizio, il bilancio dello Stato avrà da pagare i giudici in aspettativa, e tra questi saranno fra non guari molti consiglieri di Cassazione.

Dunque tornando all'argomento, dirò che volendo ricostituire la Cassazione di Firenze nella condizione in cui è quella di Palermo, cioè con dodici consiglieri, avrete il necessario personale servendovi dei membri delle magistrature che vanno ad essere soppresse o ridotte.

Al contrario, signori, se abolite la Cassazione di Firenze, siete costretti a introdurre in quella di Torino, oltre l'elemento lombardo, anche il toscano, imperocchè non vorrete fare una Cassazione *piemontese*: gli stessi Piemontesi non avranno certo questo desiderio; sanno quanto ha pesato la parola *Piemontesismo*, per non voler che loro si apponga più oggi, essi che l'hanno pagata a sì caro prezzo.

**BERTEA.** Vengano pure.

**CRISPI.** Dunque bisogna prendere dei consiglieri toscani e lombardi introducendone almeno per metà nella Cassazione dell'antico Piemonte. Or ai Toscani bisognerà aumentarci lo stipendio; e per quattro di essi l'ecedente di spesa sarebbe di lire 10,128 all'anno, dal che viene per conseguenza che ove si ricostituisse la Cassazione in Firenze, in realtà la spesa maggiore ascenderebbe a lire 33,492.

Al contrario, ove si segua un opposto partito (e qui

l'argomento interessa Toscani, Piemontesi e Lombardi), se non ricostituite la Cassazione a Firenze, sarete costretti ad avere in aspettativa tre Lombardi, nove Toscani, e dei Piemontesi, un presidente di sezione e sedici consiglieri, perchè otto debbono far posto ai Lombardi ed ai Toscani, e gli altri otto non saranno più necessari dopo l'abolizione della sezione dei ricorsi.

Dunque non c'è nella proposta ministeriale alcuna utilità per le finanze, come non ce n'è per gl'individui che fanno parte di quelle magistrature, come non ce n'è pel servizio pubblico. Se si accettasse il concetto di costituire in Firenze una Cassazione, componendola di tutti gli elementi delle varie parti del regno, lasciando naturalmente l'elemento toscano, il quale bisogna che colà, come altrove, sia per trattare le questioni transitorie che per lungo tempo abbonderanno in Cassazione, vi avviereste all'ordinamento di una suprema Corte di giustizia italiana. È d'uopo ch'essa sia nella sede del Governo, appunto perchè alla capitale c'è sempre una quantità di liti demaniali, e perchè accade spesso consultare i capi della suprema magistratura nelle questioni che possono sorgere nelle aule del potere esecutivo.

Il mio emendamento è una forzata conseguenza del principio stabilito dalla Commissione, direi anzi, che è il solo logico ove si vada nell'idea di voler incominciare a distruggere le Cassazioni rimasteci dopo il rovescio degli antichi Governi. Se volete che la Cassazione di Firenze cada, non vedo perchè dobbiate lasciar sussistere quelle delle altre parti del regno. Allora dovete venire francamente, senza reticenze all'unità della Cassazione, e il mio progetto n'è la vera espressione.

Quali sarebbero i vantaggi che risulterebbero dalla sua attuazione?

Dal lato della finanza, signori, vi porta per un avvenire non lontano un risparmio nientemeno che di lire 638,926. La Cassazione, nel modo come io propongo che sia composta, non costerebbe che lire 357,000. Abolendo inoltre il supremo tribunale di guerra, ch'è un'appendice della Cassazione, e abolendo altresì l'ufficio della gratuita clientela, della cui inutilità non ho bisogno di discorrere, giacchè l'onorevole Mari l'altro giorno con molta eloquenza vi provò come non valga la pena il mantenerlo, potendo il servizio che rende esser fatto dalla classe degli avvocati e procuratori, voi avreste un risparmio di lire 1,107,641, ed una semplificazione nell'amministrazione della giustizia.

Il deputato Mosca che difese l'unità della Cassazione, non accettava la mia proposta, perchè opinava necessario studiare la composizione della Cassazione italiana. Questa mi parve essere l'obbiezione da lui fatta al mio emendamento.

Io osservo all'onorevole Mosca che la composizione della Cassazione, di cui è parola nell'articolo sesto del mio emendamento, è nè più nè meno conforme a quella di Francia.

In Francia la Cassazione è composta di un primo

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

presidente, di tre presidenti di sezione e di quarantacinque consiglieri.

Essendo stata soppressa tra noi, in conseguenza del Codice di procedura civile, la sezione dei ricorsi per le due sezioni, la civile e la penale, trenta consiglieri bastano; ogni Camera potendo, come in Francia, comporsi di quindici consiglieri.

Per quanto riguarda gli agenti del Pubblico Ministero, io non ne ho messo nè uno di più, nè uno di meno di quanti ce ne sono in Francia. In quel paese ci sono presso la Cassazione un procuratore generale e sei avvocati generali che adempiono a tutti i servizi di quella suprema magistratura, la quale esercita giurisdizione, non solo sul territorio dell'impero francese in Europa, ma nelle colonie dell'impero stesso.

Il supremo tribunale di guerra è una vera perfezione.

Noi spendiamo 85,715 lire all'anno per un tribunale che esercita funzioni, le quali sino al 1859 in Piemonte competevano alla Cassazione.

Si oppose che esso sia necessario per la rapidità dei giudizi, e che non puossi, in materia di disciplina, sentenziare senza il concorso degli uomini di spada.

Signori, io non ho saputo persuadermi che in questione di giurisprudenza vi debba essere l'elemento militare. Finchè mi parlate di caserme, di campi di battaglia, di campi d'istruzione, siamo d'accordo, il militare è il buon padrone; ma quando si tratta di metter mano ai Codici, lasciatene la cura a chi ne ha fatto speciale suo studio.

In effetto volete vedere quanto ciò sia vero? Il tribunale supremo si compone per due terzi di magistrati dell'ordine civile, consiglieri di Stato e consiglieri di appello, e gli agenti del Pubblico Ministero, i quali funzionano presso lo stesso tribunale, sono tratti dalla curia.

Eppoi, signori, le questioni dell'imputabilità umana e della penalità sono le stesse pei soldati come pei borghesi.

Volendo l'unità della giurisprudenza, non possiamo lasciare sopravvivere alla riforma dei Codici un magistrato le cui funzioni non dipendendo dal ministro di giustizia, vanno esercitate senza un vero sindacato giuridico. È continua la discordanza tra quel tribunale e le Corti di cassazione. Voi dovete interessarvene perchè influisce sopra individui pei quali non bastano garanzie, perchè siano tutelati. Tutti fanno l'elogio dell'esercito allorchè ne hanno bisogno, ma nessuno vi ha chiesto di riformare le leggi militari per proteggere all'esercito l'uso de'suoi legittimi diritti. Ebbene, nei giudizi non puossi ottenere guarentigia che da magistrati inamovibili i quali non abbiano altra guida che la legge, altro scopo che la giustizia.

Signori, credo di aver detto abbastanza in difesa del sistema dell'unità della Cassazione, che è l'oggetto del mio emendamento. L'unità della giurisprudenza, che fu combattuta dall'onorevole Boggio come un'impossibilità, io non la chiedo costantemente dalla Cassazione.

L'uniformità assoluta, continua, nella interpretazione delle leggi, non è da domandarla al magistrato. Si può averla contemporanea, ma non in tutti i tempi. I mutamenti periodici sono inevitabili nella giurisprudenza. Questi vengono dalle imperfezioni delle leggi, dal rinnovarsi del personale, dal progresso morale degli uomini e dallo sviluppo delle dottrine; imperocchè non crediate che la giurisprudenza possa essere immobile come una cifra; essa deve subire quelle variazioni che risultano dallo svolgimento delle istituzioni, dal culto o dalla assenza di rispetto per le medesime.

L'uniformità della giurisprudenza mancando, c'è un vantaggio inapprezzabile che la nazione ritrae, unico essendo il tribunale al quale si ricorre nella violazione del diritto; esso può meglio d'ogni altro vedere i vizi che la legge presenta e può per mezzo degli organi del potere esecutivo preparare quelle riforme che il Parlamento dovrà sancire.

Quello che io non vidi criticato dall'onorevole Boggio, e che per me è l'obbietto cui egli doveva mirare combattendo il sistema della Cassazione, è che nella pluralità delle Cassazioni siasi omesso un nucleo alle Cassazioni stesse.

Sono appena due anni che fu votata la legge sui conflitti, la quale non ha fatta buona prova, per la mancanza di unico magistrato sovrano, cui sia dato per diritto proprio di sciogliere le questioni giurisdizionali le quali sorgessero nei vari distretti giudiziari del regno.

Questo nucleo, o signori, anche sarebbe necessario ove, quello che io non credo, trionfasse l'emendamento del deputato Boggio.

Voi non potete assolutamente lasciare che i conflitti di giurisdizione si scioglano da una Corte che verrebbe delegata dal potere esecutivo; questo sarebbe un assurdo, una vera confusione nell'ordine costituzionale: il potere esecutivo non deve mettere mai le mani nelle materie devolute all'autorità giudiziaria. La soluzione dei conflitti è un vero esercizio di sovranità, è l'esercizio di una facoltà che non solo è giurisdizionale, ma quasi legislativa.

Abbiamo assistito, in conseguenza di quella legge del dicembre 1862, a delle lotte anormali fra due Corti di cassazione; fu vista quella di Milano non obbedire all'altra di Napoli stata delegata dal Re, e fu necessario indicare una terza Cassazione la quale mettesse l'ordine fra le due. Altra volta fu scandalo maggiore, essendo sorta una questione anche più grave, quella cioè di stabilire il tribunale di merito il quale doveva giudicare un grande processo, che per fortuna poscia non venne fatto. Su questo l'attenzione del deputato Boggio doveva rivolgersi; di questa unità avrebbe dovuto farsi propugnatore, egli che i ministri hanno sovente invocato in sussidio per essere stato uno degli autori di quell'ordine del giorno, mercè cui una molteplicità di Codici verrà a cadere fra le popolazioni d'Italia.

Questa unità egli avrebbe dovuto chiedere, imperocchè poco vale l'uniformità delle leggi senza un magistrato il quale sovraneggi tutti i tribunali del Regno.

Io spero, o signori, che le mie idee, se non avranno trionfo in questa discussione, non mancheranno di averlo al più presto, ciò richiedendo la logica, la quale col tempo la vincerà sulle convenienze. (*Benissimo*)

**BOGGIO.** Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole Crispi crede che non ci sia fatto personale nelle sue parole; ma egli dichiarò alla Camera che intendeva spiegare i segreti dell'animo mio; e i segreti dell'animo mio, per quanto l'onorevole Crispi abbia oggi dichiarato di voler essere ardito e intraprendente nella sua iniziativa, saranno sempre qualche cosa di personale a me. (*Uarità*)

Egli a pretesto di interpretare l'animo mio vi ha detto che la mia proposta relativa alle terze istanze non esprime una convinzione, ma una convenienza.

Se avessi guardato alla mia convenienza non avrei fatto tale proposta: perchè la mia convenienza è che venga a Torino la Cassazione di Milano, e si allarghi così la sfera delle mie operazioni avvocatistiche anzichè creare le terze istanze che le restringono. Ma io darò a lui ed ai miei colleghi una spiegazione molto precisa, e molto schietta, quantunque non molto seria: fu la tirannia del regolamento quella che mi fece commettere la colpa della quale mi rimprovera l'onorevole Crispi.

Quando si aprì il registro delle iscrizioni sulla discussione generale io mi presentai per iscrivermi in merito, ma fedeli al loro dovere, i segretari mi obiettarono che non mi lasciavano iscrivere in merito se non presentava un emendamento. Io accennai a voce all'emendamento delle terze istanze, che non aveva ancora avuto il tempo di formulare. Mi si oppose che non bastava, e che era necessaria una proposta scritta.

Allora aprii il progetto di legge, trovai in esso un articolo che proponeva la soppressione della Corte di cassazione di Firenze; ed io aggiunsi *e di quella di Palermo* per avere la mia iscrizione. (*Uarità*) Però mi affrettai, e i nostri segretari lo sanno, a ritirarlo la sera stessa o all'indomani dalla stamperia. Del resto la Camera udì il mio discorso; essa decise se sia quello un discorso di convenienza, o di convinzione.

**MANCINI.** (*Della Commissione*) Il sistema delle terze istanze e quello della Cassazione sono stati posti a fronte e vigorosamente difesi. Io non prendo la parola per esprimere un'opinione sopra una questione cotanto ardua ed importante; io, signori, propongo alla Camera la questione sospensiva. Un ordine del giorno, che ho deposto sul banco della Presidenza, contiene questa proposta; nè manifesterò sommariamente le ragioni.

Potrei cominciare dall'opporre la questione pregiudiziale a coloro, i quali si fanno difensori del sistema delle terze istanze.

Non è vero, signori, che da due giorni appena abbiamo votato l'articolo 1° di questo disegno di legge, il quale stabilisce che il Codice di procedura civile già presentato al Senato, ed ora sottoposto all'esame della Camera, debba essere il Codice di procedura civile del regno d'Italia?

Con l'articolo secondo abbiamo bensì concesso al Governo la facoltà d'introdurre in quei Codici alcune modificazioni, ma rammentate ancora entro quali confini noi abbiamo circoscritte quelle facoltà; abbiamo assolutamente interdetto al Governo di apportarvi alcuna variazione nei principii o nel sistema, abbiamo limitati i suoi poteri semplicemente a modificarne le applicazioni.

Ora, se nel Codice di procedura civile è stabilito, è riconosciuto il sistema della Cassazione nella materia civile per tutto il regno d'Italia, è evidente che la questione pregiudiziale si oppone a far deliberare in questo articolo quarto della legge la distruzione dell'articolo 1° ormai dalla Camera irrevocabilmente deliberato.

Ma, anzichè attenermi a questa argomentazione, io faccio appello al senno ed alla gravità di giudizio della Camera per pregarla a considerare se mai sia ragionevole che in occasione di una legge, la quale non si propone in modo speciale, quest'argomento e la soluzione dell'arduo problema, e senza che siasi preparato e presentato un disegno di legge organica dei tribunali di terza istanza, nel quale si scorgano proposte e decise in modo concreto le molte controversie sul loro ordinamento e sulle loro attribuzioni, nè un disegno di legge che introduca riforme essenziali e radicali nel sistema di Cassazione, la nostra assemblea consumi più giorni alla discussione puramente accademica di una questione che nella coscienza di tutti non è abbastanza chiarita e matura per ricevere un definitivo scioglimento.

Riflettete, o signori, che la questione incidentalmente sollevata è la più grave di quante se ne offrano nella materia dell'ordinamento giudiziario, imperocchè nel migliore ordinamento della suprema magistratura che presieder debba alle autorità giudiziarie di tutto il regno, si riassume la felice soluzione del problema di ricercare quali sieno i meno imperfetti criterii logici e giuridici della verità e della giustizia dei giudicati, e conseguentemente quali sieno i migliori e più efficaci mezzi di protezione e guarentia dei diritti dei cittadini e delle pubbliche libertà. Non credo adunque che saremo troppo esigenti, richiedendo che speciali studi ed un apposito progetto di legge, frutto di accurate investigazioni e di matura disamina, venga consacrato a tale importantissimo argomento, e sottoposto ne' modi consueti alle deliberazioni del Parlamento, acciò la questione ora proposta possa ricevere una seria e ponderata decisione.

Per mostrarvi quanti elementi ora manchino alla maturità del vostro giudizio, permettetemi di gettare un rapido sguardo sopra entrambi i sistemi.

Quanto al sistema delle terze istanze, mi sarà facile dimostrarvi l'impossibilità tanto di seguire la proposta di chi vorrebbe inserire in questa legge un articolo che consacri il principio delle terze istanze, quanto anche di votare semplicemente l'ordine del giorno deposto sul banco della Presidenza dall'onorevole Boggio e da

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

alcuni altri colleghi, per vincolare il Governo a presentare un progetto di legge formolato sull'anzidetto principio delle terze istanze, decidendo fin d'ora definitivamente doversi questo sostituire al sistema delle Cassazioni.

Innanzitutto la questione è mal posta, dappoichè è una vaga parola questa *terza istanza*, e bisognerebbe anzitutto ben determinare l'idea che con essa vogliasi intendere.

Invero possono chiamarsi tribunali di terza istanza Corti supreme che si fondano sopra due principii profondamente diversi. Si può concepire un tribunale supremo, con giurisdizione plenaria di diritto e di fatto al di sopra di alcune Corti d'appello, e che in sostanza sia una seconda appellazione, come opportunamente l'egregio relatore della Commissione testè lo definiva. Ma ammettendo con un simile concetto di tribunali di terza istanza che abbiano le stesse attribuzioni delle Corti d'appello, e che alle medesime sovrastando costituiscono un terzo grado di giurisdizione; che immediatamente si affaccia al nostro pensiero la considerazione che si avrebbe un'istituzione *inutile*, ed anzi *dannosa*.

Inutile perchè quando abbiano avuto luogo un primo esame, ed in appello un secondo più maturo riesame di una controversia, a meno che non si voglia arbitrariamente moltiplicare il numero delle revisioni al di là dei limiti della logica necessità, manca ogni ragione di pretendere di più. Allora sarebbe quasi più conveniente con un articolo solo pronunziare la soppressione di tutti questi tribunali supremi di seconda appellazione, come affatto superflui, perchè questa soppressione produrrebbe economia di spesa all'erario, minor durata dei giudizi, e conseguentemente una più pronta garanzia dei diritti dei cittadini, impugnati e posti in controversia.

Ho detto che sarebbe non solo inutile l'istituzione, ma *dannosa*. Ed invero pensate quale smisurata e formidabile potenza acquisterebbero questi tribunali supremi, presidiati dalle condizioni dell'inamovibilità e della costituzionale indipendenza del potere giudiziario non solo dal potere esecutivo, ma dallo stesso potere legislativo. Tribunali somiglianti, in determinate circostanze, potrebbero contrastare e resistere con successo a qualunque legittimo esercizio di autorità di ogni altro potere dello Stato.

A che gioverebbe far leggi, quando esiste un tribunale supremo irresponsabile, che ha potestà di trasgredirle, o interpretarle ed applicarle in guisa da eluderle o renderle lettera morta, senza che vi sia costituzionalmente alcun mezzo per vincere una sistematica resistenza, attesa la inamovibilità e la indipendenza del potere giudiziario? Noi creeremmo di nuovo in Italia istituzioni simili ai vecchi Parlamenti Francesi, i quali si sa quali ostacoli opposero ostinatamente ai progressi della civiltà ed alle riforme politiche, economiche e legislative decretate dalla suprema autorità reale in Francia negli anni che precedettero la sua grande rivoluzione.

Del resto non vi ha frequenza di esempi di tribunali somiglianti nella storia giudiziaria di Europa. Esiste in Inghilterra la Corte del Banco della regina; esistevano i Parlamenti in Francia; esistevano in Piemonte ed in Savoia gli antichi Senati, ed in Napoli quel sacro regio Consiglio, della cui autorità l'illustre Fabro dicevasi atterrito. Ma tutti questi non erano che tribunali di prima appellazione, e rappresentavano il secondo grado di giurisdizione in molte delle quistioni le quali venivano portate al loro esame: un terzo grado di giurisdizione affidato a questi tribunali supremi con plenaria giurisdizione nel diritto e nel fatto non esisteva.

Ma le terze istanze possono significare anche altra cosa: cioè il sistema ben noto sotto il nome di *doppia conferma*, secondo il quale il criterio della verità e della giustizia del giudicato riponevasi nella conformità di due sentenze sopra tre, per modo che questa prevalenza di numero costituisse una presunzione analoga a quella che in generale si attribuisce all'opinione della maggioranza sopra quella della minoranza.

Parecchi scrittori hanno dimostrato che questa è un'illusione, perchè anche in questo sistema, numerando i voti dei giudicanti, può trovarsi un numero maggiore per l'opinione sfavorevole, che per la favorevole al giudicato; laonde in questo caso mancherebbe l'espressione del suffragio della maggioranza.

Ma difficoltà di ben altra gravità sollevaronsi nei vari paesi, dove si fece l'applicazione di questo sistema.

Si domandò: su che mai riponete il criterio della verità? Nella sola conformità della parte dispositiva delle due sentenze, prescindendo dai motivi di giudicare che potrebbero essere diversi; oppure nella conformità delle ragioni di decidere, cioè nella identica soluzione data alle questioni dalle quali, come corollario dalle premesse scaturisce il dispositivo del giudicato.

Nella prima ipotesi avrete ben anche un'illusione, dappoichè possono esservi due sentenze il cui dispositivo sia conforme, ma di cui l'una disapprovi e condanni le ragioni dell'altra e vi sostituisca ragioni proprie, le quali perciò non possono dirsi accettate da due concordi tribunali, e quindi codeste sentenze apparentemente conformi non lo sono nella realtà, essendo due sentenze razionalmente tra loro difformi.

Se poi volete (e questo sarebbe di logica necessità) tra le due sentenze una conformità non semplicemente materiale delle parti dispositive, ma conformità ben anche nelle ragioni da decidere, allora, signori, udite quello che accadeva in un paese d'Italia, in Napoli, dove questo sistema è stato in osservanza per secoli. Quando si erano formate le due sentenze credute conformi, ed un povero litigante respirava, lusingandosi di essere riuscito ad ottenere in suo favore il giudicato, l'avversario sorgeva, restaurando il giudizio per sostenere che non esisteva cosa giudicata, perchè non esisteva una conformità perfetta tra i motivi delle due

sentenze; onde invocava nuovamente l'ufficio del giudice acciò pronunciasse se vi fosse ostacolo di cosa giudicata. E così la lite, che pareva finita, ricominciava sotto il pretesto di doversi indagare se vi fosse la piena conformità nelle ragioni di decidere dell'una e dell'altra sentenza; ed anche decisa questa lite con tre sentenze, due delle quali reputate conformi, nulla impediva che una terza ed una quarta volta la lite risorgesse precisamente per quella indagine che poteva essere sempre intrapresa.

Voi vedete dunque, o signori, che non si può con leggerezza e facilità risolvere una questione somigliante. Prima di deliberare intorno ad essa, richiamiamo a severe considerazioni i diversi sistemi, ed i possibili criterii logici e razionali, che possono porsi a fondamento del sistema, ed allora saremo in grado di discutere e decidere con serietà una controversia di tanta importanza. Il perchè ho proposto alla Camera di adottare una deliberazione sospensiva.

Quanto al sistema di Cassazione io confesso per verità che ne sono partigiano, benchè non ammiratore a segno da non riconoscere in esso parecchi difetti inerenti al vecchio sistema francese dei ricorsi per Cassazione al *Consiglio delle parti*, disciplinato dal regolamento del Daguesseau del 1738, e sostanzialmente mantenuto nel 1790 nella creazione del nuovo tribunale di Cassazione dell'Assemblea costituente, la quale in questa materia non fu trovatrice, bensì mantenitrice delle istituzioni esistenti.

Credo possibile una riforma che renda questo sistema migliore, purchè ci piaccia di emanciparci dalla servile adozione di tutto quello che si è fatto ed esiste in Francia.

Educato sotto il sistema di Cassazione, lo preferisco, e sono specialmente invaghito della sua efficacia, come guarentia costituzionale della inviolabilità della legge e dei diritti che ne dipendono; e mi sembra che un supremo tribunale, il quale sino a un certo punto chiude gli occhi per non vedere l'interesse delle parti, e non si preoccupa che di farsi scudo e difesa costante della legge contro il potere, contro le magistrature inferiori, contro tutti coloro i quali si attentano di violarla, abbia una missione veramente nobile e sublime, e politicamente conservatrice.

Che se poi, signori, mi si domandi, se accanto di questa missione si può onerare anche l'altra di provvedere all'uniformità della giurisprudenza, io risponderò senza reticenze, che coloro i quali desiderano e sperano mediante l'istituzione di unica Corte di cassazione questo risultato, non debbono essere uomini che abbiano molta pratica familiarità con gli affari giudiziari.

Quest'uniformità della giurisprudenza, l'onorevole Boggio diceva non essere desiderabile, essere anzi dannosa. Invece io voglio supporla benefica, dappoichè, come unica debb'essere la legge, è desiderabile che unica ne sia l'interpretazione: ma la cosa credo in sè impossibile.

L'unica Corte di cassazione di Francia, la quale ha pronunciato su tutte le più ardue questioni che si sieno sollevate nella giurisprudenza, le ha forse sempre decise allo stesso modo? Mai no. In un decennio una questione si decise in un modo, nell'altro decennio la stessa questione s'è decisa in altro modo; e ciò benchè si fosse in presenza d'un identico testo di legge, e, mi si permetta il dirlo, con scandalo maggiore che se le opposte sentenze fossero emanate da due Corti di cassazione. Onde è facile, aprendo i libri di qualunque commentatore del Codice francese, vedervi schierate da un lato e dall'altro le opposte decisioni della stessa Corte di cassazione, la quale ha diversamente, anzi *oppostamente*, interpretato la medesima legge, diversamente deciso la medesima questione.

Inoltre se volete in Italia un'unica Corte di cassazione, dovete necessariamente costituirla con un personale sufficiente a far sì che i ricorsi in materia civile e penale di tutto il regno non rimangano troppo in sofferenza, essendo d'uopo che il litigante, il quale domanda giustizia, possa ottenerla entro un periodo di tempo discreto e ragionevole. Per tal motivo o si dovrà creare un tal numero di giudici che darà luogo alla molteplicità delle sezioni dell'unica Corte di cassazione, ed allora avrete già l'equivalente di più Corti di cassazione, e non si tratterebbe più che d'una questione di parole; o si dovrebbe attuare il sistema della rotazione o del *turno* fra i giudici, alternando a settimane od a mesi i membri delle sezioni sedenti e giudicanti, ma ne deriverà uno strano risultato, poichè due o tre membri mutati basteranno nelle questioni più controverse a far traboccare la bilancia, ed a far interpretare un testo di legge e decidere una questione oggi in un senso, domani nel senso opposto.

Che più? Con la sezione dei ricorsi, come ora l'abbiamo in Milano e come l'ha la Corte di cassazione di Francia, questa sezione può giudicare in un senso rigettando i ricorsi e non trasmettendoli, come erronei e mal fondati, alla sezione civile; e poscia sulla stessa questione può giudicare in senso contrario, se mai essa ammetta a ricorrere il litigante che sosteneva la opinione opposta, quella, cioè, della sezione dei ricorsi, senza essere escluso il caso, non poche volte presentatosi, che, passato l'affare alla sezione civile, questa rigetti il ricorso già ammesso dalla sezione de'ricorsi, precisamente perchè opina diversamente dalla sezione dei ricorsi sopra una stessa ed identica questione.

Dunque, signori, coloro i quali vogliono assolutamente l'unica Cassazione per un'altra ragione politica e per una sublime e disinteressata missione giudiziaria, io li comprendo e sono anche disposto a seguirli. Ma coloro, e sono i più, che vogliono l'unica Corte di cassazione come ostacolo alla difformità delle decisioni delle Corti di merito sopra punti di diritto, mi si permetta che io lo dica, non sono uomini pratici, e corrono dietro un fantasma che loro sfugge, ed eternamente sfuggirà.

Del resto abbiamo un'eloquente esperienza di pocc

meno di 50 anni nelle due Corti di cassazione istituite e che sempre coesisteranno nell'Italia meridionale: la Corte di cassazione di Palermo, e la Corte di cassazione di Napoli.

I giureconsulti che hanno seguito con attenzione le fasi della giurisprudenza napoletana e siciliana, possono far fede che tranne in pochi punti, e forse non più che tre o quattro, vivamente dibattuti e controversi in ciascuna delle due parti del regno, e lo erano precisamente perchè il testo della legge era oscuro e poco felice, tranne questi pochi punti che il legislatore avrebbe potuto, rettificandoli, immediatamente render chiari e non più suscettivi di diversa intelligenza; in tutto il resto quelle due Corti hanno vissuto l'una accanto dell'altra, e può affermarsi che la legislazione unica è stata con le stesse massime in entrambe interpretata. Non una sola voce si è mai elevata nè in Napoli nè in Sicilia, dove sono curie rispettabili ed ingegni sottili e difficili, per reclamare contro disordini che un simile stato di cose producessero.

Io credo, signori, che anche senza l'unica Cassazione possano studiarci alcune combinazioni, le quali permettano di collocare alla cima della piramide del sistema giudiziario qualche cosa di unico e supremo, che funzioni nella stessa sede del Governo, e che eserciti una efficace influenza a far cessare le difformità e le lotte della giurisprudenza, ed a promuovere il progresso legislativo.

Rammento un progetto, il quale era stato elaborato e studiato allorchè il nostro onorevole presidente con tanto splendore teneva i sigilli dello Stato, nel quale considerando la molteplicità delle Corti di cassazione almeno come una necessità provvisoria, riconoscevasi la convenienza di istituire nella sede del Governo una specie di Supremo Consiglio nazionale, il quale oltre l'ufficio di supremo tribunale dei conflitti, di conservatore della Costituzione, e d'invigilatore alla disciplina dei membri della Corte di cassazione, non avesse nell'interesse dei privati che attribuzioni rarissime, sì che le parti per ricorrere sino ad esso non avessero a sostenere spese e disagi, ossia che quando si presentassero in pochi casi rinnovati dissensi fra le varie Corti di cassazione sopra alcun determinato punto di diritto quel Supremo Consiglio composto di primissimi giureconsulti del reame avesse giurisdizione per farli cessare; e raccogliendosi in temporanea sessione ogni biennio o triennio, insieme coi presidenti e procuratori generali delle stesse Corti di cassazione sotto la presidenza del ministro della giustizia, da quei dissensi togliessero occasione non già a proporre leggi dichiarative o interpretative, che eminenti scrittori giustamente dimostrarono pericolose, ma semplicemente studiasse e proponesse le necessarie riforme nei testi ambigui e controversi dei Codici perchè è inconcepibile una ostinata divergenza fra più Corti di cassazione intorno ad una questione di diritto, ed inconcepibile la diversa intelligenza al medesimo testo di legge senza supporre che il testo sia cattivo e difettoso, onde il bisogno di

correggerlo e ridurlo a tale che cessi la possibilità del dissenso.

Con simil metodo si comprenderebbe altresì, come potesse anche soddisfarsi ad uno scopo vivamente vagheggiato dai giureconsulti della scuola storica, la quale temeva nei Codici una istituzione stazionaria, che rappresentasse le colonne d'Ercole nel cammino e progresso giuridico di una nazione. E, se pur sia vero che il diritto, come una lingua, naturalmente in mezzo al popolo si sviluppa tutti i giorni, e tutti gli anni, progredisce coll'incremento della civiltà, un'immagine, un riflesso di questo progresso ben potrebbe scorgersi nelle ponderate periodiche rettificazioni e miglioramenti, che la necessità suggerirebbe doversi introdurre, a proposta di quel Consiglio supremo, e per opera dei corpi legislativi, nel testo delle leggi.

Dimostrato così che l'Italia non è necessariamente costretta a scegliere tra il sistema francese dell'unica Cassazione, ed il sistema germanico della *doppia conforme*, ma con solenni studi può aprirsi nuove vie e creare sistemi ed istituzioni originali o modificate per appropriarle ai propri bisogni; io non intendo più oltre dilungarmi, e conchiudo che nelle condizioni in cui oggi trovasi la Camera, nulla di meglio può fare che pronunziare un voto sospensivo.

Questo voto non esprimerà ancora la preferenza nè dell'uno, nè dell'altro sistema; significherà soltanto che la Camera desidera che la questione venga pienamente studiata, e che le siano preparati quegli elementi che dovranno un giorno servire ad una più profonda ed illuminata discussione e ad un maturo e meditato voto.

Se la Camera stimasse di aggiungere anche un limite di tempo al Governo, invitandolo a presentare al Parlamento il risultato di questi studi nella prossima Legislatura, per parte mia nulla avrei in contrario.

Si otterrebbe così l'effetto che nessuna delle questioni rimarrebbe pregiudicata, e il Governo assumerebbe il mandato di procedere in proposito a studi seri e coscienziosi.

Giustificato l'ordine del giorno che da me si propone, mi si permetta ora di dire qualche parola sul testo dell'articolo che è in discussione e che mi propongo di emendare; dappoichè lasciate anche in sospeso la questione della scelta fra il sistema della terza istanza e quello della Cassazione, nonchè l'altra intorno l'unità o la pluralità della Cassazione con qualche istituzione completiva; dovrebbe sempre la Camera deliberare sopra l'articolo che stiamo discutendo.

Quest'articolo contiene due proposte: la soppressione del tribunale di terza istanza di Milano, e la soppressione della Corte di cassazione di Firenze.

Quanto alla soppressione del tribunale di terza istanza di Milano, ognuno vede esser dessa una conseguenza inevitabile dell'abrogazione del sistema di procedura oggi vigente. Noi abbiamo già stabilito che il nuovo Codice di procedura col sistema di Cassazione sarà il sistema

che entrerà in osservanza anche per la Lombardia, abrogato il regolamento del processo civile austriaco, mutato il procedimento nella prima e nella seconda istanza, mancherebbe ogni materia e possibilità a far sussistere il tribunale di terza istanza, fuorchè per la spedizione delle cause già in esso introdotte, e che avrebbero percorse le due prime giurisdizioni.

Con la cessazione di questo tribunale lombardo, la Corte di cassazione di Torino verrebbe ad estendere nella Lombardia la sua giurisdizione anche nelle materie civili, il che l'onorevole Mosca stima doversi nella legge espressamente dichiarare.

Rimane la soppressione della Corte di cassazione di Firenze: ed io non m'inganno nel pensare che questa proposta del Ministero è stata l'occasione di veder sollevate tutte queste gravi controversie.

L'onorevole Crispi or ora, ragionando, istituì ben anche alcuni calcoli finanziari, per dimostrare che mancasse anche la ragione dell'economia a questa soppressione. Gli si potrebbero opporre in risposta varie rettificazioni; ma ne abbandono il pensiero. La Camera compiaciassi di riflettere, che quando si adottasse l'ordine del giorno da me proposto; anche la questione della soppressione della Cassazione fiorentina diventerebbe di secondaria importanza, e per logica conseguenza dovrebbe rimaner sospesa.

D'altronde nell'alinea di questo articolo, come ora venne modificato, la Commissione sembra ridursi a proporre una soppressione piuttosto nominale che effettiva, imperocchè vi è detto che il Governo del Re è autorizzato a lasciar continuare la Corte di cassazione di Firenze nell'esercizio della sua giurisdizione sulle cause già introdotte avanti di essa anche dopo pubblicati i novelli Codici, e per tutto quel tempo che il Governo stesso con decreto determinerà, e perciò certamente durante l'anno 1866. Ora, poichè nella prossima Legislatura il Governo ha il dovere di presentare al Parlamento quel progetto di legge, con la discussione del quale si deciderà in modo definitivo la questione oggi sollevata, io credo (non parlo a nome della Commissione, ma nel mio proprio) che divenga indifferente, ed al certo punto non necessario, decretare la soppressione della Corte di cassazione di Firenze con l'anzidetta riserva che tuttavia continui a funzionare, od invece dichiarare che essa sussisterà provvisoriamente fino a nuove disposizioni, cioè fino a quando il Parlamento non sia stato in grado di decidere sopra il novello progetto di legge da presentarsi.

Ed a meglio giustificare la proposta della provvisoria conservazione della Corte di cassazione senza soverchio aggravio dell'erario, e senza accrescere per ora il numero de'suoi membri, non posso tacervi una osservazione la quale mi stava nell'animo da più giorni, tormentandolo quasi con la puntura di un rimorso.

Certamente la Corte di cassazione di Firenze non ha soltanto giurisdizione civile, la quale più volentieri trasporterei nella Corte di cassazione di Torino, dopo

posto in osservanza il nuovo Codice; ma ha benanche giurisdizione nelle materie criminali.

Ora la soppressione della Corte di cassazione di Firenze renderebbe necessario che tutti i tribunali toscani venissero ad essere assoggettati alla Corte di cassazione di Milano, ora restituita a Torino. Se alla spedizione delle sole cause già pendenti vogliasi restringere l'ufficio della Corte di cassazione di Firenze, evidentemente tutti i nuovi giudizi criminali che si presentassero non potrebbero essere giudicati da lei. Ebbene, in questo momento io debbo far tacere riguardi personali e private simpatie; debbo ricordarmi dei doveri che mi incombono, e non dei legami che mi stringono. Io dirò dunque schiettamente la verità, pronunciando parole gravi e severe a discarico della mia coscienza.

Onoro altamente la Corte di cassazione di Milano, conoscendone per lunga prova la rettitudine e la dottrina; nell'esercizio della giurisdizione civile essa non teme confronti con qualunque dei più eminenti tribunali di Europa. Ma nell'esercizio della giurisdizione criminale, benchè ne siano membri uomini di antica esperienza e d'incorrotta probità, parecchi dei quali sono a me legati con vincoli di amicizia, io debbo dichiararlo francamente, da parecchi anni essa sembra aver perduto di vista la missione che dalla legge le è confidata, missione di custodia e razionale interpretazione de'suoi dettami, missione di garanzia dei diritti degli accusati, come per quelli della società, senza durezza e sistematico aggravamento della condizione dei condannati in odio dei loro delitti.

Signori, non vorrei essere solo a pronunciare questo sconsolante giudizio. Io spero che l'onorevole Tecchio, che è iscritto per parlare; che l'onorevole Brofferio, che veggo qui presente, se avrà opportunità di prendere la parola, che quanti esercitano la nobile professione di difensori, facciano fede delle mie affermazioni, e qui dicano, come legislatori e mandatari della nazione, parole di schietta e franca verità.

Io voglio solo mettere sotto i vostri occhi alcune cifre, per lasciare a voi stessi concludere, se quella parte della Cassazione di Milano non abbia a sè formato un sistema di giudicare assai diverso da quello delle altre Cassazioni europee, improntato dell'antico principio della vendetta sociale, ignaro de'progressi della scienza nelle vie della moderazione e della mitezza, e soprattutto nell'economia del sangue umano; se non si mostri quasi dominata ed invasa da tale uno spirito di repressione che dappertutto non vegga fuorchè la gravità dell'offesa sociale e l'odiosità del reato, e presa di quella nobile indignazione contro le colpe, che è propria degli animi virtuosi, finisca sovente, ed in specie ne' più gravi giudizi, per obbliare che è tribunale di diritto, e studiando sottilmente i modi per decidere ogni questione contro i condannati, ne rigetti sistematicamente la massima parte de' ricorsi.

Dal mio canto, signori, mi credo obbligato a dissuadere moltissime persone, che a me si rivolgono, dal

ricorrere più a questo mezzo straordinario d'impugnazione delle sentenze in materia criminale concesso dalla legge, perchè l'esperienza mi ha convinto che specialmente nelle condanne più gravi è divenuto un mezzo illusorio.

Mi si permetta con le cifre un solo eloquentissimo confronto.

La Corte di Cassazione napoletana ha avuto nello scorso anno 1864 a pronunciarsi sopra i ricorsi di 44 condannati a pena capitale. La Corte di cassazione di Milano non per per anco ha pubblicato i suoi lavori e le statistiche del 1864; ma nel 1863 pronunciò sopra i ricorsi di 39 condannati a morte.

La corte di cassazione di Napoli ha cassato 40 delle 44 condanne; un altro de' condannati morì in carcere; per tre il ricorso fu rigettato, e si chiamavano Cipriano La Gala e due de' suoi complici, i quali sapete in qual modo hanno avuto salva la vita.

La Corte di Cassazione di Milano invece sopra 89 condannati alla pena capitale, che a lei ricorsero ed alcuni per violazioni gravi e manifeste di legge (e protesto che nessuno di questi sciagurati è stato da me difeso, chè in questo recinto non mai ho confuso due uffizi che non si debbano confondere), rigettò niente meno che 38 ricorsi, un solo in tutto l'anno ne fu accolto per uno di quegli errori madornali che obbligano a considerar l'evento di una Cassazione piuttosto come una fortunata casualità, che come la conseguenza del dominio del diritto e delle sue razionali massime.

Nel caso opposto dei ricorsi che propone a minima il Pubblico Ministero, quando cioè si querela che i tribunali inferiori sono stati miti, è singolare che quasi tutti sono accolti, ed annullate le relative sentenze.

Io non mi permetto d'insistere sopra un argomento, il quale riesce penoso al mio cuore. Mi affretto anzi a soggiungere che io ho certezza esser lontanissima da quegli ottimi giudizi la coscienza di male adempiere ai propri doveri; anzi, essi rimanendo fedeli a vecchie tradizioni condannate dall'odierna luce della scienza penale, sono sinceramente convinti di operare ottimamente, avvisando che senza questo spirito di vigorosa repressione andrebbero disciolti i legami della società.

Tuttavia la legge è una, il Codice penale è lo stesso: eppure un sistema cotanto diverso di giudicare tra le due Corti di cassazione in materia penale, e là dove oggetto del giudizio è la vita umana, equivale praticamente ad un dualismo di legislazione. È questo pur troppo un argomento contro la pluralità delle Corti di cassazione, ed io con tutta sincerità l'ho sottoposto alla considerazione della Camera.

Or coll'abolizione della Corte di cassazione fiorentina, noi statuiremmo, o signori, che le Corti ed i tribunali toscani, educati negli studi penali ad una splendida scuola, ad umani insegnamenti, a tradizioni ispirate dai più puri ed esatti principii della scienza rimanesse assoggettati alla giurisprudenza criminale della Corte di cassazione di Milano; ed al pensare che le loro pronunzieri difficilmente sfuggirebbero alla

censura, all'annullamento, al rimprovero di aver fatto ciò, essi crederanno l'applicazione regolare della legge, io lo confesso, tal fatto è codesto che mi spaventa e commove, e nell'animo mio quasi lascierebbe un amaro rimorso di aver avuto parte alla relativa proposta della Commissione.

Del resto lo stesso onorevole relatore della Commissione con la sua dichiarazione ha spianato la via all'emendamento che io propongo; e spero che l'onorevole guardasigilli dal suo canto non vorrà insistere nella proposta governativa, nè respingere la mia modesta proposta della conservazione almeno provvisoria della Cassazione di Firenze sino a che nella prossima Legislatura non si deliberi dal Parlamento in modo definitivo, su tutte le questioni oggi sollevate.

Queste considerazioni volli sottoporre alla Camera; e la scongiuro di non pregiudicare con un voto inconsulto questioni di così grande importanza e di voler accogliere nelle medesime la mia proposta sospensiva.

**VACCA**, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Signori, tutto è stato detto; ed al punto in cui è giunta la discussione, il mio compito è molto facile.

Non avrei creduto che la modestissima proposta ministeriale avesse a sollevare tanta tempesta di attacchi.

Io, nel fare questa proposta, non mi prefiggeva altro senonchè di provvedere a certe esigenze, a parer mio, urgentissime, lasciando però intatta ogni qualsiasi questione di principio.

Ma poichè veggo che la questione ha assunto assai vaste proporzioni, io sento il dovere di dare delle risposte che saranno brevissime, perchè l'onorevole relatore della Commissione, a cui si è aggiunta la parola dell'onorevole Mancini, mi ha già sgombrato il campo, ed io non vorrei abusare dell'indulgenza della Camera per ritoccare la stessa questione da loro così maestrevolmente esaminata.

Ben disse l'onorevole Pisanelli che noi ci troviamo in presenza di due sistemi, non già di quattro, come parmi accennasse l'onorevole Boggio; ed a questi due sistemi si annettono, per effetto di altri emendamenti sostenuti dagli onorevoli Mosca e Panattoni, alcuni temperamenti.

Due sistemi stanno in presenza, e sono propriamente quelli che ha segnalato l'onorevole relatore della Commissione: il sistema della terza istanza e quello della Cassazione. Il sistema della terza istanza propugnato dall'onorevole Boggio, o signori, mi fa balenare al pensiero un accenno al sistema regionale; poichè mi pare di vedere che la questione scientifica malamente dissimuli la questione politica.

Ma sia pur così, io domando come si possa sollevare una questione di tanta mole per incidente, e quando, si può dirlo, non ci siamo ancora intesi sul concetto razionale, e su la pratica applicazione del sistema delle terze istanze.

Già l'onorevole Pisanelli ve ne detto alcun che; e se fossimo veramente nella circostanza di esaminare in

tutta la sua estensione, in tutte le sue applicazioni un tal sistema, ci sarebbe da trovare argomenti non pochi per non applaudirlo, o per dubitar almeno del suo valore scientifico, e della sua pratica utilità.

L'onorevole relatore ha notato qualche punto disputabile; permettetemi che ancor io ne aggiunga alcun altro.

Egli notava la fallacia dei criteri del sistema della doppia conforme. Chi nol sa? Ed è tanto fallace il criterio della doppia conforme, che lasciò anche avvertire la necessità di un rimedio straordinario, e questo fu la la revisione per manifesta ingiustizia.

E che cosa mai suona la revisione per manifesta ingiustizia?

Essa implica evidentemente l'arbitrio giudiziario, in quanto si attiene all'elemento subiettivo che si rende solo giudice della ingiustizia manifesta, la quale di per sé non ha misura né gradi. Ma pure ammettendo i vizi che travagliano il sistema della terza istanza, non intendo già di sconoscere quei pregi che possono raccomandarlo, solo vo mettere la Camera in su l'avviso, acciò fermandosi su l'importanza massima di una tale questione non lasci passare così alla leggiera una condanna sul sistema della Cassazione.

Questo sistema raffigura una delle più splendide creazioni dell'Assemblea costituente di Francia; ha raccolto l'unanime suffragio della scuola, e del foro, e fu coronato in Italia da brillanti successi; esso si rappresenta nella sua missione principalissima, come custode autorevole dell'inviolabilità della legge, come l'autorità riparatrice delle offese fatte al diritto, come mallevadore dell'indipendenza del potere giudiziario: esso inoltre, come rilevarono gli onorevoli Pisanelli e Mosca, costituisce l'anello intermediario tra il potere esecutivo e il potere giudiziario; ed è suo ufficio di far sì che ciascheduno di essi si contenga nella sua sfera d'azione e non trasmodi dai confini che la legge ha segnati.

Sotto questo rapporto adunque io mi unisco pienamente al concetto che sia ancora cotesta istituzione una grande garanzia politica, la quale non si potrebbe ottenere col sistema della terza istanza.

Ma io mi soffermo per ora al duplice ostacolo che giustifica assolutamente la proposta sospensiva recata innanzi dal deputato Mancini.

Siamo noi veramente in grado adesso di affrontare la questione della terza istanza? No, o signori. Noi noi possiamo, come avvertiva l'onorevole Mancini, dopo il voto della Camera, col quale si è abilitato il Ministero a pubblicare il nuovo Codice di procedura civile; il quale Codice essendo fondato sul principio del doppio grado di giurisdizione, e però dell'unica appellazione, non avrebbe più modo di coesistere colla terza istanza.

Ma vi ha di più; esiste la istituzione dei giurati che andremo ad importare in Toscana; ebbene, o signori, chi vorrà sostenermi che il sistema della terza istanza sia compatibile colla istituzione dei giurati?

Vi è incompatibilità evidente, assoluta; il giuri non può trovare dinanzi a sé che la Corte di cassazione; e ciò è tanto vero che quando nel 1850 il Governo austriaco pensò di dotare quelle popolazioni del gran beneficio dei giurati, abolì i tribunali supremi in Verona ed altre città dell'impero e li assorbì tutti nella suprema Corte di giustizia in Vienna, la quale allora acquistò un carattere misto di suprema Corte di giustizia per le materie civili e di Corte di cassazione per le penali.

Ecco, signori, come l'istituzione del giuri si lega sostanzialmente al sistema della Cassazione, e non potrebbe scompagnarsene. E se egli è così, come potremmo entrare di slancio nel sistema della terza istanza? Che cosa mai faremmo? Noi dovremmo introdurre per le materie civili, e costituirle accanto una Corte di cassazione per la giurisdizione penale.

Io non so veramente, se questa ibrida creazione potesse entrare nei concetti razionali di un nuovo ordinamento giudiziario.

Dimostrate così le gravi difficoltà che si annidano nella proposta dell'onorevole Boggio, io più facilmente mi potrò sbrigare della proposta dell'onorevole Crispi.

L'onorevole deputato Crispi ricordava un principio di cui parmi abbia esagerato la portata.

Egli diceva che se voi togliete l'unicità della Cassazione, la pluralità di queste farebbe fallire lo scopo primario di questa istituzione, vale quanto dire l'uniformità della giurisprudenza. Se mi fosse lecito di affrontare in questo momento l'ardua questione, io potrei facilmente dimostrarvi che l'uniformità della giurisprudenza, tuttoché sia pur essa negli uffici della Cassazione, nondimeno, guardata in atto, si appalesa un desiderio meglio che una realtà.

Egli stesso ammetteva che, consultando i monumenti della Cassazione di Francia, vi si incontrava ad ogni passo mutabilità e contraddizione, e questo perchè? Perchè la giurisprudenza subisce anche essa la legge del progresso, la quale si impone ad essa, come alla scienza ed alla coscienza del diritto, che è impossibile di immobilizzare.

D'altra parte piaccia avvertire come il sistema dell'unica Cassazione ci meni incontro alla grave questione politica, sul quale ultimo argomento già tanto si è detto, che ho ragione di credere fermata la convinzione dei deputati, che cioè niuno oserebbe por mano ad un sistema di mutilazioni subitane di quei grandi centri giudiziari, i quali ricchi d'illustri memorie e di nobili tradizioni, mal si ressegnerebbero ad un'abdicazione imposta.

Dunque arrestiamoci; rispettiamo per ora lo *statu quo*, e facciamo quello che io mi sono studiato di presentare nel mio progetto, e che la Commissione ha accettato.

Io ho detto a me stesso: a fronte di queste ragioni d'alta convenienza politica sarebbe improvvido consiglio l'affrontare per ora la questione dell'unica Cassazione; riserbiamola, il tempo la scioglierà. Non pre-

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

tendiamo ad una soluzione definitiva: l'Italia è in via di formazione.

Da questo ragionamento derivò lo spediente che ho proposto. Io diceva: rispettiamo l'attualità, ma avviciniamoci al punto obiettivo dell'unica Cassazione: e quindi veniva a proporvi la soppressione della Cassazione di Firenze siccome quella che meno di ogni altra ha ragione di esistere.

E qui poche parole giustificheranno la mia proposta, che ho veduto con tanta violenza attaccata specialmente dall'onorevole Mari.

L'onorevole relatore interpretò egregiamente il pensiero ministeriale; non fu un gretto calcolo di economia quello che ci dettasse la proposta di soppressione; noi ci elevammo a considerazioni più alte.

Poichè dobbiamo tener d'occhio a quel sistema che più tardi trionferà, cioè l'unica Cassazione, accostiamoci per ora allo stato normale con un processo graduale di eliminazione, veniamo man mano sopprimendo, allora che se ne presenti il destro, alcuna delle Corti esistenti, che non apparisca assolutamente necessaria. In queste condizioni era veramente la Corte di Firenze.

Mi rimane a rettificare alcune delle cifre addotte nell'ultima tornata dall'onorevole Mari; le quali non mi pare stiano precisamente nel vero. A tale scopo io sottometto alla Camera uno stato comparativo dei lavori delle quattro Corti di cassazione nell'anno 1863, riscontrandolo col numero della popolazione.

CORTI DI CASSAZIONE	POPOLAZIONE	NUMERO DELLE CAUSE				TOTALE DELLE CAUSE	
		CIVILI		PENALI		CIVILI	PENALI
		iniziate	decise	iniziate	decise	iniziate	decise
Firenze . . . . .	1,826,334	71	60	645	677	716	737
Napoli . . . . .	6,787,520	415	217	2288	1903	2703	2120
Palermo . . . . .	2,391,802	130	98	665	584	795	682
Milano . . . . .	10,771,297	318	243	1050	653	1368	896
Milano (Terza Istanza). . . . .	2,806,263	426	291	"	"	426	291

Da queste cifre apparisce come la Cassazione di Firenze venga l'ultima fra le altre Cassazioni in quanto a numero di cause civili. Che se pel numero delle cause penali va innanzi a quella di Palermo, è d'avvertire come ciò tenga al sistema penale ora in vigore nella Toscana, pel quale non essendovi appello per i giudizi correzionali molte cause debbono di necessità portarsi alle Corti di cassazione, e d'altronde dai dati statistici risulta che molte di queste cause appartengono ai reati di disciplina della guardia nazionale.

Nè poi vorrei che si dimenticasse come questa Cassazione di Firenze fu istituita con *motu proprio* del 2 agosto 1838, mista del doppio ufficio di consulta e di cassazione: come più tardi l'ufficio di consulta venne abolito e rimase Corte di cassazione, ma con organizzazione assai scarsa per numero di consiglieri, per tenuità di stipendi, piccoli al confronto delle altre Cassazioni, e per giurisdizione limitata a due soli distretti di Corte d'appello.

Si vede quindi come, quando si volesse mantenere la Corte di cassazione, sarebbe assurdo conservarla in questi tenui proporzioni. Se si volesse mantenere la Corte di cassazione di Firenze, sarebbe una necessità inevitabile di ricostituirla, imperocchè importandovi il nuovo sistema di procedura civile, cadremmo in quanto

a spese nella stessa cifra che costa la Cassazione di Palermo, vale a dire a lire 19,000. Questo ho voluto notare per rettificare certi calcoli fatti dall'onorevole Mari nell'ultima tornata.

Domando adunque se sarebbe prudente consiglio di ricostituire la Corte di cassazione di Firenze in tali proporzioni da contraddire da una parte ai nostri principii, perchè dovremmo metterci in opposizione col principio d'unità, mentre dall'altra parte l'erario sarebbe sovraccaricato di un incremento di spesa.

Mi sia lecito un'ultima osservazione.

La relazione ha registrato un indirizzo della Camera di disciplina di Firenze, la quale si pronunciava pel mantenimento di quella Corte di cassazione.

A questo indirizzo risponde un altro in senso opposto, che sono lieto di poter mettere sotto gli occhi della Camera, poichè lo trovo informato da sensi patriottici:

« Considerando che, sebbene questa Camera di disciplina, come tutta la Curia, che essa ha l'onore di rappresentare, abbia sempre avuto in grandissimo pregio, e per conto proprio potesse anco desiderare di veder conservata la Corte di cassazione di Firenze, non tanto per la prossimità della sua residenza, quanto per le ottime tradizioni di dottrina e d'integrità dei suoi

magistrati, nondimeno risguardando allo interesse generale, non può, e gliene duole, essere concorde in questo d'avviso e di desideri con l'onorevolissima Camera di disciplina di Firenze.

« Perciocchè questa Camera di Lucca non intende come sia possibile di conservare una particolar Corte di cassazione nelle provincie Toscane, se vuolsi procurare e mantenere unità nella giurisprudenza corrispondente a quella che devesi introdurre nella legislazione e gerarchia comune nei tribunali e nei giudici del regno; nè vede qual pro ci sia, fatta l'unificazione delle leggi, di serbar un'eccezione di più per la ragione dello stato transitorio, che, come altrove, non ha avuto, non può neppur qui aver bisogno di esser giudicato da una suprema magistratura speciale.

« Considerando che, sebbene non sia anco risolta, e sia desiderabile che risolvasi con quieto e maturo giudizio la questione sulla preferenza da darsi in Italia alla istituzione delle terze istanze o della Cassazione, nondimeno, poichè quest'ultima per ora prevale nell'opinione e nella pratica e porge forse modo di meglio in sul principio acconciare l'Italia ad un sistema unico di leggi e di istituzioni giudiziarie; questa Camera non può considerare altrimenti che come una ventura la riunione almeno di quella che si può delle Corti presenti di cassazione, all'unica che deve essere nel regno, e che avrà sede acconcia nella capitale, se le condizioni speciali delle provincie meridionali non consentono ancora che vi si riuniscano quelle due che colà rimangono. E reputa anzi una necessità che le provincie toscane sieno messe sotto leggi e magistrati comuni alle altre d'Italia, poichè è stato decretato di trasportarvi la sede del Governo.

« Non le leggi dell'antico Stato toscano, o la sua speciale istituzione giudiziaria è desiderabile che si conservino, ma sì che facciasi tesoro degli utili documenti e delle sane dottrine che lasciano in ogni materia.

« E perciò la Camera degli avvocati di Lucca all'unanimità di voti ha dichiarato e dichiara di non poter aderire alla petizione fatta dalla Camera di disciplina degli avvocati di Firenze al Parlamento italiano, e dovere anzi a questo ed al real Governo far voto che unificando le leggi e gli ordini giudiziari, vogliano piuttosto tener conto nelle nuove leggi per tutto il regno delle buone istituzioni legislative e giudiziarie degli antichi Stati particolari che serbarne di separate in alcune provincie, le quali turbino l'unità necessaria. »

Io non vado oltre, ma ho bisogno ancora di una dichiarazione.

Non creda la Camera che io intenda di tenermi saldo in questa combinazione che ho presentato. Io ben mi avveggo che molti interessi e molte opinioni in conflitto potrebbero forse suggerire un partito di prudenza, al quale io non mi sentirei disposto di resistere. E poichè veggo che la Commissione stessa si accorda a temperamenti di prudenza, non sarò io certamente che li combatterò. Sentiva però il dovere e lo sento

ancora di illuminare intieramente la coscienza dei deputati; davanti al loro giudizio io mi inchinerò, ma lo ripeto, io vorrei che maturamente si considerasse la poca convenienza del mantenere la Cassazione in Firenze.

Prima di por termine al mio dire, permettetemi, signori, ch'io compia un altro dovere.

Ho udito con un senso di rammarico, che non dissimulo, certe accuse che si sono lanciate contro la Corte di cassazione di Milano.

Io non so a quali pratiche, a quali sistemi vogliasi alludere con quelle parole di censura pronunciate in quest'aula; ma quello, o signori, che mi pesa sull'animo, e che sono certo dovrà pure produrre un'impressione sinistra su quest'assemblea, è il vedere che si cerchi, per un sentimento che io rispetto, perchè parte da uomini che nessuno ha in pregio quanto me, che si cerchi, io dico, trascendere sino a tradurre in quest'assemblea gli atti di un autorevole Consesso che rappresenta la suprema garanzia dell'indipendenza del potere giudiziario. Io domando a me stesso: ma dove veramente sarà quest'inviolata indipendenza del potere giudiziario? Come ci arroghiamo noi il diritto di scendere nel santuario della coscienza del magistrato?

**MARI.** Chiedo di parlare.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Sì, o signori, così io la intendo; io credo che in questi tempi, nei quali sventuratamente d'ogni parte i poteri sono attaccati e minati, noi principalmente dovremmo dare l'esempio del rispetto alla reciproca loro indipendenza. (*Bravo! Bene!*)

Dopo questa franca dichiarazione, o signori, io confido che la Camera farà la debita estimazione delle parole profferite a carico di quella magistratura, comunque cadute dal labbro di onorevole deputato. (*Segni d'approvazione.*)

**PRESIDENTR.** Il deputato Mari ha facoltà di parlare per un fatto personale.

*Voci.* A domani! a domani!

*Altre voci.* No! no! Parli! parli!

**MARI.** L'onorevole ministro ha preteso di rettificare le cifre che io l'altra sera adduceva per giustificare che non può dirsi inutile la Corte di cassazione in Firenze. Io mantengo l'esattezza di tutte le cifre, di tutti i dati statistici sui quali fondava la mia dimostrazione. E mi basta ripetere che li ho tolti dall'*Annuario giudiziario* pubblicato per cura del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1864 e da una *Memoria* dei signori avvocati Robecchi e Cesarini, compilata e pubblicata per cura pure del Ministero di grazia e giustizia.

Io ho desunto dall'*Annuario* e dalla *Memoria* i dati di cui mi sono valso per la mia dimostrazione; li ho desunti colla massima esattezza, e li mantengo.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** I dati statistici non appartengono che al 1863.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi ha la parola per un fatto personale.

**CRISPI.** Il signor ministro ha contestate le cifre state

addotte da me e dall'onorevole Mari; l'onorevole Mari ha risposto, ora tocca a me fare altrettanto.

L'onorevole Mari tolse le cifre dall'*Annuario*, io le ho tolte dal bilancio stato presentato alla vostra Commissione, della quale io fo parte. D'onde le ha tolte il signor ministro? Non ce l'ha detto.

Ora nel bilancio sta scritto che le Corti di cassazione di Torino, Napoli e Palermo costano 807,400 lire e quella di Firenze 104,919. 36. Io ho aggiunto a questa somma l'assegnamento maggiore dato al presidente della Cassazione di Firenze, che è l'onorevole signor Calvi, il quale essendo stato presidente a Palermo dopo che fu traslocato a Firenze, conservò il suo antico stipendio. Epperò le mie cifre non solo sono esatte, ma incontrovertibili.

La Camera però mi permetterà che chiuda il mio dire protestando contro il ministro di giustizia, il quale crede che sopra la Camera ci possano essere magistrature. La sovranità è nel Parlamento e a noi compete censurare qualunque autorità dello Stato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Mancini per un fatto personale.

**MANCINI.** L'onorevole guardasigilli, mentre ha fatto un'importante dichiarazione, della quale mi affretto con piacere a prendere atto, riconoscendo che nel sistema della Cassazione, come oggi è applicato, si fa sentire il bisogno di alcune riforme, le quali potrebbero anche essere di carattere legislativo, e quindi di esclusiva competenza del Parlamento, mi ha indirizzato, con quella urbanità di linguaggio che gli è propria, un amichevole rimprovero, quasi che io mi sia permesso di trascendere oltre i limiti del mio mandato nel denunciare innanzi a questa Camera gl'inconvenienti avvertiti nei sistemi di giudicare di un supremo Consesso giudiziario; ed ha soggiunto inoltre che qui favellandone, si vien meno al rispetto del principio d'indipendenza dell'ordine giudiziario.

Signori, come ho dichiarato alla Camera, io ho creduto dover adempiere ad un dovere con molto dolore, e non senza titubanza; ho dovuto vincere una grande ripugnanza, che ognuno di voi può comprendere; in fine mi sono studiato di circondare le mie rivelazioni di tutte quelle forme rispettose le quali erano possibili, altamente dichiarando (e ciò basta) che io accusava quel Consesso del più pericoloso degli errori, dell'errore ispirato dalla esagerazione della virtù, dall'odio del vizio.

Ma appunto perchè questi sono gli errori i più pericolosi per la giustizia, i legislatori che hanno il debito di vegliare non solo sugli abusi, ma benanche sugli inconsapevoli travimenti ed errori, onde non venga alterata in qualunque parte la buona e retta amministrazione del paese, specialmente in ciò che più da vicino tocca a sacri e vitali interessi dei cittadini, debbono al loro carattere, al loro giuramento, manifestarli senza rispetti umani, non solo al Parlamento, ma all'intera nazione.

Non è questa l'opportunità, nè il momento di giustificare i miei giudizi, che sono sembrati severi all'onorevole ministro; ma prendo impegno con la Camera

che, laddove ne scorga il bisogno, sceglierò la prima occasione opportuna, e colle cifre, e con le massime, e col confronto di una giurisprudenza varia e contraddittoria a sè stessa, darò modo di far riconoscere, se nella temperanza del mio linguaggio io abbia trasceso, o piuttosto non sia rimasto al di qua del vero.

Quanto poi al rispetto della indipendenza del potere giudiziario, mi permetta l'onorevole ministro che io rivendichi al Parlamento ed al potere legislativo un diritto ed una prerogativa, che non gli si possono contendere, quella cioè di vegliare, giudice supremo ed irresponsabile nell'ordine politico, sopra ogni parte, nessuna eccettuata, della pubblica amministrazione nell'interesse generale del paese.

Noi veneriamo come il Palladio de' diritti il potere giudiziario; noi vogliamo inviolata ed illesa la sua indipendenza: ma ciò ad altro non ci obbliga, che ad astenerci dall'intervenire, in qualunque guisa, diretta o indiretta, nell'economia de' singoli giudizi, ed a rispettare i giudicati.

Siano essi buoni o cattivi, noi c'inchineremo sempre davanti ad essi; nè potere legislativo, nè potere esecutivo hanno facoltà di arrestarne la esecuzione o d'infrangerli.

Con ciò si rende omaggio all'indipendenza del potere giudiziario, senza che però abbiasi ad abdicare l'adempimento di altri doveri non men gravi ed importanti. Ed io credo farmi interprete de' sentimenti di tutti i miei egregi colleghi, dichiarando che saremo qui sempre tutti pronti, anche quando ne provi rincrescimento il nostro cuore, e vengano scontentate le nostre private affezioni, a compiere questi alti doveri con imparzialità e fermezza (*Bravo! Bene!*)

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Io non voglio rimanere sotto il peso d'una rettificazione che ha fatto l'onorevole Crispi, o, per meglio dire, d'un equivoco che c'è corso tra i dati messi innanzi dall'onorevole Crispi ed i miei.

È vero che nel bilancio, rispetto alla Cassazione di Firenze, la spesa sarebbe di 100,000 e più lire, ma io intendeva di parlare di quello che costerebbe il rinnovamento della Cassazione, ed allora la cifra ammonta a 190,000 lire circa.

**PRESIDENTE.** Prima di levare la seduta do lettura di alcune proposte, le quali saranno stampate e poi domani distribuite ai signori deputati.

La prima proposta è dell'onorevole Mancini in questi termini:

« La Camera, invitando il Governo a studiare e presentare nella ventura Sessione uno speciale progetto di legge intorno all'unità o pluralità e sede della Cassazione, o per altro diverso ordinamento della suprema giurisdizione del regno, passa all'ordine del giorno. »

Poi verrebbe un'altra proposta, pure dell'onorevole Mancini:

« Con l'attuazione de' nuovi Codici civile e di procedura civile rimarrà soppresso il tribunale di terza istanza di Milano. »

« Tuttavia il medesimo continuerà a giudicare con le forme di procedere attualmente vigenti in Lombardia le cause che innanzi ad esso si troveranno vertenti all'epoca della pubblicazione de' nuovi Codici entro un termine da stabilirsi con decreto reale.

« È provvisoriamente conservata, sino a nuove disposizioni, la Corte di cassazione di Firenze, nulla innovato nel numero e nello stipendio de' suoi compensi. »

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

## TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Dichiarazione del deputato Morini intorno ad alcune petizioni.* — *Redazione sui disegni di legge: disposizioni circa l'interruzione del servizio militare per causa politica; bilancio del Ministero per la guerra pel 1865.* — *Presentazione di progetti di legge: modificazione provvisoria alla legge di contabilità; cessione di stabili al municipio di Firenze; modificazione alla legge di privative dei sali e tabacchi.* — *Seguito della discussione del disegno di legge per la promulgazione complessiva di leggi e codici per l'unificazione legislativa del regno* — *Avvertenza d'ordine del presidente* — *Considerazioni dei deputati Mosca e Tecchio all'articolo 5° circa la istituzione delle Corti di cassazione, e di terza istanza* — *Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia, Vacca* — *Repliche del deputato Boggio* — *Voto motivato della Commissione, per la presentazione di un progetto di legge* — *Domande dei deputati Boggio e D'Ondes-Reggio* — *Emendamento del deputato Mosca, e spiegazioni del relatore Pisanelli* — *È approvato* — *Nuovo articolo della Commissione* — *Osservazioni dei deputati Crispi, Mancini, Ercole, Menchetti e dichiarazioni del ministro circa la Cassazione di Firenze* — *Sospensione* — *Proposizioni dei deputati Conforti ed altri, Menichetti e Allievi circa la soppressione, o la conservazione delle Corti* — *Osservazioni dei deputati Boggio, Mosca, Pisanelli, relatore, Rattazzi, Conforti e Allievi* — *È approvata la questione pregiudiziale contro alcune proposte* — *Incidente d'ordine* — *Reiezione dell'emendamento Conforti, Castellano e d'altri, e del ministro, e approvazione degli emendamenti Mosca, della Commissione, e dell'intero articolo 5.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10511. Giuseppe Bello, a nome degli amministratori della Confraternita del Santissimo Viatico, in San Nicolò, porge preghiera al Parlamento onde voglia escludere dalla progettata abolizione delle corporazioni religiose la sunnominata istituzione.

10512. Alcuni abitanti del comune di Buccinigo, mandamento d'Erba, chiedono l'abolizione della pena di morte.

10513. Il Consiglio comunale di Gravina, in Puglia, si associa all'istanza sporta dai vari comuni interessati alla linea ferroviaria di Conza, perchè la costruzione

della medesima sia continuata, malgrado le fattevi opposizioni.

10514. Orazio Angelini, presidente della Società operaia di Teramo, mentre a nome della medesima protesta contro le mene usate dal clero per ottenere firme a favore della conservazione degli ordini religiosi, presenta il suo voto perchè vengano questi senza eccezione soppressi.

10515. La Giunta municipale di Sant'Angelo in Vado domanda che la giudicatura di quel mandamento sia conservata.

10516. Luigi Bresciani e gli altri membri del Comitato promotore dell'adunanza popolare tenutasi testè in Ferrara, rassegnando i voti unanimemente espressi nella medesima: 1° che siano soppressi gli ordini religiosi di qualsiasi specie; 2° che i beni dell'asse ecclesiastico si tramutino in istromento di ben essere so-